Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 615

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

30/04/2023 - 02:46

Indice

1. DDL S. 615 - XIX Leg. 1
1.1. Dati generali 2
1.2. Testi 3
1.2.1. Testo DDL 615 4
1.3. Trattazione in consultiva 33
1.3.1. Sedute 34
1.3.2. Resoconti sommari 35
1.3.2.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio) 36
1.3.2.1.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 66 (ant.) del 19/04/2023 37
1.4. Trattazione in Assemblea 40
1.4.1. Sedute 41
1.4.2. Resoconti stenografici 42
1.4.2.1. Seduta n. 60 del 26/04/2023 43

1. DDL S. 615 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge

Atto Senato n. 615

XIX Legislatura

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

Titolo breve: *attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario*

Iter

26 aprile 2023: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.615	**assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

Iniziativa Governativa

Ministro senza portafoglio per gli affari regionali e le autonomie **Roberto Calderoli** (Governo Meloni-I)

Natura

ordinaria

Collegato alla legge di bilancio per l'anno 2023-2025.
Include relazione tecnica.
Include analisi tecnico-normativa (ATN).
Include analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).

Presentazione

Presentato in data **23 marzo 2023**; annunciato nella seduta n. 52 del 23 marzo 2023.

Classificazione TESEO

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA , REGIONI

Articoli

LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.1, 2), AUTONOMIA AMMINISTRATIVA PATRIMONIALE E CONTABILE (Art.1), TRASMISSIONE DI ATTI (Art.2), PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (Artt.2, 3), ACCORDI E CONVENZIONI (Artt.2, 7), SPESA PUBBLICA (Art.3), DECRETI MINISTERIALI (Art.3), TRASFERIMENTO DI COMPETENZA (Artt.4, 6), COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI (Artt.5, 7), COMUNI (Art.6), CITTA' E AREE METROPOLITANE (Art.6), PROVINCE (Art.6), PROROGA DI TERMINI (Art.7), FONDI PEREQUATIVI (Art.9), DISCIPLINA TRANSITORIA (Art.10)

Assegnazione

Assegnato alla **1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali)** **in sede referente** il 26 aprile 2023. Annuncio nella seduta n. 60 del 26 aprile 2023.
Pareri delle commissioni 2ª (Giustizia), 3ª (Aff. esteri e difesa), 4ª (Unione europea), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Cultura, istruzione), 8ª (Ambiente, lavori pubblici), 9ª (Industria e agricoltura), 10ª (Sanità e lavoro)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 615

collegamento al documento su www.senato.it

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 615

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro per gli affari regionali e le autonomie** (CALDEROLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 MARZO 2023

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 126-bis *del Regolamento*

Onorevoli Senatori. - In base all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, trascorsi ormai oltre ventuno anni dalla riforma del 2001 del titolo V della parte seconda della Costituzione, con legge dello Stato possono essere attribuite alle Regioni a statuto ordinario che ne facciano richiesta forme e condizioni particolari di autonomia nelle 23 materie richiamate dallo stesso articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Il tema dell'autonomia differenziata, o regionalismo asimmetrico, è per altro verso connesso sia agli aspetti del pluralismo istituzionale e territoriale italiano, sia al soddisfacimento e alla tutela dei diritti dei cittadini.

Sotto il primo profilo, costituisce fondamento l'articolo 5 della Costituzione, che riconosce l'autonomia territoriale come principio fondamentale della Repubblica e promuove il decentramento amministrativo quale base di un'ottimale distribuzione delle funzioni, a garanzia di libertà, democrazia, efficacia dell'azione di governo ed efficienza nell'utilizzo delle risorse, che costituisce, tra l'altro, un'esigenza posta dagli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Dal secondo angolo visuale, l'autonomia differenziata può rappresentare una svolta rispetto ai vincoli che attualmente impediscono il pieno soddisfacimento dei diritti a livello territoriale e la valorizzazione delle potenzialità proprie delle autonomie territoriali.

Tuttavia, l'attuazione del dettato costituzionale finora è rimasta sulla carta, in quanto il dibattito politico sul regionalismo differenziato che va avanti almeno da tre legislature - attraversate, rispettivamente, da crisi economico-finanziaria, pandemia e infine dalla crisi energetica causata dalla guerra - non è ancora giunto a conclusione.

Il presente disegno di legge è quindi volto a « dare seguito al processo virtuoso di autonomia differenziata già avviato da diverse Regioni italiane secondo il dettato costituzionale e in attuazione dei principi di sussidiarietà e solidarietà, in un quadro di coesione nazionale », come ha sottolineato il Presidente del Consiglio dei ministri nelle dichiarazioni programmatiche rese in Parlamento il 25 ottobre 2022.

In merito alla coesione, le unità politiche territoriali che compongono la Repubblica, sebbene molto diverse tra loro secondo la gran parte degli indicatori statistici rilevanti (lungo linee di frattura che non si esauriscono nella dicotomia Nord-Sud), sono e sempre più saranno fortemente interdipendenti. Perciò è frequente il rischio che il rallentamento di talune realtà colpisca anche quelle che potrebbero avere un ruolo di « traino »: da questo punto di vista, ne risulta un *« vulnus »* anche al principio di coesione.

Pertanto, con l'autonomia differenziata non si vuole dividere il Paese, né favorire Regioni che già viaggiano a velocità diversa rispetto alle aree più deboli dell'Italia. L'auspicio è che tutti aumentino la

velocità: sia le aree del Paese che con l'autonomia possono accelerare sia quelle che finalmente possono crescere. A tal fine, il fondo di perequazione previsto dall'articolo 119, terzo comma, della Costituzione, dovrà essere utilizzato anche dalle Regioni che non fanno richiesta dell'autonomia differenziata. In questo modo cresce l'Italia.

In questa prospettiva, fin dagli inizi dell'attività dell'Esecutivo in carica, è stato avviato un proficuo confronto sia con le Regioni interessate che con la Conferenza delle regioni e delle province autonome.

È maturata quindi la decisione di avviare il percorso di attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione attraverso le due direttrici: *a*) del procedimento di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione; *b*) della presentazione di un disegno di legge alle Camere per l'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Per quanto riguarda la determinazione dei LEP nelle materie che possono essere oggetto di autonomia differenziata, la legge di bilancio per l'anno 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197, articolo 1, commi da 791 a 801) ha istituito una Cabina di regia, composta da tutti i Ministri competenti. Questa dovrà provvedere a una ricognizione del quadro normativo in relazione a ciascuna funzione amministrativa statale e delle Regioni a statuto ordinario, con successiva individuazione delle materie o degli ambiti di materie riferibili ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale. La ricognizione dovrà estendersi alla spesa storica a carattere permanente dell'ultimo triennio, sostenuta dallo Stato sul territorio di ogni Regione, per ciascuna propria funzione amministrativa. Successivamente saranno determinati i livelli essenziali delle prestazioni e dei costi e fabbisogni *standard* nelle materie di cui alla citata disposizione costituzionale, sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*. Al termine di tale *iter*, entro un anno, la Cabina di regia predisporrà uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recanti, anche distintamente tra le 23 materie, la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni *standard*.

Quanto al presente disegno di legge di attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, esso costituisce un provvedimento collegato alla manovra di bilancio per il triennio 2023-2025, come si evince dalle risoluzioni parlamentari approvate a conclusione dell'esame della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF) per il predetto periodo di riferimento.

Dal punto di vista metodologico, la strada del disegno di legge di attuazione è in linea con alcune scelte già operate in precedenza da altri Governi tra il 2017 e il 2019, con particolare riferimento ai Governi Gentiloni e Conte II.

La soluzione di una legge generale di attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, pur non essendo prevista espressamente dalla Costituzione, persegue più facilmente due obiettivi primari: un più ordinato e coordinato processo di attuazione; un più ampio coinvolgimento delle Camere.

Il presente disegno di legge, infatti, da un lato, individua i princìpi per l'attribuzione di funzioni alle Regioni che abbiano chiesto l'accesso a forme e condizioni particolari di autonomia per una o più materie richiamate dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, e delle connesse risorse umane, strumentali e finanziarie; dall'altro, definisce le modalità procedurali di approvazione, modifica e cessazione di efficacia delle intese fra lo Stato e la singola Regione, assicurando il coinvolgimento del Parlamento su un tema così rilevante.

Sul presente disegno di legge, all'esito di un primo lavoro istruttorio con il coinvolgimento preventivo della Conferenza delle regioni e delle province autonome, la Conferenza unificata in data 2 marzo 2023 ha espresso il proprio parere, a seguito del quale sono state accolte alcune osservazioni di ANCI e UPI volte nel complesso ad assicurare un ulteriore ruolo e coinvolgimento degli enti locali.

Per altro verso, il testo in esame ha come filo conduttore l'esigenza di condividere con il Parlamento le decisioni più importanti per rendere effettivo il regionalismo asimmetrico. Tale esigenza si manifesta già nella stessa scelta di affidare a una legge ordinaria del Parlamento il compito di attuare in via

generale le disposizioni costituzionali sull'autonomia differenziata. In tal modo, le iniziative che ciascuna Regione interessata vorrà di volta in volta sottoporre al Governo e al Parlamento saranno accompagnate dagli adempimenti che il legislatore avrà ritenuto necessari.
Sempre sul ruolo del Parlamento, a fronte del testo costituzionale che si limita a fare riferimento alla sola legge di approvazione di un'intesa già conclusa, l'idea di fondo è quella di valorizzare il coinvolgimento delle Camere fin dalla fase preliminare degli schemi di intesa, i quali saranno esaminati da parte dei competenti organi parlamentari, che potranno esprimersi con atti di indirizzo entro sessanta giorni, secondo i regolamenti di ciascuna Camera.
Il sistema, perciò, è delineato in modo tale che, quando il testo del disegno di legge di approvazione dell'intesa verrà presentato alle Camere, queste avranno già avuto modo di svolgere un esame attento e adeguato, pronunciandosi sullo schema di intesa preliminare, consentendo al Governo e alle Regioni che sottoscrivono l'intesa di conoscere anticipatamente le indicazioni del Parlamento, di cui viene riconosciuto il ruolo sostanziale. Inoltre, a seguito del predetto parere della Conferenza unificata, il disegno di legge è stato integrato dalla previsione espressa che le Regioni, anche prima della conclusione dell'intesa definitiva, debbano consultare gli enti locali.
Il ruolo del Parlamento può avere conseguenze rilevanti anche per porre fine all'assetto attuale, talora problematico, delle funzioni amministrative.
Quanto al finanziamento dell'autonomia differenziata, si rinvia a una Commissione paritetica Stato-Regione il compito di individuare le risorse necessarie per l'autonomia differenziata. Nel progetto si è reso necessario adottare soluzioni (quale, ad esempio, la compartecipazione a tributi erariali) che siano commisurate alla maggiore spesa che le Regioni interessate dovranno sostenere.
Più in particolare, il disegno di legge consta di 10 articoli.
L'articolo 1 indica le finalità della legge. Essa definisce i princìpi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché gli aspetti procedurali delle intese tra lo Stato e una Regione. L'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione dei LEP.
In recepimento del parere della Conferenza unificata, è stato precisato al comma 1 che la distribuzione delle competenze deve essere ispirata anche al principio di adeguatezza, oltre a quelli, già previsti, di sussidiarietà e differenziazione.
L'articolo 2 disciplina il procedimento di approvazione delle intese tra Stato e Regione. L'atto di iniziativa relativo all'autonomia differenziata per una o più materie o ambiti di materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è deliberato dalla Regione richiedente, previo parere degli enti locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria. Quindi è trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie che, acquisita la valutazione dei Ministri competenti per materia e del Ministro dell'economia e delle finanze entro i successivi trenta giorni, avvia il negoziato con la Regione interessata. Lo schema di intesa preliminare tra Stato e Regione, corredato di relazione tecnica, è approvato dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale interessata. Lo schema di intesa preliminare è immediatamente trasmesso per il parere alla Conferenza unificata che deve pronunciarsi entro trenta giorni; trascorso tale termine viene comunque trasmesso alle Camere, per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, i quali potranno esprimersi con atti di indirizzo entro sessanta giorni, secondo i rispettivi regolamenti. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, valutati i pareri della Conferenza unificata e sulla base degli atti di indirizzo dei competenti organi parlamentari, e comunque decorso il termine di sessanta giorni, predispone lo schema di intesa definitivo che è poi trasmesso alla Regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali (il riferimento espresso alla consultazione degli enti

locali sullo schema definitivo è stato inserito, come già sottolineato, a seguito del citato parere della Conferenza unificata). Il medesimo schema di intesa definitivo, corredato di relazione tecnica, è deliberato dal Consiglio dei ministri e alla relativa seduta partecipa il Presidente della Giunta regionale. Dopo l'approvazione dell'intesa, sottoscritta sia dal Presidente del Consiglio dei ministri che dal Presidente della Giunta regionale, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, delibera un disegno di legge di approvazione dell'intesa, che vi è allegata. Il predetto disegno di legge è subito trasmesso alle Camere per la deliberazione ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

L'articolo 3 contiene le disposizioni relative alla determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni *standard*, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per l'anno 2023).

La determinazione dei LEP è demandata a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che, a conclusione del relativo *iter*, dovranno essere predisposti dalla Cabina di regia e deliberati dal Consiglio dei ministri. Sugli schemi di ciascun decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dovranno essere acquisiti l'intesa della Conferenza unificata e il parere delle Camere - che dovrà essere reso entro quarantacinque giorni - prima della relativa deliberazione da parte del Consiglio dei ministri. Spetta alla legge indicare le materie o gli ambiti di materie LEP.

È opportuno precisare che, per quanto riguarda la definizione dei LEP in materia di tutela della salute, resta fermo il quadro normativo relativo ai livelli essenziali di assistenza (LEA), già disciplinati dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017. Restano altresì ferme le procedure di aggiornamento dei LEA disciplinate dall'articolo 1, commi 554 e seguenti, della legge n. 208 del 2015, nonché il sistema di monitoraggio vigente nel settore sanitario, come già convenuto nelle intese Stato-Regioni di settore e conseguenti normative di riferimento.

Per altro verso, qualora, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, in materie oggetto della medesima, i LEP, con il relativo finanziamento, siano modificati o ne siano determinati ulteriori, la Regione e gli enti locali interessati sono tenuti all'osservanza di tali livelli essenziali, subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti LEP. Il riferimento agli enti locali in questa fase è stato previsto a seguito del citato parere della Conferenza unificata sul disegno di legge in esame.

L'articolo 4, con disposizioni riferite all'intero territorio nazionale, al comma 1, stabilisce i princìpi per il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, attinenti a materie o ambiti di materie riferibili ai LEP: tale trasferimento può avvenire, in via generale, solo dopo la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni *standard*. Nel caso in cui la determinazione dei LEP determini nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si potrà procedere al trasferimento di funzioni solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle necessarie risorse finanziarie coerenti con gli obiettivi di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio. Il comma 2 prevede che il trasferimento delle funzioni non riferibili ai LEP, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, può essere effettuato, secondo le modalità, le procedure e i tempi indicati nelle singole intese, nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente, dalla data di entrata in vigore della legge in commento.

L'articolo 5 reca disposizioni di principio sull'attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per l'esercizio da parte delle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia. Tali risorse sono determinate da una Commissione paritetica Stato-Regione, composta da un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze e un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti e, per la Regione interessata, dai corrispondenti rappresentanti regionali. Il finanziamento delle funzioni attribuite, le cui modalità sono definite dall'intesa, avviene attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali a livello regionale, in modo tale da consentire l'integrale finanziamento delle funzioni attribuite, nel rispetto dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009 e dell'articolo 119, quarto comma, della Costituzione.

L'articolo 6 prevede che le funzioni trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, possano essere attribuite a Comuni, Province e Città metropolitane dalla stessa Regione, nel rispetto dell'articolo 118 della Costituzione, insieme con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie. Restano ferme le funzioni fondamentali degli enti locali, con le connesse risorse, nei termini di cui alla normativa vigente.

L'articolo 7 del disegno di legge, innanzitutto, riguarda la durata delle intese, che dovrà essere individuata in ciascuna di esse, comunque non superiore a dieci anni. Si prevede, inoltre, che, con le medesime modalità previste per il loro perfezionamento, le intese possano essere modificate. Ciascuna intesa può prevedere, poi, i casi e le modalità con cui lo Stato o la Regione possono chiedere la cessazione della sua efficacia, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere. Alla scadenza del termine di durata, l'intesa si intende rinnovata per un uguale periodo, salva diversa volontà dello Stato o della Regione, manifestata almeno dodici mesi prima della scadenza.

Ciascuna intesa dovrà, poi, individuare i casi in cui le disposizioni statali vigenti nelle materie richiamate all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, oggetto di intesa approvata, continuano ad applicarsi nei relativi territori della Regione fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali disciplinanti gli ambiti oggetto dell'intesa. L'individuazione espressa è diretta ad agevolare la conoscibilità delle disposizioni applicabili nella fase transitoria.

È poi rimessa alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, al Ministero dell'economia e delle finanze o alla Regione la possibilità di disporre, anche congiuntamente, verifiche su specifici profili o settori di attività oggetto dell'intesa con riferimento alla garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché il monitoraggio delle stesse, a tal fine concordandone le modalità operative.

La Commissione paritetica Stato-Regione deve procedere annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna Regione interessata, dall'esercizio delle funzioni e dall'erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, secondo quanto previsto dall'intesa, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque, garantendo l'equilibrio di bilancio. La Commissione paritetica fornisce alla Conferenza unificata adeguata informativa sugli esiti della valutazione degli oneri finanziari; tale previsione è stata introdotta sulla base delle richieste degli enti locali, riportate nel predetto parere della Conferenza unificata. Infine, ai sensi del comma 6, le disposizioni statali successive alla data di entrata in vigore delle leggi di approvazione di intese sono tenute a osservare le competenze legislative e l'assegnazione delle funzioni amministrative nonché le ulteriori disposizioni contenute nelle intese.

L'articolo 8 contiene le clausole finanziarie. In particolare, stabilisce che dall'applicazione della legge per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni *standard* è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio.

Per le singole Regioni che non siano parte dell'intesa, sono garantiti l'invarianza finanziaria nonché il finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare le previsioni di cui all'articolo 119, terzo, quinto e sesto comma, della Costituzione, concernenti, rispettivamente, la perequazione ordinaria e gli interventi speciali.

Le intese, in ogni caso, non possono pregiudicare l'entità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni.

L'articolo 9 prevede misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale.

In particolare, stabilisce che, ai fini della promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali e del perseguimento delle ulteriori finalità di cui all'articolo 119, quinto e sesto comma, della Costituzione, anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese, lo Stato, in attuazione dell'articolo 119, commi terzo e quinto, della Costituzione, promuove l'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti dallo Stato, dalle amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni

riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali, previa ricognizione delle risorse allo scopo destinabili, anche mediante: *a*) l'unificazione delle diverse fonti aggiuntive o straordinarie di finanziamento statale di conto capitale, destinate alla promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, alla rimozione degli squilibri economici e sociali e al perseguimento delle ulteriori finalità di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, semplificando e uniformando le procedure di accesso, di destinazione territoriale, di spesa e di rendicontazione, al fine di garantire un utilizzo più razionale, efficace ed efficiente delle risorse disponibili, e salvaguardando, al contempo, gli specifici vincoli di destinazione ove previsti nonché la programmazione già in corso alla data di entrata in vigore della legge; *b*) l'unificazione delle risorse di parte corrente e la semplificazione delle relative procedure amministrative; *c*) l'effettuazione di interventi speciali di conto capitale, da individuare attraverso gli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio di cui all'articolo 7, comma 2, lettere *a), d)* ed *f)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sulla base del parere della Conferenza unificata sul presente disegno di legge, è stata introdotta una disposizione che stabilisce l'obbligo per il Governo di informare la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, circa le attività poste in essere a fini perequativi, dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, secondo quanto stabilito dal comma 1 dello stesso articolo 9.

L'articolo 10 reca, infine, le disposizioni transitorie e finali. In particolare, prevede che prosegua il corso degli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo di cui sia stato avviato il confronto congiunto tra il Governo e la Regione prima dell'entrata in vigore della legge di attuazione dell'autonomia differenziata. Con riferimento alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, si ribadisce l'applicazione dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, nel senso che, sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, anche le suddette Regioni a statuto speciale e Province autonome possono concludere intese per acquisire nuove competenze nelle materie indicate dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Si prevede altresì una clausola di salvaguardia per l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

Relazione tecnica

Provvedimento: Schema di disegno di legge recante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario"

Amministrazione proponente: Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Il disegno di legge consta di 10 articoli. Precisamente:

- l'**articolo 1** indica le finalità della legge, la quale definisce i principi per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché gli aspetti procedurali delle intese tra lo Stato e una Regione. L'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, con riguardo a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione dei LEP.

  Dall'articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a maggior ragione in considerazione del suo contenuto di natura teleologica;

- l'**articolo 2** disciplina il procedimento di approvazione delle intese tra Stato e Regione.

  Si tratta di una norma a carattere ordinamentale, dalla quale non discendono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

- l'**articolo 3**, commi 1 e 2, contiene disposizioni di carattere ordinamentale relative alla determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard, rinviando alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per l'anno 2023), tra le quali in particolare quella di cui al comma 793, lettera d). Tale ultima disposizione dispone che la cabina di Regia determina gli eventuali LEP, relativi alle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, comunque, nell'ambito degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente.

  Il comma 3 dello stesso articolo 3 dispone poi che, qualora, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, in materie oggetto della medesima, i LEP, con il relativo finanziamento, siano modificati o ne siano determinati ulteriori, la Regione e – in accoglimento di proposte contenute nel parere espresso dalla Conferenza unificata nella seduta del 2 marzo 2023 sul disegno di legge in esame - gli enti locali interessati sono tenuti all'osservanza di tali livelli essenziali, subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti LEP. Conseguentemente, il comma in esame chiarisce che a seguito dell'eventuale modifica o revisione dei LEP, l'effettivo rispetto degli stessi LEP è subordinato al preventivo finanziamento dei corrispondenti nuovi o maggiori

oneri, anche con riferimento alle materie già oggetto di trasferimento nell'ambito delle intese fra Stato e Regioni.

Pertanto, la verifica dell'impatto finanziario della revisione in questione e della rispondenza al dettato dell'articolo 81 della Costituzione è rimessa ai provvedimenti con i quali sarà disposta la revisione stessa;

- l'**articolo 4**, comma 1, con disposizioni naturalmente riferite all'intero territorio nazionale, stabilisce i princìpi per il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, attinenti a materie o ambiti di materie riferibili ai LEP: tale trasferimento può avvenire, in via generale, solo dopo la determinazione dei LEP e dei relativi costi e fabbisogni standard. Al riguardo, si rappresenta la neutralità dell'operazione in esame atteso che il trasferimento di risorse dovrà necessariamente tenere conto delle disponibilità finanziarie, umane e strumentali all'atto di conferimento delle funzioni da trasferire dalle Amministrazioni centrali interessate per materia alle Regioni con le quali l'intesa è stata perfezionata. Al secondo periodo, il medesimo comma precisa comunque che, nel caso in cui la determinazione dei LEP determini nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si potrà procedere all'adozione dei relativi DPCM di determinazione dei LEP e al conseguente trasferimento di funzioni solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle necessarie risorse finanziarie coerenti con gli obiettivi di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio.

  Il comma 2 contiene una clausola di garanzia, disponendo che il trasferimento delle funzioni non riferibili ai LEP, con le relative risorse, strumentali e finanziarie, può essere effettuato, secondo le modalità, le procedure e i tempi indicati nelle singole intese, nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente, dalla data della entrata in vigore della legge in commento e, quindi, nel rispetto dalla clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 8;

- l'**articolo 5** reca disposizioni di principio.

  Il comma 1 riguarda l'attribuzione da parte di una Commissione paritetica delle risorse finanziarie, umane e strumentali necessarie per l'esercizio da parte delle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, dalle quali non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Al comma 2 si specifica che il finanziamento delle funzioni attribuite, le cui modalità sono definite dall'intesa, avviene attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali a livello regionale, in modo tale da consentire l'integrale finanziamento delle funzioni attribuite, nel rispetto dell'articolo 17 della legge n. 196 del 2009 e dell'articolo 119, quarto comma, della Costituzione; anche a tale comma non conseguono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

- l'**articolo 6** prevede che le funzioni trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, possano essere attribuite a Comuni, Province e Città metropolitane dalla stessa Regione, nel rispetto dell'articolo 118 della Costituzione, insieme con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, ferme restando le funzioni fondamentali degli enti locali, con le connesse risorse, nei termini di cui alla normativa vigente.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

- l'**articolo 7** reca disposizioni riguardanti la durata delle intese, nonché la fase di relativo monitoraggio. In particolare, in aderenza al parere espresso dalla Conferenza unificata del 2 marzo 2023, quest'ultima riceverà annualmente un'informativa da parte di ciascuna Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, del disegno di legge stesso, in ordine agli esiti della valutazione ad essa spettante degli oneri finanziari derivanti dall'esercizio delle funzioni legate all'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio e coerentemente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica.

  Alle previsioni in esame non conseguono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

- l'**articolo 8** contiene le clausole finanziarie, specificando al comma 1 che l'attuazione del disegno di legge proposto e di ciascuna intesa che dovesse essere approvata, con la relativa legge, in sua attuazione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Quanto previsto potrà essere riscontrato nel procedimento di attuazione delle singole intese, trattandosi di una disposizione volta ad orientare le future attività negoziali nonché il futuro legislatore. In particolare, tale risultato discende dall'assenza di disposizioni di spesa, non occorrendo cioè verificare se queste ultime siano presenti, ma generino un saldo positivo o almeno non negativo grazie all'operare congiunto con contestuali disposizioni di risparmio. È astrattamente possibile, invece, che si generino oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica per effetto della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e dei relativi costi e fabbisogni standard. Premesso che si tratta di un processo che, per un verso, precede le singole iniziative di accesso ad assetti di autonomia differenziata e le trascende sul piano degli obiettivi, che sono più generali (con particolare riferimento al "pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni" esplicitato dall'articolo 1, comma 2, dell'intervento normativo); e che, per altro verso, esso è toccato solo in misura molto limitata dal disegno di legge proposto, in quanto già quasi completamente disciplinato, sul piano procedimentale, dalle citate disposizioni della legge di bilancio per l'anno 2023, s'intendono pienamente applicabili all'esigenza di finanziamento di tali nuovi o maggiori oneri i meccanismi contemplati in via generale dall'articolo 17 della legge n. 196 del 2009, dunque in piena conformità con le disposizioni costituzionali in materia di copertura finanziaria delle leggi di cui all'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, fermo restando il rispetto degli equilibri di bilancio. Per le singole Regioni che non siano parte dell'intesa, è garantita l'invarianza finanziaria nonché il finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare le previsioni di cui all'articolo 119, commi terzo, quinto e sesto, della Costituzione, concernenti, rispettivamente, la perequazione ordinaria e gli interventi speciali. Si tratta di disposizione che non comporta di per sé alcuna previsione di risorse aggiuntive. La norma precisa, infine, che le intese, in ogni caso, non possono pregiudicare l'entità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni.

Anch'essa non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri;

- l'**articolo 9** prevede, al comma 1, misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione della solidarietà sociale di carattere programmatico e dell'insularità. A seguito del parere della Conferenza unificata, si prevede che il Governo informi la medesima Conferenza, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, circa le attività poste in essere a fini perequativi, dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, indicati dal comma 1 dello stesso articolo 9.

  Dalle disposizioni di tale articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

- l'**articolo 10** reca, infine, le disposizioni transitorie e finali, che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Ministero
dell'Economia e delle Finanze
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

Analisi tecnico-normativa

Amministrazione proponente: Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Titolo: "*Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario*"

Referente dell'amministrazione proponente: Settore Legislativo

PARTE I.
ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'intervento normativo delinea il procedimento da seguire per l'adozione (e susseguenti interlocuzioni procedurali con le Camere) delle intese con le Regioni a statuto ordinario per l'accesso alle forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, che dispone espressamente soltanto in ordine alla successiva approvazione, con legge, a maggioranza assoluta delle due Camere. L'intervento si estende, inoltre, da una parte al tema della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, già previsto quale condizione preliminare dall'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per il 2023), la cui disciplina è completata dall'intervento normativo proposto; dall'altra parte, al processo di trasferimento delle funzioni oggetto delle intese e delle connesse risorse umane, strumentali e finanziarie.

L'adozione di una disciplina unitaria e organica è necessaria alla luce tanto del ricordato silenzio serbato dalle disposizioni costituzionali, quanto dall'esigenza di assicurare che i procedimenti attinenti a ciascuna singola Regione siano omogenei e coordinati. Tale esigenza risulta ancora più compiuta al termine del parere della Conferenza unificata del 2 marzo 2023.

L'intervento normativo si inquadra nell'alveo del programma di Governo, come attestato dalla corrispondenza con le dichiarazioni programmatiche del Governo Meloni pronunciate e depositate in Parlamento il 25 ottobre 2022, nella parte in cui esprimono il fermo proposito di "*dare seguito al processo virtuoso di autonomia differenziata già avviato da diverse regioni italiane secondo il dettato costituzionale e in attuazione dei principi di sussidiarietà e solidarietà, in un quadro di coesione nazionale*".

A tali ultimi obiettivi contribuiscono, in modo particolare, le disposizioni dell'articolo 9 dell'intervento normativo proposto, in materia di misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il contenuto specifico dell'intervento normativo, attinente al procedimento applicabile ai fini della determinazione delle intese con le singole regioni, interviene su un quadro normativo nazionale sostanzialmente assente.

In ordine, invece, agli altri profili ricordati al punto 1) (previa determinazione dei LEP e percorsi per il trasferimento delle funzioni e connesse risorse), il quadro normativo nazionale assunto a riferimento include la legge 5 maggio 2009, n. 42 ("*Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione*"), e le relative disposizioni di attuazione delle numerose deleghe legislative ivi contenute, con particolare riferimento a quelle dei decreti legislativi 6 maggio 2011, n. 68 ("*Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario*") e 31 maggio 2011, n. 88 ("*Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42*"), soprattutto con riguardo, rispettivamente, agli articoli 5 e 9 dell'intervento proposto.

Inoltre, nella parte in cui conferma che l'apertura dei percorsi per la stipulazione delle intese presuppone la determinazione dei LEP nelle materie indicate dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, secondo l'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e completa la citata disciplina, l'intervento normativo rende possibile un'alterazione degli atti già vigenti cui risulta affidata, in talune materie, la determinazione dei LEP. Per quanto riguarda la definizione dei LEP in materia di tutela della salute, resta fermo il quadro normativo relativo ai livelli essenziali di assistenza – LEA, già disciplinati dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 nonché dal D.P.C.M. 12 gennaio 2017. Restano altresì ferme le procedure di aggiornamento dei LEA disciplinate dall'articolo 1, comma 554 e seguenti, della legge n. 208/2015, nonché il sistema di monitoraggio vigente nel settore sanitario, come già convenuto nelle Intese Stato-Regioni di settore e conseguenti normative di riferimento.

Sotto ulteriori ma connessi profili, il testo fa più volte riferimento, confermandone con chiarezza la validità e l'applicabilità, alle disposizioni sulle coperture finanziarie e relativa documentazione istruttoria (ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196, spec. articolo 17).

Infine, nella parte in cui dettaglia il processo antecedente al deposito in Parlamento dei disegni di legge di recepimento delle intese ai fini dell'approvazione costituzionalmente prevista, l'intervento normativo fa riferimento all'istituto del parere da assumersi nella sede della Conferenza unificata, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, unendovi un richiamo ai susseguenti atti di indirizzo espressi dai competenti organi parlamentari, alla cui autonomia pertiene l'individuazione delle forme e dei modi. Sulla successiva determinazione definitiva della singola Regione è lasciata all'autonomia statutaria della stessa l'individuazione di modalità e forme dell'approvazione del relativo schema, prevedendosi soltanto che sia assicurata la consultazione degli enti locali, secondo apposita modificazione applicata a seguito del parere reso dalla Conferenza unificata il 2 marzo 2023.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'intervento normativo proposto non reca novelle a testi normativi già appartenenti all'ordinamento giuridico, né provoca effetti di abrogazione tacita o implicita. Si segnala soltanto l'articolo 3, comma 2, che completa con il parere parlamentare la procedura per la preliminare determinazione dei LEP, per il resto già delineata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Spetta alla legge indicare le materie o ambiti di materie LEP.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento normativo proposto è specificamente volto a costruire percorsi costanti e organici attorno ai processi di accesso all'autonomia differenziata di cui alle citate disposizioni costituzionali dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, ivi introdotta con la riforma di cui alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e sede di un'importante espressione del principio autonomistico fissato fin dal 1948 all'articolo 5 della Costituzione medesima, in ogni caso attestandosi sui soli segmenti della complessa procedura esulanti dalla sfera di competenza riservata all'autonomia regolamentare del Parlamento ai sensi dell'articolo 64 della Costituzione. L'articolo 2, ai commi 4 e 5, dell'intervento proposto evoca in modo generale il coinvolgimento delle Camere, attraverso gli atti di indirizzo espressi dai competenti organi parlamentari, in ordine allo schema di intesa su cui siano arrivati a convergere il Governo e la singola Regione interessata, contemperando nella previsione di un termine di sessanta giorni le coesistenti esigenze di adeguato coinvolgimento parlamentare già nella fase che precede la stipulazione dell'intesa (oltre che in quella di esame parlamentare della stessa ai fini dell'eventuale approvazione, lasciata all'autonomia delle Camere) e di speditezza dell'*iter* di stipulazione. Comunque, accanto a questa forma di riconoscimento dell'autonomia parlamentare in ordine a forme e modi del coinvolgimento già in fase antecedente all'esame parlamentare del disegno di legge, la norma prefigura, a sostegno della sostanza delle indicazioni provenienti da parte parlamentare, una riapertura, a cura del Governo, del negoziato con la Regione interessata, prima della deliberazione definitiva del Consiglio dei ministri e sottoscrizione del Presidente del Consiglio dei ministri e del Presidente della Giunta regionale.

La disciplina specificamente dettata dall'intervento proposto invera le determinazioni finalistiche asserite fin dall'esordio (articolo 1, comma 1), che si focalizza espressamente sul "*rispetto dei principi di unità giuridica ed economica, indivisibilità e autonomia e in attuazione del principio di decentramento amministrativo*" sottesi all'articolo 5 della Costituzione e sull'esigenza di "*favorire la semplificazione delle procedure, l'accelerazione procedimentale, la sburocratizzazione, la distribuzione delle competenze che meglio si conformi ai principi di sussidiarietà e differenziazione*", rispettivamente sostenuti dall'articolo 97 della Costituzione, in tema di buon andamento dell'attività amministrativa, ed evocati già dall'articolo 118 della Costituzione, con riferimento alla distribuzione della generalità delle funzioni amministrative, tipologia di funzioni pubbliche costituente la gran parte dell'oggetto su cui le Regioni interessate possono pervenire, nelle materie previste, a forme e condizioni particolari di autonomia. Sono richiamati anche i fondamentali obiettivi costituzionalmente fissati in termini generali per l'ordinamento finanziario territoriale, quali la promozione dello sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, la rimozione degli squilibri economici e sociali, la promozione dell'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali e quello di più recente introduzione nel testo dell'articolo 119 della Costituzione (legge costituzionale 7 novembre 2022, n. 2), il riconoscimento dell'insularità.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

La compatibilità dell'intervento con le competenze regionali è piena e assoluta proprio perché esso si pone lo scopo specifico (e predispone un quadro giuridico idoneo al raggiungimento di tale scopo) di consentire e rendere equilibrato e organico l'accesso di ogni Regione interessata ad assetti di autonomia differenziata. In particolare, è espressamente mantenuta salva, nei limiti di quanto vi competa secondo la Costituzione stessa, l'autonomia

statutaria delle Regioni ai fini della definizione della posizione da rappresentare alla controparte dell'intesa, il Governo.

Gli enti locali, come esplicitato dallo stesso articolo 6 dell'intervento proposto, potranno senz'altro veder alterate le proprie concrete sfere di attribuzioni a valle delle determinazioni delle singole Regioni in ordine alle nuove funzioni ricevute in attuazione dell'intesa approvata, nel rispetto comunque dei principi che danno corpo all'autonomia loro attribuita dall'articolo 114 della Costituzione e, in ogni caso, ferma restando la determinazione delle funzioni fondamentali spettante alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.

Con riferimento alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, è espressamente previsto (articolo 10) un richiamo alle disposizioni transitorie di cui all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, a norma del quale le disposizioni della medesima riforma costituzionale trovano applicazione anche alle predette Autonomie soltanto nella misura in cui risultino ampliative dell'autonomia loro assicurata dai rispettivi Statuti.

Si precisa che la scelta (articolo 2, comma 4, dell'intervento normativo) di sottoporre ogni schema preliminare di intesa alla Conferenza unificata per l'espressione del parere, subito prima del predetto coinvolgimento delle Camere, è volta ad assicurare la maggior possibile condivisione in sede multilaterale, con riferimento all'intero quadro delle Autonomie territoriali, di un percorso pure concepito dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione in termini di bilateralità (Governo-singola Regione): previsioni finalizzate ad assicurare anche per via procedurale che le singole iniziative di accesso ad approdi di autonomia differenziata non si ripercuotano in termini di impatto negativo sul resto del sistema delle Autonomie territoriali, sul piano dell'assetto delle competenze come su quello dei diritti civili e sociali comunque coinvolti. Tale esigenza risulta ulteriormente accentuata in considerazione delle modificazioni apportate all'*iter* di approvazione dell'intesa in accoglimento di alcune proposte avanzate nell'ambito del parere della Conferenza unificata del 2 marzo 2023.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

L'intervento normativo, delineando successivi, eventuali percorsi procedimentali in tal senso, non procede direttamente all'allocazione di funzioni amministrative statali in capo a enti territoriali territorialmente sottordinati, per cui non vengono direttamente in rilievo i criteri in merito previsti dall'articolo 118 della Costituzione. Questi ultimi sono, nondimeno, espressamente richiamati tanto dal citato articolo 1, comma 1, quanto dal citato articolo 6 (relativo alla possibilità, per le Regioni accedute alle forme e condizioni particolari di autonomia stabilite dalla rispettiva intesa approvata con legge, di attribuire ai rispettivi Enti locali le funzioni amministrative loro trasferite dallo Stato in attuazione delle intese), con un livello di completezza e organicità ancora maggiore in esito al parere della Conferenza unificata del 2 marzo 2023.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Nella parte in cui (richiama e completa la più volte citata legge di bilancio per il 2023 nella parte che) detta la disciplina di determinazione dei LEP, l'intervento proposto prevede

l'utilizzo di uno schema procedurale culminante nello strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che coniuga le esigenze di agilità e flessibilità con quelle di adeguata condivisione anche tra livelli territoriali di governo delle determinazioni in ordine al genuino contenuto dei diritti civili e sociali comunque toccati dalle procedure in parola e, del resto, assume a paradigma il processo già da tempo applicato per la determinazione dei citati LEA in ambito sanitario (da ultimo disciplinato dall'articolo 1, comma 554, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208) proprio per l'idoneità ad aprire il proprio *iter* a coinvolgimenti istituzionali della dovuta pregnanza.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'*iter*.

Risultano attualmente presentati i progetti di legge A.S. 62 Boccia e A.S. 273 Martella, entrambi per l'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione, mentre A.S. 542 Martella, A.C. 277 Morassut e A.C. 921 Provenzano recano, tra l'altro, modificazioni al medesimo.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

La disposizione costituzionale, non avendo avuto mai applicazione compiuta (segnalandosi soltanto l'avvio dell'*iter* per come disciplinato dal solo articolo 116, terzo comma, della Costituzione, con le bozze di intesa sottoscritte tra il Governo e ciascuna delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto il 28 febbraio 2018), non ha avuto occasione di suscitare il consolidamento di indicazioni giurisprudenziali.

In merito ai collaterali ma centrali profili ricordati al punto 1) (previa determinazione dei LEP e percorsi per il trasferimento delle funzioni e connesse risorse), si segnala la piena conformità del procedimento già delineato dalla più volte citata legge di bilancio per il 2023 (e completata dall'articolo 3 dell'intervento proposto) alla consolidata giurisprudenza costituzionale sull'intensità della partecipazione formalizzata (in intesa) delle Autonomie territoriali in ordine ai processi giuridici di determinazione dei LEP, con particolare riferimento alla materia maggiormente oggetto di attenzioni nella prassi (assistenza sanitaria: v. sentenze nn. 88 del 2003, 134 del 2006 e 98 del 2007 della Corte costituzionale), da ritenersi applicabile in relazione alla generalità delle numerose e ampie materie di interesse dell'intervento normativo (quelle indicate dallo stesso articolo 116, terzo comma, della Costituzione).

PARTE II.
CONTESTO NORMATIVO EUROPEO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Non si ravvisano profili di contatto tra la disciplina, essenzialmente procedurale, contenuta nell'intervento normativo proposto e l'ordinamento europeo, che è, invece, fortemente rilevante, sul piano dei contenuti, in merito alla gran parte delle numerose e ampie materie su cui le intese per l'autonomia differenziata possono vertere.

La disciplina procedurale tracciata dall'intervento normativo è da ritenersi idonea ad assicurare che le determinazioni che saranno caso per caso assunte ai fini della definizione di nuovi assetti nella distribuzione delle funzioni amministrative tra i livelli territoriali di

governo non pongano in discussione la necessaria conformità delle stesse ai principi e alle regole dell'ordinamento europeo.

L'intervento normativo proposto presenta una pronunciata ed esplicita coerenza generale con il principio di sussidiarietà c.d. verticale, di derivazione europea, tanto con riferimento alle specifiche scelte di ridistribuzione delle funzioni che ciascuna intesa è chiamata a inverare, quanto negli aspetti che vi si accompagnano (es. la successiva riallocazione a livello locale per mano della singola Regione, in attuazione dell'intesa approvata).

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non si ravvisano elementi di interesse.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Non si ravvisano profili di contatto tra la disciplina, essenzialmente procedurale, contenuta nell'intervento normativo proposto e gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non si ravvisano elementi di interesse.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non si ravvisano elementi di interesse.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

In materia di autonomia differenziata, il caso di maggiore interesse è rappresentato dall'ordinamento spagnolo, nel quale un catalogo di competenze esclusive dello Stato centrale e un catalogo di competenze proprie di tutti gli enti territoriali del primo livello periferico (*Comunidades autónomas*) convivono con la possibilità, per ciascuna singola *Comunidad*, di assumere competenze nelle ulteriori materie, mediante una fonte (legge statutaria) che presenta significative analogie rispetto a quella di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (legge da approvarsi a maggioranza assoluta del Parlamento nazionale), mentre maggiori differenze possono sussistere tra il generale percorso tracciato dalla Costituzione italiana e le predette leggi statutarie (a cui, al di là della fase di sua prima applicazione, la Costituzione spagnola rimette la definizione della parte dell'*iter* che precede l'esame del progetto di legge organica da parte del Parlamento nazionale). Importanti analogie si rilevano anche nella centralità, in sede attuativa, soprattutto con riferimento al tema delle risorse per l'esercizio delle funzioni di nuova acquisizione, attribuita a organismi collaborativi bilaterali, che si combinano con istanze di condivisione multilaterale specialmente dopo il parere resto dalla Conferenza unificata del 2 marzo 2023.

PARTE III.
ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il testo non presenta definizioni normative, con la parziale eccezione di quella che attiene al più volte ricordato elemento presupposto della previa determinazione dei LEP, i quali sono definiti ma nei termini comunque già introdotti nell'ordinamento giuridico dal più volte ricordato articolo 1, comma 791, della legge n. 197/2022 (v. articolo 1, comma 2, del disegno di legge).

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Il testo si conforma alle regole di *drafting* e soddisfa l'esigenza di rendere chiari e certi i contenuti normativi a cui si fa richiamo mediante i riferimenti normativi, anche con l'ausilio di elementi esplicativi posti a complemento di ciascun riferimento in senso stretto.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Il testo non contiene novelle legislative.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Il testo non contiene effetti abrogativi impliciti. Si segnala soltanto l'articolo 3, comma 2, che completa con il parere parlamentare la procedura per la preliminare determinazione dei LEP per il resto già delineata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Nella parte in cui (completando la disciplina di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che è transitoria) prefigura uno specifico episodio, organico e di importanti dimensioni, di determinazione di LEP eventualmente già dettati in passato, l'intervento normativo proposto opera in deroga alla disciplina prevista per ciascun singolo settore.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

La verifica ha dato esito negativo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

La già vigente disciplina in tema di (ri)determinazione dei LEP, che l'intervento proposto si limita a richiamare e completare (v. articolo 3, commi 1 e 2), confermandola quale prodromo necessario di ogni iniziativa per l'autonomia differenziata, prevede lo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nel cui *iter* di approvazione l'intervento proposto (al pari delle ripetute disposizioni della legge di bilancio per l'anno 2023 già vigenti, quindi opportunamente non alterate dal disegno di legge proposto) sono previsti termini di cui è stata vagliata la congruità, nella prospettiva del miglior contemperamento tra ampiezza e profondità della condivisione tra i vari attori istituzionali coinvolti e speditezza dell'*iter* complessivo.

Ciò vale anche per i termini previsti all'interno del segmento procedurale che precede la presentazione alle Camere del disegno di legge di approvazione dell'intesa stipulata; il susseguente *iter legis* propriamente detto, con le modalità e gli eventuali termini a cui possa essere assoggettato, ridonda nella sfera intangibile dell'autonomia (regolamentare) delle Camere.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Il coinvolgimento dell'ISTAT, così come di altri organismi quali la Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'articolo 1, comma 29-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, Società Soluzioni per il sistema economico - SOSE Spa, la struttura tecnica di supporto alla Conferenza delle regioni e delle province autonome presso il Centro interregionale di studi e documentazione (CINSEDO) delle regioni, nonché dell'apposita Segreteria tecnica posta a supporto della Cabina di regia ivi *ad hoc* istituita, destinata ad avvalersi di ogni possibile sistema informativo e di rielaborazione statistica dei dati economici e finanziari pertinenti, è contemplato dalle più volte ripetute disposizioni della legge di bilancio per il 2023, che il disegno di legge proposto, condividendole, si limita a richiamare e non alterare.

Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

Provvedimento: Schema di disegno di legge recante "Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario"

Amministrazione competente: Ministro per gli affari regionali e le autonomie

Referente dell'amministrazione competente: Settore legislativo

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI:

L'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, come modificato dall'articolo 2, comma 2, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, sancisce che, nelle materie in esso richiamate, con legge dello Stato è possibile procedere all'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario che ne facciano richiesta, fermo restando il rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 119 della Costituzione. Il medesimo comma, inoltre, specifica la procedura per l'approvazione della legge, la quale deve avvenire a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera sulla base di un'intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

L'attuazione di tale disposizione ha, tuttavia, presentato delle criticità a causa della mancanza di un quadro unitario di riferimento, in grado di assicurare, in caso di avvio del processo di differenziazione delle competenze fra Regioni, il rispetto degli obiettivi di autonomia e decentramento che si collocano alla base della citata norma costituzionale e dei principi di unità ed indivisibilità della Repubblica di cui all'articolo 5 della Costituzione.

In questo contesto, dunque, si colloca l'intervento normativo proposto, che, allo scopo di dare attuazione alle citate disposizioni dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, si propone di definire in modo coerente gli obiettivi e le previsioni a cui lo Stato deve attenersi in sede di elaborazione delle intese con le singole Regioni interessate.

Il testo è il risultato di un lungo confronto e processo istruttorio, che, a partire dal contributo fornito dalle tre Regioni (Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto) che per prime, già nel 2017, hanno avanzato formalmente compiute richieste di accesso ad assetti di autonomia differenziata, ha poi visto il coinvolgimento di diversi soggetti istituzionali, tra cui le altre Regioni e la Conferenza delle Regioni.

Sezione 1 – CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

L'articolo 116, terzo comma, della Costituzione demanda ad una c.d. legge rinforzata l'introduzione nell'ordinamento giuridico di ciascuna intesa fra Stato e Regioni, recante l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a statuto ordinario che ne abbiano fatto richiesta, ma non fornisce ulteriori indicazioni su aspetti come il procedimento, preliminare e successivo, la definizione del contesto generale nel quale operare (es. previa determinazione dei LEP) e i corollari in fatto di concreto trasferimento delle funzioni. Il disegno di legge intende, quindi, farsi carico di tali esigenze, delineando nel dettaglio la procedura finalizzata a dare attuazione alle richieste di autonomia differenziata presentate da alcune Regioni, muovendosi in ogni caso nell'ambito dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dalla Costituzione. In questa ottica, come accennato, l'intervento normativo proposto subordina l'attribuzione delle ulteriori forme e condizioni di autonomia alle Regioni a statuto ordinario alla previa definizione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che, in base all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, al servizio della cui determinazione è già stata prevista, dall'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per il 2023), la

costituzione di un'apposita Cabina di regia.

La prospettiva seguita è quella di una legge di attuazione che, fissando un procedimento organico, orientato alla condivisione tra i diversi attori coinvolti e le variegate esigenze istituzionali e di politiche pubbliche rispettivamente rappresentate, sia destinata a essere costantemente seguita per ogni iniziativa regionale per l'accesso all'autonomia differenziata.

Nella perdurante inattuazione di tali processi, il pluralismo territoriale italiano è rimasto finora esposto a criticità di ordine sostanziale che attengono alla collocazione del regionalismo differenziato nell'economia complessiva della riforma del Titolo V, nel quadro dell'articolo 5 della Costituzione, che fissa un modello di Stato unitario, ma anche aperto alle istanze dell'autonomia territoriale e del "più ampio decentramento amministrativo", evidentemente accolto quale strumento per il "buon andamento dell'amministrazione" di cui all'art. 97 della Costituzione.

In sostanza, la ricordata inerzia attuativa ha finora impedito che fossero messe a frutto le opportunità dischiuse dalla differenziazione tra un territorio e l'altro nell'attribuzione e nell'esercizio delle funzioni pubbliche: il sistema delle autonomie è rimasto attestato su un assetto statico del tutto omogeneo, pur in presenza di inclinazioni amministrative e di condizioni di contesto non altrettanto omogenee, come costantemente rivelato dalla generalità degli indicatori statistici. Soprattutto, l'assunzione di forme e condizioni particolari di autonomia per determinate funzioni da parte di determinate regioni rispetto alle altre, se accompagnata, nelle amministrazioni territoriali interessate, dalle necessarie capacità di programmazione, organizzazione ed espletamento delle funzioni e dei servizi di interesse, promette di liberare maggiormente le possibilità di sviluppo economico, sociale, civile e culturale di tali territori: simili sviluppi si traducono in vantaggi destinati anche alle altre parti del territorio nazionale.

Pertanto, trattenere su assetti istituzionali omogenei anche le autonomie territoriali che, con gli opportuni interventi e connesse contrappesi, sarebbero capaci di trainare ancora di più lo sviluppo dell'intero Paese finisce per limitarne i livelli di sviluppo, senza per questo riuscire a superare i significativi divari territoriali tradizionali e ancora presenti. Al tempo stesso, vanno accompagnati gli sviluppi nel segno dell'asimmetria con la predisposizione di strumenti capaci di garantire, tanto ai cittadini delle regioni che vi accedano, quanto a quelli delle altre, che nessun diritto civile o sociale subisca lesioni capaci di attingerne i livelli essenziali. Ciò costituisce non soltanto l'evocato "contrappeso" rispetto alle iniziative di accesso all'autonomia differenziata, a vantaggio del progressivo consolidamento degli assetti sul piano dei diritti ovunque assicurati, ma costituisce anche strumento al servizio dello sviluppo socio-economico, che non procede disgiunto dalla coesione.

Sezione 2 – OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

Lo schema di disegno di legge persegue la finalità generale di stabilire gli obiettivi e le procedure a cui lo Stato deve conformarsi nella sottoscrizione delle intese con le Regioni a statuto ordinario per l'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia in base all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nel rispetto dei principi di unità giuridica ed economica, indivisibilità, autonomia e decentramento amministrativo.

Nello specifico, nel richiamo (e completamento procedurale) alle riportate disposizioni della legge di bilancio per il 2023 si prefigura la previa determinazione, d'intesa con la Conferenza unificata, dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) riguardanti i diritti civili e sociali, che, in base all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, e dei relativi costi e fabbisogni standard, ponendo tale determinazione come condizione cui subordinare l'attribuzione di ulteriori competenze alle Regioni a statuto ordinario che ne facciano richiesta. Nella medesima ottica, il provvedimento delinea nel dettaglio il percorso procedurale che dovrà accompagnare l'approvazione dell'intesa tra Stato e Regione, evidenziando la

necessità di acquisire sullo schema di intesa preliminare sia una valutazione collegiale del Consiglio dei ministri, così da consentire ad ogni articolazione ministeriale di esprimere le necessarie valutazioni in ordine alle funzioni amministrative fino ad allora intestate allo Stato, sia gli atti di indirizzo espressi dai competenti organi parlamentari sulla base di quanto stabilito dai rispettivi Regolamenti, con ciò ribadendo il cruciale ruolo del Parlamento nell'attuazione della riforma, oltre al parere della Conferenza unificata.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Gli indicatori da utilizzarsi per valutare l'effettività e gli impatti dell'intervento normativo proposto sono costituiti:

- dal rispetto delle fasi procedurali individuate per la definizione delle intese, in relazione all'attivazione formale della procedura stessa;
- dal rispetto delle disposizioni specificamente adottate in merito alla previa determinazione dei LEP (i cui esiti non dovranno essere posti in discussione dalle modifiche che l'ordinamento giuridico subirà ad opera dell'approvazione delle singole intese, di cui, anzi, dovranno costituire ulteriore strumento) e al trasferimento del corredo di risorse umane, strumentali e finanziarie al seguito delle funzioni riallocate;
- dall'adeguatezza (e dall'effettiva osservanza) dello specifico modello di finanziamento a regime che sarà prescelto da ciascuna intesa, nell'alveo delle modalità prefigurate dall'articolo 5, comma 2, che (nel rimettere alle stesse intese concluse fra Stato e Regione la fissazione delle modalità di finanziamento delle funzioni attribuite, in modo da consentire l'integrale finanziamento delle funzioni attribuite, in coerenza con l'articolo 119, quarto comma, della Costituzione) richiama il versatile strumento delle compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale (del tutto armonico ed equilibrato nell'ambito degli strumenti annoverati dall'articolo 119 della Costituzione), da commisurarsi, nel gettito complessivo, ai costi delle funzioni da finanziare calcolati secondo il criterio del fabbisogno *standard* laddove tali funzioni riguardino materie o ambiti di materie interessati dai LEP.

Sezione 3 – OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

Un intervento normativo volto ad attuare la disposizione costituzionale più volte richiamata e ad essere osservata nello svolgimento dei singoli percorsi pattizi per l'accesso a regimi di autonomia differenziata è stato ritenuto necessario allo scopo di assicurare organicità ed equilibrio tra le diverse iniziative, e dunque ad arricchire l'approccio bilaterale Governo-Regione prefigurato dalla specifica disposizione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione con adeguamenti procedurali che riconoscessero la giusta importanza al più ampio contesto costituzionale in cui essa si situa, a partire dal ruolo del Parlamento.

L'alternativa sarebbe consistita in un'"opzione zero", ma avrebbe esposto l'istituto giuridico in esame a maggiori rischi di persistente inattuazione. Anche per la determinazione dei LEP, le varie interlocuzioni condotte (v. oltre) hanno condotto a ritenere che l'inerzia registrata (pressoché assoluta, con la parziale eccezione della materia sanitaria) a far data dalla riforma costituzionale del 2001 costituisca sufficiente attestazione della necessità dell'intervento organico proposto.

Il disegno di legge, nel delineare i processi oggetto dell'intervento proposto, prende in considerazione i vincoli costituzionali rilevanti (quali quelli in tema di copertura finanziaria delle spese, di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, di finanze regionali, di leale collaborazione) e contiene le disposizioni effettivamente necessarie a rendere ad un tempo condiviso, ponderato e spedito il percorso decisionale. I passaggi preliminari a tali percorsi (*in primis*, la previa determinazione dei LEP) hanno comportato taluni adeguamenti organizzativi già predisposti con disposizioni già entrate in vigore (legge di bilancio per l'anno 2023).

Sezione 4 – COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Gli impatti economici per i destinatari dell'intervento sono valutabili soltanto in relazione a ciascun assetto di autonomia differenziata che sarà tratteggiato da ogni intesa approvata, non direttamente in relazione agli aspetti estrinseci disciplinati dall'intervento qui proposto (la linea procedimentale da percorrere per raggiungerlo; gli *iter* delineati per la previa determinazione dei LEP e per l'individuazione e il trasferimento delle funzioni e delle connesse risorse; il modello di finanziamento a regime delle funzioni di nuova acquisizione).

Quanto osservato vale, simmetricamente, anche per gli impatti di ordine sociale.

Su entrambi i fronti, declinabili in relazione a ogni categoria di possibili destinatari (cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni), l'intervento normativo è predisposto, negli snodi in cui articola gli *iter* che delinea, in modo da favorire il raggiungimento, caso per caso, di assetti sempre massimamente rispettosi dei principi di coesione nazionale e sociale ed effettiva garanzia di adeguati livelli di prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, in modo che l'incremento del livello generale di autonomia che ciascuna Regione richiedente otterrà non si accompagni alla riduzione dell'autonomia effettivamente spettante agli altri enti territoriali e dei presupposti per l'espletamento delle funzioni pubbliche ad essi spettanti, bensì esclusivamente nella liberazione di spazi per lo sviluppo economico, sociale, culturale e civile, con beneficio dunque non limitato alla singola realtà territoriale direttamente interessata.

L'impatto che le procedure menzionate avrà sulle amministrazioni coinvolte nella conduzione dei vari percorsi istituzionali è da ritenersi percepibile già a prescindere dagli esiti delle singole iniziative pattizie. La sola riarticolazione amministrativa appositamente predisposta in merito è dettata piuttosto dalle citate disposizioni della legge di bilancio e ivi opportunamente organizzata e finanziata.

Quanto, infine, all'impatto ambientale, va considerato che allo stesso modo il rilievo conseguente potrà essere apprezzato soltanto caso per caso, nella consapevolezza che le questioni ambientali risulteranno rilevanti in via generale, non soltanto in relazione alle intese che dovessero focalizzarsi sulle materie di riferimento (tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione).

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Allo stato non sussistono specifici effetti da segnalare, verificabili in tempi ravvicinati.

In ogni caso, si rappresenta che tra le finalità perseguite dall'intervento normativo figurano la semplificazione normativa, destinata in futuro a comportare effetti anche sulle procedure in cui in cui risultano coinvolte le PMI, e la liberazione di risorse ed energie per lo sviluppo economico, sociale, culturale e civile, di cui le PMI possono ritenersi indubbiamente destinate ad essere coinvolte.

B. Effetti sulla concorrenza

Non sussistono specifici effetti da segnalare: come il già richiamato impatto ambientale, essi potranno essere apprezzati soltanto caso per caso, anche in questo caso già dovendosi procedere tenendo conto che le questioni di concorrenza potrebbero risultare rilevanti in ogni materia o ambito di materia interessato dalle singole intese approvate.

C. Oneri informativi

Non sono previsti oneri informativi a carico dei cittadini.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea.

Non si introducono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

L'assetto veicolato dall'intervento normativo proposto è stato prescelto a valle della comparazione tra le possibili scelte alternative (evitare di legiferare in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione; intervenire con disposizioni più scarne; intervenire con disposizioni più pervasive), essendosi ritenuto che esso costituisca quello più idoneo a conciliare le diverse esigenze.

Sezione 5 – MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

L'attuazione delle disposizioni, affidata alle parti che sottoscrivono l'intesa, è seguita dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, oltre che per le parti di rispettiva competenza, dal Ministero dell'economia e delle finanze per la generalità delle materie possibili e quelle specificamente coinvolte in ragione delle materie caso per caso di interesse regionale, oltre che dalle stesse amministrazioni regionali, nonché quelle locali, ai fini della valutazione dell'opportunità di riallocare a livello locale, secondo il principio di sussidiarietà, le funzioni amministrative di nuova acquisizione regionale per via pattizia.

5.2 Monitoraggio

Lo schema di disegno di legge prevede che le intese sottoscritte fra lo Stato e le singole Regioni abbiano in ogni caso una durata non superiore a dieci anni. È fatta salva la possibilità per ciascuna delle parti contraenti di richiedere la revisione o la cessazione dell'efficacia dell'intesa, sulla base delle modalità indicate dall'articolo 2 del disegno di legge. È, inoltre, specificato che, qualora al momento del verificarsi del termine di scadenza non risultino differenti volontà **espresse** dallo Stato o dalla Regione, manifestate almeno dodici mesi prima della scadenza stessa, l'intesa si intende tacitamente rinnovata per la medesima durata.

S'intende che ciascuna delle predette possibili evoluzioni dipenderà dalle considerazioni che i competenti organi politici centrali e periferici svolgeranno anche sulla base della valutazione delle politiche pubbliche che saranno progettate e implementate sotto l'egida dei nuovi assetti amministrativi.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

Nelle fasi preliminari di predisposizione del disegno di legge si è proceduto, con prosecuzione anche nel corso dell'*iter* in svolgimento all'indomani della deliberazione preliminare da parte del Consiglio dei ministri del 2 febbraio 2023, ha avuto luogo una serie ininterrotta di approfondite interlocuzioni con molteplici soggetti, quali la quasi totalità delle singole Regioni e Province autonome, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, le rappresentanze delle Autonomie locali, nonché Confindustria.

All'esito di tali consultazioni, sono emerse importanti convergenze sulle scelte più pregnanti su cui si fonda l'impianto generale del disegno di legge. Ne sono risultate, nel testo normativo, la delineazione di un quadro essenzialmente procedurale e la predisposizione di contesti e meccanismi capaci di mantenere salde le necessarie garanzie per i principi, innanzitutto costituzionali, entro cui l'autonomia differenziata si muove, quali il rigoroso rispetto dell'autonomia organizzativa e

statutaria delle singole Regioni e comunque delle Autonomie coinvolte, la scelta di non porre vincoli e limiti che non fossero già esplicitati dalle pertinenti disposizioni costituzionali, la perequazione finanziaria e la coesione territoriale e sociale, l'equità socio-economica e la solidarietà, nonché il riconoscimento dell'insularità, introdotto nell'articolo 119 della Costituzione in tempi molto recenti (legge costituzionale 7 novembre 2022, n. 2).

In particolare, si sottolinea come il coinvolgimento delle rappresentanze del sistema delle imprese, articolatosi in più riprese, risponda a un'esigenza di primaria importanza nell'economia complessiva del disegno di legge, che si propone, in ultima analisi, di creare i presupposti giuridico-istituzionali perché si liberino risorse e potenzialità nei territori interessati, in modo che il maggior livello di autonomia possa contribuire a generare sviluppo economico, sociale e civile, a beneficio dell'intero sistema-Paese.

Cornice di ogni contenuto del testo normativo è il più attento rispetto dei vincoli di bilancio, in più punti ribadito, affiancato dall'inserimento dei processi in un quadro di accurata condivisione quantomeno informativa, in sede bilaterale e multilaterale, di ogni passaggio, in funzione di un'adeguata ponderazione di ogni scelta e in ossequio al principio costituzionale di leale collaborazione.

Soprattutto quest'ultimo aspetto risulta ulteriormente accentuato grazie alle modificazioni accolte tra quelle contenute nel parere reso dalla Conferenza unificata del 2 marzo 2023.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Nel percorso di valutazione sono stati svolti i necessari approfondimenti con il supporto di esperti della materia.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge, nel rispetto dei princìpi di unità giuridica ed economica, indivisibilità e autonomia e in attuazione del principio di decentramento amministrativo e per favorire la semplificazione delle procedure, l'accelerazione procedimentale, la sburocratizzazione, la distribuzione delle competenze che meglio si conformi ai princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, definisce i princìpi generali per l'attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione.

2. L'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, relative a materie o ambiti di materie riferibili ai diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, è consentita subordinatamente alla determinazione, nella normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge o sulla base della procedura di cui all'articolo 3, dei relativi livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m)*, della Costituzione. Tali livelli indicano la soglia costituzionalmente necessaria e costituiscono il nucleo invalicabile per rendere effettivi tali diritti e per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali **e** per favorire un'equa ed efficiente allocazione delle risorse e il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali.

Art. 2.

(Procedimento di approvazione delle intese fra Stato e Regione)

1. L'atto d'iniziativa relativo all'attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, è deliberato dalla Regione, sentiti gli enti locali, secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria. L'atto è trasmesso al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie che, acquisita entro trenta giorni la valutazione dei Ministri competenti per materia e del Ministro dell'economia e delle finanze*,* anche ai fini dell'individuazione delle necessarie risorse finanziarie da assegnare ai sensi dell'articolo 14 della legge 5 maggio 2009, n. 42, avvia il negoziato con la Regione richiedente ai fini dell'approvazione dell'intesa di cui al presente articolo. Decorso il predetto termine, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie avvia comunque il negoziato.

2. L'atto o gli atti d'iniziativa di ciascuna Regione possono riguardare una o più materie o ambiti di materie.

3. Lo schema di intesa preliminare negoziato tra Stato e Regione, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini di cui all'articolo 8, è approvato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Alla riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente della Giunta regionale interessata.

4. Lo schema di intesa preliminare di cui al comma 3 è immediatamente trasmesso alla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per l'espressione del parere, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Dopo che il parere è stato reso dalla Conferenza unificata e comunque decorso il relativo termine, lo schema di intesa preliminare è immediatamente trasmesso alle Camere per l'esame da parte dei competenti organi parlamentari, che si esprimono con atti di indirizzo, secondo i rispettivi regolamenti, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di intesa preliminare, udito il Presidente della Giunta regionale interessata.

5. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, valutato il parere della Conferenza unificata e sulla base degli atti di indirizzo di cui al comma 4 e comunque

una volta decorso il termine di sessanta giorni, predispone lo schema di intesa definitivo al termine di un ulteriore negoziato, ove necessario. Lo schema di intesa definitivo è trasmesso alla Regione interessata, che lo approva secondo le modalità e le forme stabilite nell'ambito della propria autonomia statutaria, assicurando la consultazione degli enti locali. Entro trenta giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione da parte della Regione, lo schema di intesa definitivo, corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche ai fini del rispetto dell'articolo 8, comma 1, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è deliberato dal Consiglio dei ministri.

6. Con lo schema di intesa definitivo, il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, delibera un disegno di legge di approvazione dell'intesa, che vi è allegata. Alla seduta del Consiglio dei ministri per l'esame dello schema di disegno di legge e dello schema di intesa definitivo partecipa il Presidente della Giunta regionale interessata.

7. L'intesa definitiva, dopo l'approvazione del Consiglio dei ministri, è immediatamente sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Presidente della Giunta regionale.

8. Il disegno di legge di cui al comma 6, cui è allegata l'intesa, è immediatamente trasmesso alle Camere per la deliberazione, ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Art. 3.

(Determinazione dei LEP ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione)

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (LEP) e i relativi costi e fabbisogni *standard* sono determinati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 791 a 801, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nelle materie o negli ambiti di materie indicati con legge.

2. Dopo l'acquisizione dell'intesa della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 1, comma 796, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e comunque decorso il relativo termine di trenta giorni, ciascuno schema di decreto è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere. Il parere è reso entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto. Il Presidente del Consiglio dei ministri, valutato il contenuto dell'intesa della Conferenza unificata e del parere delle Camere e comunque una volta decorso il termine di quarantacinque giorni per l'espressione del parere di queste ultime, adotta il decreto, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. Qualora, successivamente alla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa, in materie oggetto della medesima, i LEP, con il relativo finanziamento, siano modificati o ne siano determinati ulteriori, la Regione e gli enti locali interessati sono tenuti all'osservanza di tali livelli essenziali subordinatamente alla corrispondente revisione delle risorse relative ai suddetti LEP secondo le modalità di cui all'articolo 5.

Art. 4.

(Trasferimento delle funzioni)

1. Il trasferimento delle funzioni, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, concernenti materie o ambiti di materie riferibili ai LEP di cui all'articolo 3, può essere effettuato, secondo le modalità e le procedure di quantificazione individuate dalle singole intese, soltanto dopo la determinazione dei medesimi LEP e dei relativi costi e fabbisogni *standard*. Qualora dalla determinazione dei LEP di cui al primo periodo derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si può procedere al trasferimento delle funzioni solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie coerenti con gli obiettivi programmati di finanza pubblica e con gli equilibri di bilancio.

2. Il trasferimento delle funzioni relative a materie o ambiti di materie diversi da quelli di cui al comma 1, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, può essere effettuato, secondo le modalità, le procedure e i tempi indicati nelle singole intese, nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

(Princìpi relativi all'attribuzione delle risorse finanziarie, umane e strumentali corrispondenti alle funzioni oggetto di conferimento)

1. Le risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per l'esercizio da parte delle Regioni di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sono determinate da una Commissione paritetica Stato-Regione, disciplinata dall'intesa di cui all'articolo 2. Fanno parte della Commissione, per lo Stato, un rappresentante del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, un rappresentante del Ministro dell'economia e delle finanze e un rappresentante per ciascuna delle amministrazioni competenti e, per la Regione, i corrispondenti rappresentanti regionali.

2. L'intesa di cui all'articolo 2 individua le modalità di finanziamento delle funzioni attribuite attraverso compartecipazioni al gettito di uno o più tributi erariali maturato nel territorio regionale, nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 119, quarto comma, della Costituzione.

Art. 6.

(Ulteriore attribuzione di funzioni amministrative a enti locali)

1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione possono essere attribuite, nel rispetto del principio di leale collaborazione, a Comuni, Province e Città metropolitane dalla medesima Regione, in conformità all'articolo 118 della Costituzione, contestualmente alle relative risorse umane, strumentali e finanziarie.

2. Restano ferme, in ogni caso, le funzioni fondamentali degli enti locali, con le connesse risorse umane, strumentali e finanziarie, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione.

Art. 7.

(Durata delle intese e successione di leggi nel tempo. Monitoraggio)

1. L'intesa di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione indica la propria durata, comunque non superiore a dieci anni. Con le medesime modalità previste nell'articolo 2, su iniziativa dello Stato o della Regione interessata, l'intesa può essere modificata. L'intesa può prevedere inoltre i casi e le modalità con cui lo Stato o la Regione possono chiedere la cessazione della sua efficacia, che è deliberata con legge a maggioranza assoluta delle Camere.

2. Alla scadenza del termine di durata, l'intesa si intende rinnovata per un uguale periodo, salvo diversa volontà dello Stato o della Regione, manifestata almeno dodici mesi prima della scadenza.

3. Ciascuna intesa individua i casi in cui le disposizioni statali vigenti nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, oggetto di intesa con una Regione, approvata con legge, continuano ad applicarsi nei relativi territori della Regione fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali disciplinanti gli ambiti oggetto dell'intesa.

4. La Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, il Ministero dell'economia e delle finanze o la Regione possono, anche congiuntamente, disporre verifiche su specifici profili o settori di attività oggetto dell'intesa con riferimento alla garanzia del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni, nonché il monitoraggio delle stesse**,** e a tal fine ne concordano le modalità operative.

5. La Commissione paritetica di cui all'articolo 5, comma 1, procede annualmente alla valutazione degli oneri finanziari derivanti, per ciascuna Regione interessata, dall'esercizio delle funzioni e dall'erogazione dei servizi connessi alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, secondo quanto previsto dall'intesa, in coerenza con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica e, comunque, garantendo l'equilibrio di bilancio. La Commissione paritetica fornisce alla Conferenza unificata adeguata informativa degli esiti della valutazione degli oneri finanziari.

6. Le disposizioni statali successive alla data di entrata in vigore delle leggi di approvazione di intese osservano le competenze legislative e l'assegnazione delle funzioni amministrative nonché le ulteriori disposizioni contenute nelle intese.

Art. 8.

(Clausole finanziarie)

1. Dall'applicazione della presente legge e di ciascuna intesa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, il finanziamento dei LEP sulla base dei relativi costi e fabbisogni *standard* è attuato nel rispetto dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e degli equilibri di bilancio.

3. Sono garantiti l'invarianza finanziaria, in relazione alle intese approvate con legge in attuazione dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, per le singole Regioni che non siano parte dell'intesa, nonché il finanziamento delle iniziative finalizzate ad attuare le previsioni di cui all'articolo 119, terzo, quinto e sesto comma, della Costituzione. Le intese, in ogni caso, non possono pregiudicare l'entità delle risorse da destinare a ciascuna delle altre Regioni.

Art. 9.

(Misure perequative e di promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale)

1. Ai fini della promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, dell'insularità, della rimozione degli squilibri economici e sociali e del perseguimento delle ulteriori finalità di cui all'articolo 119, quinto e sesto comma, della Costituzione, anche nei territori delle Regioni che non concludono le intese, lo Stato, in attuazione dell'articolo 119, commi terzo e quinto, della Costituzione, promuove l'esercizio effettivo dei diritti civili e sociali che devono essere garantiti dallo Stato e dalle amministrazioni regionali e locali nell'esercizio delle funzioni riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o alle funzioni fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere *m)* e *p)*, della Costituzione, previa ricognizione delle risorse allo scopo destinabili, anche attraverso:

a) l'unificazione delle diverse fonti aggiuntive o straordinarie di finanziamento statale di conto capitale, destinate alla promozione dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale, alla rimozione degli squilibri economici e sociali e al perseguimento delle ulteriori finalità di cui all'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, semplificando e uniformando le procedure di accesso, di destinazione territoriale, di spesa e di rendicontazione, al fine di garantire un utilizzo più razionale, efficace ed efficiente delle risorse disponibili, e salvaguardando, al contempo, gli specifici vincoli di destinazione, ove previsti, nonché la programmazione già in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Resta comunque ferma la disciplina prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88;

b) l'unificazione delle risorse di parte corrente e la semplificazione delle relative procedure amministrative;

c) l'effettuazione di interventi speciali di conto capitale da individuare mediante gli strumenti di programmazione finanziaria e di bilancio di cui all'articolo 7, comma 2, lettere *a)*, *d)* ed *f)*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. Il Governo informa la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, circa le attività poste in essere ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 10.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. L'esame degli atti di iniziativa delle Regioni già presentati al Governo, di cui sia stato avviato il confronto congiunto tra il Governo e la Regione interessata prima della data di entrata in vigore della presente legge, prosegue secondo quanto previsto dalle pertinenti disposizioni della presente legge.

2. Nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, si applica l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

3. È fatto salvo l'esercizio del potere sostitutivo del Governo ai sensi dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

1.3. Trattazione in consultiva

1.3.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 615
XIX Legislatura

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione
Titolo breve: *attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario*

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta
5ª Commissione permanente (Bilancio)
N. 66 (ant.)
19 aprile 2023

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 5^ Commissione permanente (Bilancio)

1.3.2.1.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 66 (ant.) del 19/04/2023

collegamento al documento su www.senato.it

5ª Commissione permanente
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
MERCOLEDÌ 19 APRILE 2023
66ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.
La seduta inizia alle ore 9,40.
IN SEDE CONSULTIVA
(605) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech***
(Parere alla 6ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo. Rinvio del seguito dell'esame)
Il presidente CALANDRINI (*FdI*) , in sostituzione del relatore Claudio Borghi, illustra gli emendamenti approvati, riferiti al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.
Con l'avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, propone quindi l'espressione di un parere non ostativo sugli emendamenti approvati il 18 aprile 2023.
Verificata la presenza del prescritto numero legale, posto ai voti, il parere non ostativo è approvato.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
(615) ***Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione***
(Parere al Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)
Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che lo stesso è stato trasmesso alla Commissione dal Presidente del Senato, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, affinché essa formuli il parere circa la corretta qualifica del provvedimento stesso quale "collegato" alla manovra di finanza pubblica.
Al riguardo, ricorda che la legge n. 196 del 2009 (Legge di contabilità e finanza pubblica) prevede, all'articolo 7, comma 2, lettera *f)*, che, entro il mese di gennaio di ogni anno, il Governo presenti i disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica, nonché, all'articolo 10, comma 6, che, in allegato al Documento di economia e finanza (DEF), siano indicati gli eventuali disegni di legge collegati alla manovra di finanza pubblica. In base all'articolo 10-*bis*, comma 7, della medesima legge di contabilità, gli eventuali disegni di legge collegati possono essere indicati anche in allegato alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF).
Ai sensi del citato articolo 10, comma 6, della legge di contabilità, i disegni di legge collegati devono recare disposizioni omogenee per materia, tenendo conto delle competenze delle amministrazioni, e concorrere al raggiungimento degli obiettivi programmatici, con esclusione di quelli relativi alla fissazione dei saldi, nonché all'attuazione del Programma nazionale di riforma, anche attraverso interventi di carattere ordinamentale, organizzatorio ovvero di rilancio e sviluppo dell'economia.

Al riguardo, la Nota di aggiornamento al DEF 2022, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 9 novembre 2022, dichiara collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
Il Documento di economia e finanza 2023, presentato al Parlamento il 12 aprile 2023, conferma la qualifica di provvedimento collegato alla manovra di bilancio 2023-2025 del disegno di legge recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, indicando espressamente l'Atto Senato 615.
Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati non è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza il 23 marzo scorso. Comunque, in base alla prassi consolidata (si vedano, ad esempio, i disegni di legge nn. 1328, 1577, 2233 e 2287 della XVII legislatura, 1312 e 1349 della XVIII legislatura, nonché 571 della XIX legislatura), il termine previsto dalla legge n. 196 del 2009 riveste carattere ordinatorio, per cui l'eventuale presentazione oltre il termine non inficia la qualifica di "collegato" del provvedimento.
Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, ribadisce, in primo luogo, che il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nella NADEF 2022 e nel DEF 2023.
Infine, il provvedimento, composto di dieci articoli, appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.
Il PRESIDENTE dà quindi la parola al rappresentante del Governo.
Il sottosegretario FRENI, in ordine al provvedimento in esame, si rimette al relatore.
Il senatore MANCA (*PD-IDP*) sottolinea la particolare rilevanza del tema trattato dal provvedimento in esame, inerente il quadro delle autonomie. Suggerisce quindi l'adozione di una particolare attenzione, invitando anche il Governo ad un approccio di confronto approfondito con tutte le parti politiche su tale tema.
Sottolinea l'avvenuta presentazione del disegno di legge in esame fuori dai tempi normativamente previsti per disegni di legge collegati, sebbene vi sia una prassi in tal senso richiamata anche nella relazione illustrativa.
Si sofferma sul profilo degli oneri per la finanza pubblica, meritevole di analisi e approfondimento, in particolare garantendo idonei spazi all'esame in Parlamento, anche per l'approfondimento del profilo dei livelli essenziali delle prestazioni. Tali elementi impongono di recuperare uno spazio di congruo esame parlamentare, che risulta invece attualmente compresso anche con riferimento alla trattazione del tema dei livelli essenziali delle prestazioni in seno al Governo.
Preannuncia quindi la contrarietà della propria parte politica al parere in sede odierna sul provvedimento.
La senatrice CASTELLONE (*M5S*) interviene per evidenziare le criticità non solo sui profili di merito ma anche di metodo relativi all'esame del provvedimento.
Richiama le prerogative del Parlamento, che non appaiono coerentemente rispettate, atteso che si rimanda ad un'intesa tra lo Stato e le Regioni l'attuazione dell'autonomia, elemento particolarmente critico dato che ciò implicherà la necessità di un'altra intesa per ogni revisione del quadro in materia. Risulta inoltre comprimere le prerogative del Parlamento la previsione di una commissione tecnica che si sta occupando, peraltro con un approccio a costo zero, della revisione dei livelli essenziali delle prestazioni, in relazione alla quale autorevoli istituti, tra cui cita lo SVIMEZ, stimano un ampio quadro di profili finanziari. Formula osservazioni critiche sul provvedimento anche in relazione all'effetto negativo sui divari tra i cittadini italiani delle diverse aree del Paese, divari che il provvedimento perverrebbe a cristallizzare nel quadro prospettato, anziché agire per contrastare tali divari. Evidenzia quindi i numerosi profili di criticità connessi al provvedimento in esame, sia in ordine ai tempi di presentazione, profilo sui cui si associa ai rilievi espressi dal senatore Manca, sia in ordine alla nomina di una cabina di regia di matrice governativa che non appare in linea con il necessario ruolo del Parlamento. Conclude quindi sottolineando l'esigenza di assicurare i giusti tempi all'esame

parlamentare su tutti i delicati profili involti.
Il senatore Claudio BORGHI (*LSP-PSd'Az*), nel ricordare come sarà possibile svolgere un ampio dibattito parlamentare in sede di esame del provvedimento, ricorda che l'attuale parere che si è chiamati ad esprimere risulta inerente ai soli contenuti propri di disegno di legge collegato, per cui preannuncia il voto favorevole della propria parte politica.
Non essendovi altri interventi, il presidente CALANDRINI (*FdI*) propone quindi l'espressione d un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis,* del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, rileva che la Nota di aggiornamento al DEF 2022, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 9 novembre 2022, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Il Documento di economia e finanza 2023, presentato al Parlamento il 12 aprile 2023, ha espressamente confermato la qualifica di provvedimento collegato alla manovra di bilancio 2023-2025 dell'Atto Senato 615.
Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, si rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati (31 gennaio) non è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza del Senato il 23 marzo scorso, ma che tuttavia il predetto termine, sulla scorta di numerosi precedenti, riveste carattere ordinatorio.
Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, si rileva che il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nella NADEF 2022 e nel DEF 2023.
Inoltre, il provvedimento, composto di dieci articoli, appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.
Le disposizioni appaiono, altresì, conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica.".
Previa verifica della presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è posta ai voti e approvata.
La seduta termina alle ore 9,55.

1.4. Trattazione in Assemblea

1.4.1. Sedute

collegamento al documento su www.senato.it

Disegni di legge
Atto Senato n. 615
XIX Legislatura

Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione

Titolo breve: *attuazione dell'autonomia differenziata delle regioni a statuto ordinario*

Trattazione in Assemblea

Sedute dell'Aula

Seduta	Attività (esito)
N. 60 26 aprile 2023	**Dibattito connesso** *Comunicazione del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2-bis, del Regolamento, in ordine al disegno di legge*

1.4.2. Resoconti stenografici

1.4.2.1. Seduta n. 60 del 26/04/2023

collegamento al documento su www.senato.it

SENATO DELLA REPUBBLICA
------ XIX LEGISLATURA ------

60a SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO
MERCOLEDÌ 26 APRILE 2023

_____

Presidenza del vice presidente CENTINAIO,
indi del presidente LA RUSSA
e del vice presidente GASPARRI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

_____

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CENTINAIO

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 12,28)*.

Si dia lettura del processo verbale.

VERSACE, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 20 aprile.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Discussione del disegno di legge:

(605) ***Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech*** *(Relazione orale)* **(ore 12,33)**

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: ***Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 605.

La relatrice, senatrice Zedda, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare la relatrice.

ZEDDA, *relatrice*. Signor Presidente, gentili colleghi, componenti del Governo, ci apprestiamo oggi ad esaminare il decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25. Voglio ringraziare il presidente della 6a Commissione, senatore Garavaglia, e tutti i componenti della Commissione finanze e tesoro per il lavoro svolto, che ha portato il provvedimento così velocemente in Aula.

Abbiamo audito i rappresentanti di Consob, Banca d'Italia e Ivass, che ringrazio per la disponibilità e i contenuti proposti.

La Commissione finanze e tesoro è stata chiamata ad esaminare in sede referente il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech. Il disegno di legge intende adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2022/858, Capo I, dalla prima alla sesta sezione, ed introdurre misure di semplificazione della sperimentazione FinTech, Capo I, Sezione VII. L'ottava sezione del provvedimento contiene le disposizioni finanziarie e finali.

Il regolamento (UE) 2022/858, al fine di tenere conto della diffusione della tecnologia a registro distribuito (d'ora innanzi DLT, da Distributed ledger technologies), di cui le criptoattività costituiscono una delle principali applicazioni, fornisce un quadro giuridico europeo volto a ricomprendere parte delle criptoattività nell'ambito di applicazione della legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari. La regolamentazione UE va incontro al fenomeno della cosiddetta tokenizzazione degli strumenti finanziari, ovvero alla rappresentazione digitale di strumenti finanziari nei registri distribuiti o all'emissione di categorie di attività tradizionali in formato tokenizzato per consentirne l'emissione, la custodia e il trasferimento in un registro distribuito.

In estrema sintesi, un registro distribuito è un *database*, quindi un archivio di informazioni, condiviso e sincronizzato: ogni aggiornamento del registro stesso deve essere approvato secondo uno specifico processo di validazione. La natura distribuita del registro e le differenti modalità di funzionamento dei processi di validazione caratterizzano le criptovalute e le altre *blockchain* nelle quali il processo di validazione non è centralizzato, ma può essere in varia misura anch'esso distribuito.

Al fine di consentire lo sviluppo delle criptoattività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e lo sviluppo della tecnologia a registro distribuito, preservando al contempo un livello elevato di tutela degli investitori, integrità del mercato, stabilità finanziaria e trasparenza ed evitando l'arbitraggio normativo e scappatoie, il regolamento UE crea un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito. Tale regime consente a talune infrastrutture di mercato DLT di essere temporaneamente esentate da alcuni requisiti specifici previsti dalla legislazione dell'Unione europea in materia di servizi finanziari che, altrimenti, potrebbero impedire agli operatori di sviluppare soluzioni per la negoziazione e il regolamento delle operazioni in criptoattività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari, senza indebolire alcuno dei requisiti o delle garanzie esistenti applicati alle infrastrutture di mercato tradizionali. Si consente in tal modo all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European securities and markets authority, ESMA) e alle autorità competenti di acquisire esperienze sulle opportunità e sui rischi specifici relativi alle criptoattività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e alle tecnologie sottostanti.

L'esperienza acquisita con il regime pilota è volta a individuare eventuali proposte pratiche per un quadro normativo idoneo al fine di apportare adeguamenti mirati alla normativa dell'Unione europea in materia di emissione, custodia e amministrazione delle attività, negoziazione e regolamento di strumenti finanziari DLT.

Per consentire l'applicazione e l'operatività in Italia del predetto regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito, con le disposizioni del capo I del decreto-legge sono disciplinate l'emissione e la circolazione di alcune categorie di strumenti finanziari tramite il ricorso a tecnologie di registro distribuito o similari.

Il capo I, sezione VII, del decreto in esame introduce misure di semplificazione della sperimentazione FinTech. La sperimentazione Fintech è stata disciplinata dal decreto-legge n. 34 del 2019 (cosiddetto decreto crescita), il quale ha previsto la cosiddetta *regulatory sandbox*, ovvero un ambiente controllato

dove intermediari vigilati e operatori del settore FinTech possono testare, per un periodo di tempo limitato, prodotti e servizi tecnologicamente innovativi nel settore bancario, finanziario e assicurativo. La sperimentazione avviene in costante dialogo con le autorità di vigilanza (Banca d'Italia, Consob e Ivass), potendo eventualmente beneficiare di un regime semplificato transitorio.

Il Governo, nella relazione illustrativa, rileva che la prima applicazione delle regole che governano la *sandbox* ha evidenziato alcune rigidità che potrebbero non consentire un pieno utilizzo del nuovo strumento a favore dell'innovazione. Con le norme in commento sono dunque introdotte misure di semplificazione volte a garantire la più ampia operatività della disciplina introdotta nel 2019.

Il provvedimento è particolarmente tecnico, come abbiamo visto. Si evidenziano due scopi principali: il primo è quello di adeguare l'ordinamento italiano alla nuova disciplina del *pilot regime*, permettendo a quest'ultimo di confluire in una cornice civilistica certa, attraverso l'introduzione di una nuova modalità di emissione e circolazione di strumenti finanziari a regime distribuito.

Il secondo scopo consente l'utilizzo della stessa cornice civilistica per l'emissione e la circolazione di strumenti non destinati alla negoziazione su una serie di attività, allineando l'Italia ad altri Stati europei, come Francia e Germania, solo per citarne due.

Il decreto-legge permette l'emissione di strumenti finanziari digitali, e cioè in forma di rappresentazione di dati su un registro che utilizza la tecnologia DLT, quindi abbiamo una terza possibilità dopo i certificati cartacei e le registrazioni contabili.

Il decreto-legge fissa dei requisiti affinché un registro che utilizza la tecnologia DLT possa supportare il nuovo regime di emissione e circolazione, misure che assicurano, ad esempio, la non riproducibilità del titolo e l'esclusività del possesso.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Croatti. Ne ha facoltà.

CROATTI *(M5S)*. Signor Presidente, l'Italia è un Paese con tre principali caratteristiche, una delle quali è un elevato risparmio privato, che per anni è rimasto "parcheggiato" sui conti correnti, e i due anni di Covid hanno acuito questo aspetto. Negli scorsi anni, con un'inflazione sotto al 2 per cento, questo poteva essere considerato un potenziale inespresso; dal 2022 ad oggi, per contro, con un'inflazione che ha raggiunto la doppia cifra, la perdita di valore su risparmi equivale a decine di miliardi di euro.

Il secondo aspetto è un tessuto imprenditoriale composto principalmente da piccole e medie imprese, la cui dimensione rende più complicati gli investimenti strutturali necessari per la digitalizzazione e per l'accesso alle opportunità finanziarie.

Il terzo aspetto è proprio quello dell'introduzione della tecnologia DLT, della *blockchain*, dei registri distribuiti; determina l'aumento delle opportunità legando nativamente la caratteristica della disintermediazione a quella dello scambio di rappresentazioni di "scarsità", quali possono essere, dunque, quelle legate alle emissioni finanziarie di istituti o di soggetti vari, quindi si viene a superare il soggetto centrale.

Come Gruppo politico, il MoVimento 5 Stelle in questo contesto è sempre stato innovativo e ha sempre affermato con orgoglio la possibilità di guardare in avanti in questo percorso, e non siamo mai stati a guardare, anzi: proprio perché siamo nati in Rete, abbiamo sempre avuto ben presenti le opportunità che possono derivare dalla digitalizzazione del Paese.

Proprio durante il Governo Conte è stata inserita per la prima volta l'espressione registri distribuiti, che sono entrati nella legislazione grazie al decreto-legge semplificazione nel 2019, dando riconoscibilità legale a questa nuova tecnologia.

Sono numerose le azioni intraprese dai nostri parlamentari del Movimento 5 Stelle in tema di registri distribuiti per far sì che il nostro Paese possa cogliere queste opportunità e ottenere risultati concreti. Nella XVIII legislatura si registrano la dematerializzazione delle quote societarie, grazie a uno degli emendamenti presentati che hanno trovato compimento, e il disegno di legge con il quale si regolamenta la criptovaluta di Davide Zanichelli, lo stesso che ha poi fondato il gruppo interparlamentare criptovalute e *blockchain*.

Tutto questo ha portato a tre risultati concreti: un accesso molto più semplice per le nostre piccole e

medie imprese alle risorse finanziarie del nostro Paese, favorendo una loro ricapitalizzazione e determinando così nuovi e maggiori investimenti; proteggere il risparmio degli italiani, altro grande obiettivo, creando un'opportunità per l'impiego dell'economia reale di questo Paese e, come ultimo passaggio davvero importante, promuovere l'innovazione e la digitalizzazione stimolando la nascita e lo sviluppo del settore digitale che troppo spesso ha visto i nostri brillanti cervelli italiani fuggire all'estero, andare Oltralpe, e riscuotere grandissimo successo anche negli altri continenti.

Venendo a questo provvedimento, tra gli aspetti positivi rilevo il fatto che si fa finalmente chiarezza sul limbo normativo che per tanto tempo non è stato affrontato. Se vogliamo essere sinceri, in realtà, il codice civile italiano, essendo neutro, attualmente già consentiva soluzioni tecnologiche di qualsiasi forma, indipendentemente dal supporto, fisico o digitale, ma ora finalmente abbiamo una norma che fuga tutti i dubbi, per cui c'è molta più chiarezza sul tema.

Alcuni dubbi, in realtà, sono venuti fuori. Tra le criticità, prima su tutte tengo a sottolineare proprio il metodo con cui abbiamo affrontato questo tema, e ultimamente tutti i provvedimenti, ossia un continuo metodo d'urgenza.

Lo dico perché nello stesso ambito il tema della normativa del Markets in crypto-assets regulation (Micar) è stato affrontato dal Parlamento europeo pochi giorni fa, ma è rimasto in discussione per mesi: un processo lunghissimo, che ha sicuramente consentito di approfondire temi che, dato l'estremo tecnicismo, hanno bisogno di essere valutati (soprattutto le aziende hanno bisogno di conoscere l'argomento per poi adeguarsi e tutelarsi).

L'altro aspetto è che il regolamento n. 858 del 2022, sui mercati digitali, è stato indicato dal Governo quale motivo d'urgenza e approvato con un decreto ed è al vaglio dei Paesi europei da molto tempo. La scelta di porre un testo particolarmente tecnico a ridosso dell'entrata in vigore del 23 marzo 2023 ha nei fatti eliminato completamente il dibattito su questo tema. Purtroppo, stiamo vedendo continuamente che il Governo Meloni opera rapidamente, nella notte, con urgenza, con decreti. Spesso la frettolosità di portare a compimento processi come questo rischia veramente di mettere in difficoltà le piccole e medie imprese, che sono proprio quelle che devono utilizzare strumenti come quelli in esame.

Inoltre, va detto che il perimetro di applicazione di questo decreto è decisamente ampio: se infatti prima Consob e Bankitalia avevano competenza solo sui soggetti vigilati dalle società quotate e non intervenivano sulle piccole e medie imprese italiane e sulle regole del diritto societario, da adesso in poi - e per la prima volta nella storia del nostro Paese - il loro potere è stato esteso in maniera significativa oltre questo perimetro. Sulle azioni, sugli strumenti finanziari e sulle obbligazioni che avvengono su sistemi DLT, le *authority* hanno un potere.

In questo caso, viene dato un potere di regolazione, che prima era solo del codice civile, alle *authority* finanziarie e non c'è stato tempo di ragionare, né di fare uno scambio ben approfondito e quindi capire se è positivo o meno quanto spetta a questo decreto-legge. I poteri sanzionatori poi sono tanto estesi da non permettere di conoscere i limiti e le logiche dell'applicazione. Le autorità potranno irrogare sanzioni amministrative senza un preciso criterio oggettivo, introducendo il rischio di applicazione disomogenea e arbitraria delle varie norme.

In genere, va poi sottolineato che il regolamento n. 858 del 2022 e la normativa europea suggerivano - lo specifico - verifiche a livello nazionale sull'opportunità di intervenire sulla norma. Ebbene, noi abbiamo approvato un decreto-legge e non è passato dalla valutazione esterna. Tale necessità avrebbe dovuto coinvolgere tutti gli *stakeholder* e soprattutto il mercato, perché si introduce un regime che si classifica come il più rigido d'Europa, creando una barriera all'ingresso per le piccole realtà, che a questo punto incontreranno un ostacolo superiore nell'innovazione e nella digitalizzazione, nonostante le potenzialità del nostro ordinamento prima dell'entrata in vigore di questo decreto-legge; un ostacolo fatto dunque di burocrazia e costi, quando forse sarebbe stato più opportuno proporzionare gli adempimenti, per cui i costi sarebbero stati meno eccessivi e più mirati nello specifico.

Venendo all'emendamento che abbiamo presentato sulle sanzioni: una cifra di 5 milioni può sembrare elevata per una sanzione, e per una impresa medio-piccola è una cifra gigantesca, ma per i grandi colossi che avranno a che fare con questo regolamento potrebbe essere veramente bassa.

Ringraziando per l'attenzione, Presidente, concludo dicendo che prendiamo atto del continuo modo di operare d'urgenza, senza ascoltare gli operatori italiani molto competenti che avrebbero potuto dare un grandissimo contributo in questa fase - e ce ne sono tanti che hanno queste capacità - ma non hanno potuto approfondire. Siamo quindi alle solite: "prima gli italiani" è il grido antieuropeista che abbiamo sentito pronunciare in tutti questi anni; adesso però si recepiscono decreti europei con un'urgenza che non esiste, perché ci sono ritardi, e senza ascoltare gli operatori italiani. La campagna elettorale è finita e va bene così, ma si continua nella stessa direzione. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Borghesi. Ne ha facoltà.

BORGHESI *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, le disposizioni contenute nel decreto-legge che siamo qui oggi a esaminare intendono adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2022/858 e mirano a introdurre misure di semplificazione della sperimentazione FinTech.

In particolare, si inserisce una nuova definizione di strumento finanziario, includendovi gli strumenti emessi mediante tecnologia al registro distribuito.

Vediamo quindi quali sono gli aspetti più importanti contenuti nel decreto-legge che sono stati esaminati in Commissione.

L'articolo 1 contiene le definizioni rilevanti per l'adeguamento dei mercati degli strumenti finanziari al nuovo regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito. Tra le definizioni più importanti abbiamo quella di forma digitale, con la quale si intende la circostanza che taluni strumenti finanziari esistano soltanto come scritturazioni in un registro per la circolazione digitale, e poi quella delle tecnologie basate sui registri distribuiti, ossia tecnologie e protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile e verificabile da ciascun partecipante e non alterabile.

Con il decreto-legge viene poi individuato l'emittente degli strumenti finanziari digitali e si individuano le infrastrutture di mercato DLT, nozione che comprende i sistemi multilaterali di negoziazione, i sistemi di regolamento titoli e i sistemi di negoziazione e regolamento.

Negli articoli successivi, poi, si fissa l'ambito di applicazione del nuovo regime di emissione e di circolazione in forma digitale e si individuano i pertinenti strumenti finanziari, lasciando fermi i limiti quantitativi previsti dalla normativa europea. Si prevedono l'emissione e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali, eseguiti attraverso scritturazioni, su un registro per la circolazione digitale, tenuto da un responsabile del registro, che può essere l'emittente, dal gestore di una delle infrastrutture di mercato, dalla Banca d'Italia o dal Ministero dell'economia e delle finanze.

L'articolo 4 fissa i requisiti minimi dei registri per la circolazione digitale, individuandone le caratteristiche; si chiarisce cioè che il registro deve assicurare l'integrità, l'autenticità e la non duplicabilità e consentire di identificare in qualsiasi momento, direttamente o indirettamente, i soggetti in favore dei quali sono effettuate le scritturazioni; si deve consentire al soggetto in favore del quale sono effettuate di accedere in qualsiasi momento. I registri devono prevenire la perdita o la modifica non autorizzata dei dati, consentire la scritturazione dei vincoli di ogni genere e garantire l'accessibilità da parte della Consob e della Banca d'Italia.

Vengono disciplinati anche gli effetti della scritturazione sul registro, con particolare riferimento alla legittimazione dell'uso degli strumenti finanziari e digitali e alle pretese di terzi. Le norme in esame chiariscono che la legittimazione al pagamento degli utili e delle altre distribuzioni afferenti agli strumenti finanziari digitali è determinata con riferimento alle scritturazioni del registro rilevate al termine della giornata contabile individuata dall'emittente.

Nel prosieguo si stabilisce che il principio della costituzione dei vincoli sugli strumenti finanziari digitali è possibile unicamente mediante scritturazione nel registro; si individuano anche i soggetti che possono chiedere l'iscrizione nell'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale; si dispone che possano essere iscritti le banche, le imprese di investimento e gli intermediari finanziari iscritti all'albo degli intermediari finanziari, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, i gestori e le imprese di assicurazione o riassicurazione stabiliti in Italia.

Negli articoli finali vengono indicate le attività e i compiti da svolgere da parte della Consob ai fini della verifica del rispetto dei requisiti necessari per l'iscrizione all'elenco dei responsabili dei registri.

Con l'articolo 30 si prevedono le sanzioni amministrative per la violazione delle norme del decreto in conversione e delle relative disposizioni attuative. Si introduce una sanzione specifica per l'emissione di strumenti finanziari digitali o la tenuta di un registro per la circolazione digitale in difetto di preventiva iscrizione nell'elenco dei responsabili del registro.

Si tratta quindi di un provvedimento molto tecnico e complesso, ben affrontato dal lavoro in Commissione, durante il quale si è riusciti a far chiarezza su diversi aspetti che sicuramente potevano dare luogo a complicazioni. Ritengo pertanto che, grazie al lavoro svolto in Commissione, il decreto-legge, così emendato e che oggi verrà convertito in legge, possa fare chiarezza su uno strumento nel nuovo mercato, che sicuramente non è facile, ma lancia il nostro Paese nel futuro. Anche l'Italia, quindi, sarà al passo con i tempi grazie al recepimento della direttiva UE. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi oggi, ha approvato integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 12 maggio.

L'ordine del giorno della seduta di oggi è integrato con le comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, sul disegno di legge per l'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario, collegato alla manovra di finanza pubblica.

Nella seduta di domani avrà luogo la discussione congiunta del Documento di economia e finanza 2023 e dell'annessa Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Per quest'ultima è prevista la maggioranza assoluta dei componenti del Senato. I tempi della discussione sono stati rimodulati in base a specifiche richieste dei Gruppi. La votazione a maggioranza assoluta non avrà luogo prima delle ore 16.

Seguiranno le votazioni per l'elezione dei componenti dei Consigli di Presidenza, della giustizia amministrativa, della Corte dei Conti e della giustizia tributaria, per le quali è ugualmente necessaria la maggioranza assoluta. Le modalità di voto (a scrutinio elettronico su liste bloccate o mediante schede) potranno variare in relazione alle intese tra i Gruppi.

Il calendario della prossima settimana prevede la discussione dei seguenti argomenti: dalla sede redigente, disegno di legge in materia di modifiche al codice della proprietà industriale e disegno di legge per l'istituzione di una Commissione bicamerale di inchiesta sul ciclo dei rifiuti, approvato dalla Camera dei deputati; deliberazioni sulla richiesta di procedura abbreviata per i disegni di legge in materia di circonvenzione di anziani e sulle celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti; disegno di legge per l'avocazione delle indagini per delitti di violenza domestica o di genere.

Giovedì 4 maggio si terranno il sindacato ispettivo e, alle ore 15, il *question time*.

La settimana dall'8 al 12 maggio sarà prevalentemente dedicata ai lavori delle Commissioni.

L'Assemblea si riunirà martedì 9 maggio, alle ore 11, per la discussione di ratifiche di accordi internazionali.

La Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza e razzismo è convocata martedì 9 maggio, alle ore 13, per procedere alla sua costituzione.

Lunedì 8 maggio, alle ore 11,30, si terrà nell'Aula del Senato una cerimonia celebrativa del 75° anniversario della prima seduta del Senato della Repubblica.

Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi oggi, con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - la seguente integrazione al programma dei lavori del Senato per i mesi di marzo e aprile 2023:

- Disegno di legge n. 411 - Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 *(dalla sede redigente)*

- Disegno di legge n. 536 e connessi - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari *(approvato dalla Camera dei deputati) (dalla sede redigente)*

- Disegno di legge n. 377 - Modifiche all'articolo 372 del codice di procedura penale in materia di avocazione delle indagini nonché all'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. Nel corso della stessa riunione, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari ha altresì adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - integrazioni al calendario corrente e il nuovo calendario dei lavori fino al 12 maggio:

Mercoledì	26	aprile	h. 12-20	- Disegno di legge n. 605 - Decreto-legge n. 25, Strumenti finanziari in forma digitale *(scade il 16 maggio)* - Informativa del Ministro per gli affari europei sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza **(mercoledì 26, ore 14)** - Deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato per resistere in un conflitto di attribuzione - Comunicazioni del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, sul disegno di legge n. 615 - Autonomia differenziata delle Regioni a statuto
Giovedì	27	"	h. 10	

				ordinario *(collegato alla manovra di finanza pubblica)* - Discussione congiunta del documento LVII, n. 1 - Documento di economia e finanza 2023 e dell'annessa Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 *(voto a maggioranza assoluta dei componenti del Senato)* * - Votazioni per l'elezione dei componenti dei Consigli di Presidenza della giustizia amministrativa, della Corte dei conti e della giustizia tributaria **(giovedì 27)**

* Le proposte di risoluzione al documento LVII, n. 1 (Documento di economia e finanza 2023) e all'annessa Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, dovranno essere presentate entro la conclusione della discussione generale.
Gli emendamenti alla risoluzione accolta dal Governo sul Documento di economia e finanza 2023 dovranno essere presentati entro mezz'ora dall'espressione del parere.

Martedì	2	maggio	h. 16,30-20	- Eventuale seguito argomenti non conclusi - Disegno di legge n. 411 - Modifiche al codice della proprietà
Mercoledì	3	"	h. 10-20	
Giovedì	4	"	h. 10	

				industriale *(dalla sede redigente)* - Disegno di legge n. 536 e connessi - Istituzione Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti *(approvato dalla Camera dei deputati) (dalla sede redigente)* - Deliberazioni sulla richiesta di procedura abbreviata, ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento, per i disegni di legge n. 586 in materia di circonvenzione di anziani e n. 551 sulle celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti - Disegno di legge n. 377 - Avocazione delle indagini per delitti di violenza domestica o di genere - Sindacato ispettivo **(giovedì 4)** - Interrogazioni a risposta

				immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento **(giovedì 4, ore 15)**

Gli emendamenti al disegno di legge n. 377 (Avocazione delle indagini per delitti di violenza domestica o di genere) dovranno essere presentati entro le ore 17 di giovedì 27 aprile.

Martedì	9	maggio	h. 11	- Ratifiche di accordi internazionali

La settimana dall'8 al 12 maggio sarà prevalentemente dedicata ai lavori delle Commissioni.

Ripartizione dei tempi per la discussione del disegno di legge n. 605
(Decreto-legge n. 25, Strumenti finanziari in forma digitale)

(Gruppi 4 ore, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	50'
PD-IDP	35'
L-SP-PSd'AZ	30'
M5S	30'
FI-BP-PPE	24'
Az-IV-RE	19'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	18'
Misto	17'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	17'

Ripartizione dei tempi per la discussione del documento LVII, n. 1
(Documento di economia e finanza 2023)
e della Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6
della legge 24 dicembre 2012, n. 243

(Gruppi 3 ore e 40 minuti, escluse dichiarazioni di voto)

FdI	25'
PD-IDP	44'
L-SP-PSd'AZ	25'
M5S	37'
FI-BP-PPE	20'
Az-IV-RE	20'
Aut (SVP-Patt, Cb, SCN)	20'
Misto	20'
Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE	10'

Comunicazione del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

(615) ***Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione*** *(Collegato alla manovra finanziaria)* **(ore 12,58)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca comunicazione del Presidente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*,

comma 2-*bis*, del Regolamento, in ordine al disegno di legge n. 615 recante: «Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione», collegato alla manovra di finanza pubblica.
Invito il senatore Segretario a dare lettura del parere reso - sentito il Governo - dalla 5a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, in ordine al predetto disegno di legge.
VERSACE, *segretario*. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, sentito il rappresentante del Governo, rileva che la Nota di aggiornamento al DEF 2022, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 9 novembre 2022, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
Il Documento di economia e finanza 2023, presentato al Parlamento il 12 aprile 2023, ha espressamente confermato la qualifica di provvedimento collegato alla manovra di bilancio 2023-2025 dell'Atto Senato 615.
Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, si rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati (31 gennaio) non è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza del Senato il 23 marzo scorso, ma che tuttavia il predetto termine, sulla scorta di numerosi precedenti, riveste carattere ordinario.
Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, si rileva che il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nella NADEF 2022 e nel DEF 2023.
Inoltre, il provvedimento, composto di dieci articoli, appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.
Le disposizioni appaiono, altresì, conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica».
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, tenuto conto del parere espresso dalla 5a Commissione permanente e preso atto della posizione del Governo, comunico che il testo del disegno di legge collegato n. 615 non contiene disposizioni estranee al proprio oggetto, come definito dalla legislazione vigente.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 605 (ore 13,01)

PRESIDENTE. La relatrice e la rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.
Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.
Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, nel testo proposto dalla Commissione.
Procediamo all'esame degli emendamenti e dell'ordine del giorno riferiti agli articoli del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.
COTTARELLI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, intervengo sugli emendamenti 23.100 e 28.101: l'obiettivo di entrambi è tutelare i risparmiatori meno informati, soprattutto rispetto all'accesso alle negoziazioni bilaterali... *(Brusio)*.
PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Cottarelli. Posso chiedere ai colleghi, per favore, di abbassare il tono della voce? Io dalla mia posizione non sento.
COTTARELLI *(PD-IDP)*. La ringrazio, Presidente. Dicevo che l'obiettivo di questi due emendamenti è tutelare meglio i risparmiatori cosiddetti meno informati e meno esperti, soprattutto rispetto alle negoziazioni bilaterali del mercato *over the counter* (OTC), con scambi bilaterali in titoli, che sarà possibile effettuare più facilmente dopo la riforma che stiamo discutendo oggi.
Questi emendamenti nascono da una semplice considerazione. Attualmente, quando un risparmiatore va a comprare un titolo di Stato tramite una banca, viene sottoposto a un insieme di tutele e controlli per valutare soprattutto se ha la capacità di comprendere il rischio che sta affrontando. Si vanno a vedere le conoscenze e le esperienze in materia di investimenti, riguardo al tipo specifico di

investimento e di prodotto, la situazione finanziaria del risparmiatore, compresa la capacità di sostenere certe perdite, e gli obiettivi di investimento del risparmiatore, compresa la tolleranza al rischio.

La domanda che ci si deve porre è se non debbano essere poste in essere simili protezioni per le transazioni che verranno effettuate tramite il nuovo sistema di negoziazione di titoli che il decreto introduce. Alcune protezioni sono implicitamente applicabili in base al cosiddetto regolamento *pilot* dell'Unione europea, il 2022/858, in particolare agli articoli 4 e 5.

Gli emendamenti proposti agli articoli 23 e 28 rafforzano queste protezioni soprattutto rispetto al mercato *over the counter* (OTC), che non è coperto dal regolamento europeo. Più specificatamente, l'emendamento 23.100 impone al responsabile di registro l'obbligo di verificare che i risparmiatori abbiano adeguate conoscenze relative ai tipi di investimento a cui dovrebbero avere accesso, in linea con gli *standard* della cosiddetta direttiva Markets in financial instruments directive (Mifid) 2.

L'emendamento 28.101 prevede che la Consob, nel concedere le autorizzazioni necessarie, richieda al gestore di un *multilateral trading facility* (MTF) DLT o di un *central securities depository* (CSD) che gestisce in *settlement system* (SS) DLT, che intenda ammettere persone fisiche a negoziare nei mercati OTC, di verificare che esse dispongano della capacità, delle competenze e dell'esperienza adeguata, anche in questo caso applicando *standard* simili a quelli previsti dalle direttive Mifid.

Ci sembrano quindi precauzioni di buon senso che non appesantiscono comunque l'operatività del nuovo sistema di negoziazione.

TURCO *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 27.1, con il quale noi chiediamo, innanzitutto, la possibilità di introdurre strumenti per verificare l'idoneità del titolo, con riferimento alle negoziazioni di strumenti finanziari digitali.

In particolar modo, con questo emendamento, vorremmo avere anche maggiore certezza in merito all'identità del negoziatore, quindi chiediamo che venga inserita tutta una serie di attività e di requisiti per l'identità digitale dei negoziatori.

Intervengo ancora per illustrare l'emendamento 33.2, con il quale chiediamo che rientri una serie di servizi a tutela della sicurezza e della legalità, quindi estendiamo sia alla Banca d'Italia, sia all'Ivass, sia alla Consob, una serie di deleghe per dare certezza alla negoziazione digitale.

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordine del giorno si intendono illustrati.

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento riferito all'articolo 1 del decreto-legge.

ZEDDA, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'emendamento 1.100.

SAVINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.100, presentato dai senatori Garavaglia e Borghesi.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

ZEDDA, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'emendamento 2.100. Il parere è invece contrario sugli emendamenti 2.1 e 2.4.

SAVINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme alla relatrice.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.100, presentato dai senatori Garavaglia e Borghesi.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.4, presentato dal senatore Croatti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.
ZEDDA, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 3.2 e favorevole all'emendamento 3.100.
SAVINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.2, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 3.100, presentato dai senatori Garavaglia e Borghesi.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento riferito all'articolo 7 del decreto-legge.
ZEDDA, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'emendamento 7.100.
SAVINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 7.100, presentato dai senatori Garavaglia e Borghesi.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento riferito all'articolo 10 del decreto-legge.
ZEDDA, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'emendamento 10.100.
SAVINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 10.100, presentato dai senatori Borghesi e Garavaglia.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento riferito all'articolo 12 del decreto-legge.
ZEDDA, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 12.100.
SAVINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 12.100, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 13 del decreto-legge.
ZEDDA, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'emendamento 13.100, identico all'emendamento 13.101.
SAVINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere

conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 13.100, presentato dai senatori Garavaglia e Borghesi, identico all'emendamento 13.101, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento riferito all'articolo 17 del decreto-legge.
ZEDDA, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'emendamento 17.100.
SAVINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 17.100, presentato dai senatori Borghesi e Garavaglia.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento riferito all'articolo 20 del decreto-legge.
ZEDDA, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'emendamento 20.100.
SAVINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 20.100, presentato dai senatori Borghesi e Garavaglia.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento riferito all'articolo 23 del decreto-legge.
ZEDDA, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 23.100.
SAVINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 23.100, presentato dal senatore Cottarelli.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento riferito all'articolo 26-*bis* del decreto-legge.
ZEDDA, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole all'emendamento 26-*bis*.100.
SAVINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 26-*bis*.100, presentato dai senatori Garavaglia e Borghesi.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 27 del decreto-legge.
ZEDDA, *relatrice*. Signor Presidente, propongo la seguente riformulazione dell'emendamento 27.100. Per creare simmetria rispetto alla proposta relativa alla lettera b) di cui al medesimo emendamento, si propone una lettera b-*bis)*: "*al comma 3, lettera a), le parole* «nei confronti dei» *sono sostituite dalle seguenti parole*: «con riguardo ai»".
PRESIDENTE. Chiedo il parere del presidente della 5a Commissione, senatore Calandrini.
CALANDRINI *(FdI)*. Signor Presidente, è una questione di mero *drafting*. Non c'è quindi alcun problema.

ZEDDA, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 27.1.
SAVINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 27.100 (testo 2), presentato dai senatori Garavaglia e Borghesi.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
L'emendamento 27.1 è precluso.
Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sull'ordine del giorno riferiti all'articolo 28 del decreto-legge.
ZEDDA, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 28.100 e contrario sull'emendamento 28.101. Esprimo parere favorevole sull'ordine del giorno G28.100.
SAVINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.100, presentato dai senatori Borghesi e Garavaglia.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 28.101, presentato dal senatore Cottarelli.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G28.100 non verrà posto ai voti.
Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti riferiti all'articolo 30 del decreto-legge.
ZEDDA, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 30.1 e favorevole sull'emendamento 30.100.
SAVINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.1, presentato dal senatore Croatti e da altri senatori.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.
Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 30.100, presentato dai senatori Borghesi e Garavaglia.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento riferito all'articolo 32 del decreto-legge.
ZEDDA, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sull'emendamento 32.100.
SAVINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 32.100, presentato dai senatori Garavaglia e Borghesi.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.
Invito la relatrice e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento riferito all'articolo 33 del decreto-legge.
ZEDDA, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario sull'emendamento 33.2.
SAVINO, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 33.2, presentato dal senatore Turco e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

FREGOLENT *(Az-IV-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT *(Az-IV-RE)*. Signor Presidente, il regolamento UE 2022/858, al fine di tener conto della diffusione della tecnologia a registro distribuito, di cui le criptoattività costituiscono una delle principali applicazioni, fornisce un quadro giuridico europeo volto a ricomprendere parte delle criptoattività nell'ambito di applicazione della legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari.

La regolamentazione UE va incontro al cosiddetto fenomeno di tokenizzazione degli strumenti finanziari, ovvero alla rappresentazione digitale di strumenti finanziari nei registri distribuiti o alle emissioni di categoria di attività tradizionali in formato tokenizzato per consentirne l'emissione, la custodia e il trasferimento in un registro distribuito.

In estrema sintesi, un registro distribuito è un *database*, quindi un archivio di informazioni, condiviso e sincronizzato: ogni aggiornamento del registro stesso deve essere approvato secondo uno specifico processo di validazione. La natura distribuita del registro e le differenti modalità di funzionamento dei processi di validazione caratterizzano le criptovalute e le altre *blockchain* nelle quali il processo di validazione non è centralizzato, ma può essere in varia misura anch'esso distribuito.

Al fine di consentire lo sviluppo delle criptoattività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e lo sviluppo della tecnologia a registro distribuito, preservando al contempo un livello elevato di tutela degli investitori, integrità del mercato, stabilità finanziaria e trasparenza ed evitando l'arbitraggio normativo e scappatoie, il regolamento UE crea un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito. Tale regime consente a talune infrastrutture di mercato DLT di essere temporaneamente esentate da alcuni requisiti specifici previsti dalla legislazione dell'Unione europea in materia di servizi finanziari che, altrimenti, potrebbero impedire agli operatori di sviluppare soluzioni per la negoziazione e il regolamento delle operazioni in criptoattività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari, senza indebolire alcuno dei requisiti o delle garanzie esistenti applicati alle infrastrutture di mercato tradizionali. Si consente in tal modo all'Autorità europea degli strumenti finanziari e alle autorità competenti di acquisire esperienze sulle opportunità e sui rischi specifici relativi alle criptoattività che rientrano nella definizione di strumenti finanziari e alle tecnologie sottostanti.

L'esperienza acquisita con il regime pilota è volta a individuare eventuali proposte pratiche per un quadro normativo idoneo al fine di apportare adeguamenti mirati alla normativa dell'Unione europea in materia di emissione, custodia e amministrazione delle attività, negoziazione e regolamento di strumenti finanziari DLT.

Per consentire l'applicazione e l'operatività in Italia del predetto regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito, con le disposizioni del Capo I del decreto-legge sono disciplinate l'emissione e la circolazione di alcune categorie di strumenti finanziari tramite il ricorso a tecnologie di registro distribuito o similari.

Il Capo I, Sezione VII, del decreto-legge in esame introduce misure di semplificazione della sperimentazione FinTech. La sperimentazione FinTech è stata disciplinata dal decreto-legge n. 34 del 2019 (cosiddetto decreto crescita), il quale ha previsto la cosiddetta *regulatory sandbox*, ovvero un ambiente controllato dove intermediari vigilati e operatori del settore FinTech possono testare, per un periodo di tempo limitato, prodotti e servizi tecnologicamente innovativi nel settore bancario, finanziario e assicurativo. La sperimentazione avviene in costante dialogo con le autorità di vigilanza (Banca d'Italia, Consob e Ivass), potendo attualmente beneficiare di un regime semplificato transitorio.

Il Governo, nella relazione illustrativa, rileva che la prima applicazione delle regole che governano la *sandbox* ha evidenziato alcune rigidità che potrebbero non consentire un pieno utilizzo del nuovo strumento a favore dell'innovazione, così anche le autorità di vigilanza hanno chiesto alcune

modifiche.
Con le norme in commento sono dunque introdotte misure di semplificazione volte a garantire la più ampia operatività della disciplina introdotta nel 2019.
Per tale motivo, noi voteremo a favore del provvedimento in esame. *(Applausi)*.
PAROLI *(FI-BP-PPE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PAROLI *(FI-BP-PPE)*. Signor Presidente, colleghi, il decreto finanza digitale (FinTech) è un provvedimento molto tecnico, come abbiamo potuto appurare dagli interventi che mi hanno preceduto, e riguarda un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito, cioè su un archivio di informazioni in cui sono registrate le operazioni relative a strumenti finanziari e digitali e che è condiviso da dispositivi o applicazioni informatiche in rete e sincronizzato tra di essi.
Si dà in tal modo attuazione al regolamento europeo che prevede una disciplina comune delle forme di circolazione degli strumenti finanziari digitali basate su soluzioni tecnologicamente avanzate e si introducono misure di semplificazione della sperimentazione relativa alle attività di tecnofinanza. Lo scopo dev'essere quello di consentire agli operatori FinTech di testare soluzioni innovative dal punto di vista digitale, in un costante dialogo con le autorità di vigilanza.
Il FinTech non è solo l'utilizzo di uno strumento o di una nuova tecnologia, ma è un nuovo approccio alla finanza. La sfida, quindi, è definire un quadro di regole che consentnoa la crescita di un settore senza la cui espansione la finanza tradizionale italiana sarebbe destinata a restare indietro rispetto ad altri Paesi del mondo, che queste regole se le sono già date.
Per queste semplici ragioni, quindi, esprimo il voto favorevole del Gruppo Forza Italia. *(Applausi).*
TURCO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TURCO *(M5S)*. Signor Presidente, signori del Governo, cari colleghi, il decreto-legge in discussione pone l'Italia all'avanguardia nella regolamentazione degli strumenti finanziari emessi in forma digitale, disciplinandone la struttura tecnologica a registro distribuito (DLT), in cui consentire le negoziazioni elettroniche. Si tratta chiaramente di un passo in avanti sul fronte della semplificazione del processo di emissione, trasferimento e regolamentazione delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari.
Il provvedimento in esame si è reso necessario in considerazione dell'applicazione, a partire dal 23 marzo 2023, del regolamento europeo n. 858 del 2022, che riconosce la possibilità di costituire piattaforme elettroniche di negoziazione di strumenti finanziari emessi in forma digitale in ambito europeo.
In particolare, si innova profondamente il quadro normativo del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), introducendo un sistema di emissione e circolazione in forma digitale alternativo a quello cartolare e scritturale vigente, basato su un sistema di gestione unico e accentrato. Viene dunque introdotto un nuovo sistema di emissione e circolazione dematerializzato, grazie al quale le società italiane possono raccogliere capitali tramite emissioni e offerta di strumenti finanziari in forma elettronica tramite *token* (firma digitale).
Il regolamento europeo limitava il nuovo regime sperimentale unicamente agli strumenti finanziari negoziati sui mercati regolamentati. La scelta del Governo è stata invece molto più radicale, poiché ha esteso la possibilità di ricorrere alla nuova struttura tecnologica a tutti gli strumenti finanziari, comprendendo sia quelli non destinati alla negoziazione sia quelli emessi da società non quotate. Scelte forse inopportune, visto il carattere sperimentale del nuovo ordinamento, sono la temporaneità della sperimentazione (tre anni) e la non conoscenza dei profili di rischio sottesi all'introduzione del nuovo regime di negoziazione.
Il provvedimento consente di istituire plurime piattaforme elettroniche e particolari registri sincronizzati in rete con tecnologia DLT, dove trascrivere le negoziazioni certificando autenticità e validità giuridica. Queste potranno avvenire in qualunque momento della giornata, ossia ventiquattr'ore su ventiquattro, e con qualunque forma e sottoscrizione digitale.
Riteniamo quindi che la scelta del Governo di prevedere una pluralità di piattaforme e registri digitali possa creare frammentazione nel nuovo mercato digitale, con conseguenti implicazioni negative in

termini di concorrenzialità, efficienza, stabilità, sicurezza e legalità. È noto infatti che la tecnologia *blockchain* non è certamente immune da rischi di *cyber security*, così come non lo è l'uso dei *token* e degli *asset* sottostanti.

La stessa Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) ha evidenziato, in un suo rapporto del 2020, il rischio di *governance* associato alla tecnologia DLT *blockchain* a causa della difficoltà di identificare gli operatori e i soggetti responsabili della rete digitale e delle negoziazioni.

Importante sarà l'attività delle autorità di vigilanza che dovranno garantire sicurezza e legalità di funzionamento, intervenendo e prevenendo frodi e manipolazioni solo parzialmente attenuati con la regolamentazione *sandbox* prevista dal decreto-legge.

Il decreto-legge in esame presenta inoltre criticità anche con riferimento ai requisiti di funzionamento di tali registri e degli operatori autorizzati alla loro gestione e a curarne le trascrizioni.

A differenza degli strumenti finanziari di società quotate che seguono il regolamento europeo del sistema DLT, il decreto prevede per gli strumenti finanziari non regolamentati che il registro possa essere tenuto, oltre che da operatori istituzionali - banche, imprese di investimento, intermediari finanziari - anche da soggetti che non esercitano abitualmente l'attività finanziaria, quindi soggetti non professionali e non operanti nel settore finanziario. Tale discutibile decisione da parte del Governo riteniamo che possa impedire alle autorità di vigilanza di essere informate e di intervenire tempestivamente e preventivamente in caso di anomalie e di irregolarità nelle negoziazioni.

Il procedimento previsto per iscriversi poi nell'elenco degli operatori responsabili dei registri di negoziazione digitale non contempla requisiti specifici e stringenti di professionalità, non sono garantiti pertanto *standard* qualitativi simili a quelli richiesti dalla direttiva Mifid, soprattutto in tema di antiriciclaggio e adeguata verifica, nonché di valutazione dei rischi sui risparmiatori generalmente non educati finanziariamente, così come non si prevede alcuna valutazione sulla conoscenza stessa della tecnologia DLT.

Sempre in tema di sicurezza, non si prevede un particolare titolo idoneo a dare certezza alla negoziazione, così come non si garantisce l'identità digitale, soprattutto con riferimento ai titoli di partecipazione al capitale. Ciò non mancherà di favorire raggiri e controversie, che potranno limitare la competitività del sistema e la sua capacità di attrarre investimenti.

Ravvisiamo inoltre rischi sull'efficacia dei controlli antiriciclaggio, soprattutto per la scelta del Governo di abilitare alla negoziazione anche operatori non intermediari finanziari. Questa per noi è una vera assurdità. Il nuovo ordinamento giuridico, così come proposto, rischia quindi di vanificare la buona riuscita della sperimentazione proprio per il venir meno dei requisiti fondamentali in tema di trasparenza, sicurezza e legalità delle negoziazioni e di tutela del risparmio.

Il provvedimento in discussione presenta ancora diverse approssimazioni, lacune e criticità nei confronti delle quali il MoVimento 5 Stelle ha presentato diversi emendamenti che il Governo ha ritenuto in buona parte di non accogliere, com'è ormai prassi. Il MoVimento 5 Stelle ha nel suo DNA la condivisione dell'innovazione tecnologica come strumento per semplificare e migliorare la vita dei cittadini e delle imprese, aumentandone conoscenza, consapevolezza e potenzialità. Siamo consapevoli che l'innovazione tecnologica richiamata dal decreto possa essere un volano formidabile anche applicata alla finanza, a patto però che questa generi benefici per l'economia reale, rafforzando i canali alternativi di afflusso di capitali alle piccole e medie imprese.

Siamo e resteremo contrari, invece, alla sottomissione della tecnofinanza alle sole ragioni dell'economia di carta e della speculazione. Per questo stigmatizziamo tutti i passaggi del decreto-legge in cui il Governo estende la sperimentazione delle tecnologie al registro condiviso anche a strumenti finanziari non negoziati, getta le premesse per la proliferazione di piattaforme non interoperabili, consente di affidare il controllo sui registri anche a soggetti non professionali dal punto di vista finanziario, non garantisce l'identità digitale degli investitori e quindi non assicura legalità e trasparenza.

In conclusione, Presidente, riteniamo che il provvedimento sia ancora migliorabile, soprattutto con riferimento ai presidi antiriciclaggio e di sicurezza a tutela del risparmio e dei risparmiatori. Il Governo avrebbe dovuto quindi dedicare maggior riflessione, tempo e attenzione alla fase consultiva,

in considerazione delle novità, delle innovazioni e dei rischi sottesi che potrebbero compromettere le grandi opportunità del nuovo ordinamento.

Anche in questo caso, quindi, il Governo non si è dimostrato pronto.

Di fronte alle vostre incapacità, sarebbe stato forse meglio limitare il provvedimento a recepire semplicemente il regolamento europeo, senza forzare fughe in avanti che rischiano di minare la fiducia degli investitori e le attese delle imprese.

Per tutte queste ragioni esprimo, a nome del MoVimento 5 Stelle, il voto di astensione, nella speranza che il provvedimento in esame possa ancora essere migliorato in seconda lettura, anche a seguito di un approfondito dibattito istituzionale e politico. *(Applausi)*.

GARAVAGLIA *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, oggi parliamo di FinTech. Se ne sente spesso parlare, ma con questo decreto-legge e con questo intervento molto importante si entra finalmente nel merito dell'uso di strumenti digitali anche nel mercato finanziario: è una materia difficile da affrontare dal punto di vista normativo, perché ci sono molti aspetti tecnici, però nella vita comune dei cittadini sta diventando la norma (basti pensare ai sistemi di pagamento).

Con questo intervento, com'è già stato detto, si attua il regolamento europeo sulle infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito. In buona sostanza, si disciplina l'emissione e la circolazione di strumenti finanziari in forma digitale. Siccome è un argomento oggettivamente complesso, in Commissione finanze, con i colleghi di maggioranza e opposizione - che colgo l'occasione per ringraziare per la pazienza e la professionalità con cui hanno seguito questa spigolosa materia - abbiamo organizzato un ciclo di audizioni, perché mai come in questo caso il principio "conoscere per deliberare" è sacrosanto, proprio per la complessità della materia. Abbiamo sentito quindi Consob, Banca d'Italia e associazioni di consumatori; abbiamo acquisito memorie da diversi soggetti proprio per arrivare a comprendere rischi e opportunità di questo intervento, visto che si tratta di un intervento di grande rilevanza, che consente all'Italia di superare il divario che c'è con altre legislazioni, perché conosciamo l'importanza dello stare al passo con gli altri sistemi, in un mondo che va così veloce.

Esso consente soprattutto lo scambio di strumenti digitali su base bilaterale - questo è il punto chiave - senza che ci sia una centrale a gestire dall'alto quest'operazione, per cui tali scambi possono essere fatti ventiquattr'ore su ventiquattro, sette giorni su sette, trecentosessantacinque giorni l'anno. Capite quindi la velocità che questa nuova piattaforma - chiamiamola così - imprime al sistema finanziario. Questa è la grande opportunità.

I rischi, chiaramente, sono legati ai livelli di sicurezza, all'integrità del mercato, alla concorrenza e alla tutela del risparmio, come disciplina l'articolo 47 della nostra Costituzione, che giustamente recita che la Repubblica deve incoraggiare e tutelare le forme di risparmio e quindi anche le forme di risparmio digitale.

È stato detto che è un'operazione di carattere sperimentale - questo è un punto chiave - e proprio perché è sperimentale si fa un grande salto in avanti, però con buon senso. La Commissione e i commissari hanno previsto che ci sia da parte del Governo l'invio al Parlamento di una relazione che non si limiti a monitorare gli effetti, ma che contenga anche una valutazione dell'impatto di questa disciplina, proprio per capire come si evolve la situazione alla luce di una modifica così radicale.

In conclusione, signor Presidente, annuncio il voto convintamente favorevole del Gruppo della Lega, perché la Lega è convinta che l'innovazione tecnologica e il mercato creino sviluppo. Non ci possiamo permettere di non essere al passo con i Paesi più veloci in questo campo. *(Applausi)*.

COTTARELLI *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COTTARELLI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, ho già espresso i miei dubbi, illustrando gli emendamenti, circa il fatto che questo decreto non prevedesse adeguate tutele per i piccoli risparmiatori, quelli poco informati, se vogliamo dire così. Non mi ripeterò su questo, quindi, ma vorrei affrontare una questione più generale e più importante per il voto sul provvedimento.

Al di là dei tecnicismi (è un decreto molto tecnico), che cosa aggiunge questo provvedimento? Da anni i titoli sono dematerializzati: non è che ora possiamo fare le transazioni digitali mentre prima non c'erano. I titoli sono dematerializzati da decenni e da anni gli scambi avvengono su mercati organizzati in via telematica. Il decreto-legge che attua il regolamento dell'Unione europea sul DLT dà la possibilità di negoziare titoli attraverso la stessa tecnologia utilizzata per le criptovalute. Voglio essere chiaro: non si tratta di negoziazioni di criptovalute, ma di titoli; come punto di riferimento, ricordo solo che queste tecnologie sono state introdotte per la negoziazione di criptovalute.

Il punto principale, com'è stato ribadito in diversi interventi, è che le negoziazioni d'ora in poi potranno avvenire ventiquattr'ore su ventiquattro, sette giorni alla settimana, con transazioni bilaterali attraverso enti e banche, anche individuati e collocati in tutto il mondo (quindi comprese le persone fisiche), e senza intermediari.

Da notare, come hanno fatto in precedenza da altri esponenti dell'opposizione, il fatto che il decreto-legge in esame va oltre quello che era strettamente necessario per implementare la direttiva dell'Unione europea, ad esempio estendendo tali possibilità di negoziazione anche al mercato *over the counter*.

Quando si introduce una riforma, la prima cosa che bisogna chiedersi è: qual è il problema che stiamo cercando di curare e di risolvere? Quali sono i vantaggi? Ci sono dei vantaggi e non possiamo negarli. Com'è stato ricordato da altri, ci sono riduzioni nei costi delle transazioni; c'è la possibilità di negoziare titoli ventiquattr'ore su ventiquattro, sette giorni alla settimana; c'è una riduzione potenziale della segmentazione dei mercati nazionali, con accesso anche a piattaforme di una più ampia platea di operatori. Inoltre, c'è la necessità di adeguarsi a quello che fanno gli altri Paesi, anche se siamo andati molto oltre.

Si tratta però di un cambiamento radicale nel funzionamento dei mercati finanziari ed è innegabile che esistano rischi. La Banca d'Italia, infatti, in sede di audizione, ha parlato proprio di innegabili rischi.

Al di là degli aspetti più tecnici che riguardano tali rischi, ci si deve fare una domanda. Anni fa, il premio Nobel dell'economia James Tobin disse che sarebbe stato opportuno mettere un po' di sabbia negli ingranaggi dei mercati finanziari, che già operavano a una velocità molto elevata. Tobin parlava in un contesto diverso e chiedeva di introdurre una tassazione sulle transazioni finanziarie, ma l'idea generale è la seguente: attenzione, perché i mercati finanziari che funzionano vanno bene, ma mercati finanziari che si muovono un po' troppo rapidamente possono creare problemi e causare crisi, ondate di panico e cose di questo genere. Un po' di sabbia negli ingranaggi quindi forse non è una cattiva idea.

Questo provvedimento non solo non mette sabbia negli ingranaggi, ma vi aggiunge olio per far funzionare tutto molto più rapidamente. Questo mi crea qualche preoccupazione. Siamo sicuri che stiamo facendo la cosa giusta? Certo, c'è la direttiva europea, ma qui si va oltre. Mi meraviglio del fatto che sia stata presa in maniera abbastanza leggera l'idea che l'innovazione finanziaria vada bene in ogni caso e quindi mettiamo ulteriore olio nel funzionamento dei mercati finanziari. È, sì, un sistema introdotto in via sperimentale, pilota, ma per diversi anni. In ogni caso, il fatto che sia stato introdotto come progetto pilota suggerisce che ci sono diverse perplessità.

A fronte dei potenziali vantaggi che ho citato, ma anche dei rischi esistenti e della perplessità di fronte a passi che potrebbero favorire un'ulteriore iperfinanziarizzazione dell'economia, il Gruppo Partito Democratico ha deciso di astenersi su questo provvedimento. *(Applausi)*.

ORSOMARSO *(FdI)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ORSOMARSO *(FdI)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzitutto vorrei ringraziare la relatrice, senatrice Zedda, tutti i colleghi, e il presidente Garavaglia, che è il nostro Presidente di Commissione, perché su uno strumento così complesso da condividere, anche per chi come noi è stato in Commissione, abbiamo messo massima prudenza e grande attenzione.

È normale che nel campo degli algoritmi e dell'innovazione digitale il nostro Paese dovesse fare i conti con il tempo (lo dico anche ai colleghi che dicono che il nostro Governo ha innovato tanto). Paghiamo qualche ritardo rispetto all'applicazione, cioè alla data del marzo 2023: qualcuno poteva farlo prima. Francia e Germania sono avanti *(Applausi)*. Noi siamo ovviamente a sostegno della tradizione, perché

il nostro sistema imprenditoriale si basa molto sulla *old economy*, ma abbiamo deciso di accettare la sfida rispetto a uno strumento così complesso, che agisce banalmente, per quanto riguarda il sistema di pagamento (che è quello più intuitivo e più facile), sulla raccolta di tutto ciò che comporta il sistema assicurativo e finanziario, quindi i risparmi. È importante la velocità con cui il nostro Paese è in grado di intercettare, su un mercato finanziario che evolve velocemente, i risparmi italiani, europei e internazionali.

Questo Governo accetta la sfida. Come diceva bene il presidente Garavaglia, non per questo non ci sono preoccupazioni rispetto al sistema di controllo e di verifica e a tutto quello che sottende qualsiasi operazione finanziaria, che sia nell'ambito della *old economy* o dei nuovi strumenti innovativi, di cui non stiamo qui a sottolineare nuovamente la valenza e l'accelerazione (sette giorni su sette, h24, come diceva il presidente Garavaglia). Le nostre imprese tecnologiche stando sul mercato sono chiamate ad applicare la direttiva e il regolamento europeo e a superarli; infatti, la Banca d'Italia ci ha confortato, nella sua relazione, parlando di una collaborazione con i principali istituti universitari di questo Paese, per far sì che la sperimentazione italiana (cioè l'ulteriore innovazione) possa essere foriera di un confronto internazionale e porre l'Italia, su uno strumento così complesso, fra le prime Nazioni europee ad andare oltre la sperimentazione.

Com'è stato giustamente ricordato, si tratta di una sperimentazione vigilata. Non si opera senza nessuno strumento. È normale e vale per tutti i mercati, nazionali e internazionali: il capitale, che sia digitale oppure gestito con le vecchie formule di raccolta, porta con sé tutta una serie di verifiche sugli intermediari e sulla sicurezza. Si parla tantissimo di *cybersecurity* e della capacità delle nostre imprese e del nostro sistema economico di intercettare, prima degli altri e in concorrenza con gli altri, fette di risparmio, con un mondo che va più veloce rispetto al regolamento. Questi elementi hanno guidato il Governo. Concordo con alcuni rilievi di prudenza che vengono posti dalla minoranza o da una sua parte. Avevamo la necessità di recuperare il tempo perso (che non era da attribuire al nostro Governo).

L'Italia vuole accettare la sfida con tutti i suoi organismi, a partire dalla Banca d'Italia e dai nostri atenei, grazie all'innovazione che c'è nelle nostre imprese. L'Italia va oltre questo regolamento e sperimenterà qualcosa in più, per offrirlo al confronto con il mercato internazionale (non siamo chiusi). Per una volta superiamo quell'Europa che tante volte non ha espresso regolamenti così lineari e funzionali.

Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia su questa sperimentazione, che arriverà poi in Commissione e in Parlamento, seguendo un *iter* abbastanza complesso che abbiamo visto in Commissione e che oggi in Aula abbiamo provato a spiegare al resto dei colleghi. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech».

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B)*.

Come precedentemente comunicato, l'informativa del ministro Fitto è prevista per le ore 14.

La seduta è sospesa.

(La seduta, sospesa alle ore 13,50, è ripresa alle ore 14,05).

Presidenza del presidente LA RUSSA

Informativa del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e conseguente discussione (ore 14,05)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Informativa del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza».

Dopo l'intervento del rappresentante del Governo, ciascun Gruppo avrà a disposizione cinque minuti.

Ha facoltà di parlare il ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, onorevole Fitto.

FITTO, *ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*. Signor Presidente, quella odierna è un'occasione molto utile e positiva per fare un dibattito in Parlamento sullo stato di avanzamento dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, rimettendo in ordine gli aspetti più salienti e importanti dell'impegno del nostro Governo, che, come noto, è partito il 23 ottobre 2022.

L'occasione odierna ci consente dunque di ricostruire i passaggi portati avanti dal nostro Governo, ma anche di svolgere alcune riflessioni che - lo dico già sin d'ora - saranno poi oggetto di un approfondimento dettagliato, nel mese di maggio, quando sarà presentata la relazione semestrale, che costituirà una fotografia molto ampia e molto più completa di quanto non possa essere un'informativa.

Partirò da un dato, che è stato oggetto di considerazioni in più circostanze, sulla scelta iniziale che il presidente del Consiglio Meloni ha messo in campo, allorquando ha individuato, nella composizione delle deleghe, la necessità - oserei dire l'obbligo - di mettere insieme le deleghe per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con la costituzione di un Ministero *ad hoc* per affrontare la dimensione del Piano, con le deleghe relative alle politiche di coesione, che rappresentano un altro pezzo molto importante della programmazione europea in questa direzione. L'obiettivo è quello di avere un coordinamento tra le diverse risorse ed evitare che, nella scelta da mettere in campo, ci possa essere un rischio di sovrapposizione di diversi programmi d'intervento.

In questo contesto, penso sia molto utile richiamare la relazione che il Governo ha predisposto nei primi mesi di lavoro - lo farò molto rapidamente, perché è già stata oggetto di approfondimento in Parlamento, ma è essenziale come punto di riferimento - e che ha portato alla verifica dello stato di attuazione dell'utilizzo della programmazione per la coesione 2014-2020, allorquando si è delineato in modo abbastanza preoccupante il quadro di riferimento, che fa emergere un 34 per cento di spesa, a fronte di 126 miliardi di euro, dopo non sei anni, ma nove, visto che siamo a febbraio. Questo, per la parte europea, è ancor più preoccupante, visto che eravamo nella fase conclusiva della rendicontazione della programmazione 2014-2020, che sarà appunto quella del 31 dicembre di quest'anno.

È evidente che, in questo contesto, il Governo ha iniziato il suo lavoro per quanto riguarda il Piano nazionale di ripresa e resilienza sulla prima grande questione, che era quella del raggiungimento, poco dopo due mesi dall'atto dell'insediamento, dei 55 obiettivi utili per poter fare richiesta - e quindi ottenere - per il raggiungimento della terza rata, di 19 miliardi di euro. Al momento dell'insediamento il Governo ha trovato 25 obiettivi raggiunti. Sugli altri 30, nei due mesi successivi, c'è stato un lavoro molto intenso, con i Ministeri e con tutte le amministrazioni interessate all'attuazione e all'avvio del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per trovare il modo di raggiungere questo risultato.

Il risultato è stato raggiunto al 31 dicembre: i 55 obiettivi sono stati inviati alla Commissione europea ed è iniziato un momento di confronto, così come regolarmente viene fatto con tutti i Governi nazionali che hanno la possibilità di gestire questi programmi, nel senso che il cosiddetto *assessment* riguarda una verifica della correttezza del raggiungimento degli obiettivi. Questa fase si è sviluppata nei mesi successivi e, nella fase finale, abbiamo immaginato anche, d'intesa con la Commissione europea, per alcuni obiettivi sui quali da qui a breve tornerò in modo specifico, di prendere un mese di tempo in più, per poter definire meglio, nel rapporto con la Commissione, il superamento di alcuni ostacoli e di alcune problematiche, per risolvere alcune questioni.

I diversi obiettivi, su cui è stata fatta una verifica, sono sostanzialmente raggiunti. Su tre in modo particolare si è concentrata l'attenzione della Commissione europea, per una diversa valutazione sui diversi obiettivi e sul loro raggiungimento.

Il primo è quello ormai noto alle cronache e relativo ai piani urbani integrati, cioè all'inserimento del piano urbano di Firenze con lo stadio «Artemio Franchi» e quello relativo al piano urbano di Venezia con il «Bosco dello sport», due interventi che sono stati oggetto di un confronto con la Commissione europea. È noto che ho avuto direttamente degli incontri con i sindaci di Firenze e di Venezia, nel corso dei quali abbiamo avuto l'occasione di approfondire e verificare tutta la documentazione, inviandola poi alla Commissione europea. In data 22 aprile 2022, con un decreto interministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno, questi due interventi erano stati inseriti all'interno dei rispettivi piani urbani integrati e del decreto complessivo di approvazione dei citati piani.

Vorrei altresì sottolineare il fatto che anche nella relazione semestrale in Parlamento i piani urbani integrati, così come definiti dal provvedimento, erano stati considerati un obiettivo raggiunto. Sulla base di questo lavoro si è aperto un confronto con la Commissione europea, che si è concluso con la valutazione negativa da parte della Commissione stessa sulla possibilità di considerare questi due interventi finanziabili all'interno del PNRR con risorse europee.

In queste ore il Governo sta predisponendo i documenti per affrontare e risolvere la questione e quindi superare questa difficoltà, salvo restando che è evidente che si supererà d'intesa con la Commissione europea, restando il problema dei due singoli interventi, che non riguarderà più l'interlocuzione con la Commissione europea relativamente al raggiungimento dell'obiettivo, ma una dinamica collegata alla possibilità d'immaginare soluzioni condivisibili e alla modalità in cui realizzare la loro eventuale fase di attuazione.

Anche sul secondo punto, relativo alle concessioni portuali, con decreto del 14 ottobre del 2022, inviato e concluso il percorso al Consiglio di Stato il 25 ottobre 2022, sono state definite le linee guida. Si è aperto un confronto con la Commissione europea rispetto al quadro rafforzato e regolatorio, soprattutto relativamente al coinvolgimento dell'Autorità di regolazione dei trasporti. Si è svolto un lavoro di confronto con la Commissione e, in data 21 aprile 2023, è stato approvato il nuovo decreto ministeriale, d'intesa con il ministro Salvini, che ha superato le osservazioni e che noi riteniamo superi le complessità dell'obiettivo.

La terza criticità emersa è relativa alla promozione del teleriscaldamento efficiente. Con un bando pubblicato il 30 giugno 2022, sul quale la Commissione europea ha sollevato una serie di questioni relative all'inammissibilità di alcuni interventi, abbiamo definito un percorso con la Commissione stessa in base al quale il superamento - e quindi la non finanziabilità - di alcuni interventi sarà recuperato con la pubblicazione di un nuovo bando concordato.

Per quanto riguarda la rata del 31 dicembre 2022, si proseguirà in queste ore con l'invio di ulteriore documentazione in un confronto costante e propositivo con la Commissione europea per raggiungere quest'obiettivo che, com'è evidente, nelle prossime ore dovrà trovare una soluzione, anche perché si completa il mese individuato come ulteriore proroga.

A ciò aggiungo una seconda riflessione collegata alla valutazione più generale, relativa agli obiettivi raggiunti complessivamente al 31 dicembre 2022: 151 obiettivi, 132 *milestone*, 19 *target*, dai quali emergono in modo molto chiaro alcune criticità relative al ritardo della fase di avvio degli interventi, ai tempi di presentazione ed attuazione dei progetti, alla parcellizzazione degli interventi rispetto agli obiettivi e alla capacità amministrativa dei soggetti attuatori e, infine, a un dato altrettanto importante e rilevante, l'aumento del costo delle materie prime, che, com'è evidente, incide non poco su un programma che complessivamente arriva a 110 miliardi di euro in riferimento al numero delle opere pubbliche. È evidente che questo rappresenta una dimensione che, se riportata sulla questione dell'aumento del costo delle materie prime, è certamente uno dei temi che vanno affrontati con la massima attenzione.

In questo contesto si è inserita - perché è stata oggetto anche del dibattito a livello nazionale - la relazione della Corte dei conti, che ha indicato alcuni dati.

Mi piace sottolineare che tale relazione, presentata a marzo 2023, proietta e fotografa il periodo che va dall'avvio del programma fino al 31 dicembre 2022, nel quale è emersa una serie di criticità che trovano risposte - questo è un dato di fatto oggettivo per quanto ci riguarda e dirò anche perché - nel decreto che recentemente è stato varato dal Parlamento, nel quale il Governo ha affrontato complessivamente il tema della *governance*,sia relativamente al Piano nazionale di ripresa e resilienza, sia - per le ragioni che ho detto all'inizio del mio intervento - in relazione alla politica di coesione, insieme a una serie di norme e di interventi sul fronte della semplificazione.

Sono emersi in più circostanze critiche e rilievi sul fatto che il Governo, avendo messo mano alla *governance*, si è assunto la responsabilità di compiere un'azione dilatoria che ha portato a ritardi e perdite di tempo. A me piace però su questo rimanere nel merito delle questioni, perché il Governo è stato molto attento a evitare che ciò accadesse. Non è un caso che il decreto non abbia trovato una sua attuazione fino alla giornata odierna, perché - do questa notizia - stamattina, completato l'*iter* e

pubblicato il decreto, presso la Presidenza del Consiglio è stato firmato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l'attuazione, nel quale si è previsto in modo specifico che l'eventuale nomina di qualsiasi figura dirigenziale potrà essere completata solamente quando le due figure dirigenziali - quella che attualmente c'è e quella che dovesse eventualmente subentrare - troveranno un punto di coincidenza.

Quindi non c'è e semplicemente non ci può essere per ragioni oggettive quello che da più parti ascolto come criticità, per il fatto che la fase di attuazione della nuova *governance* non c'è ancora stata e - lo ripeto - la firma odierna del DPCM va in questa direzione. Lo dico perché è un aspetto molto importante.

La stessa Corte dei conti aveva sollevato infatti alcune questioni molto rilevanti che mi piace sottolineare, perché sono state affrontate dal decreto-legge e trovano risposte adeguate proprio nel decreto che il Governo ha proposto e che il Parlamento ha convertito in legge nei giorni scorsi. Mi riferisco in modo particolare ad alcuni elementi che sono emersi anche dal confronto con le parti sociali e soprattutto con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), quindi con i Comuni, con l'Unione delle province d'Italia (UPI), quindi con le Province e con le Regioni, dal quale emergeva in modo molto chiaro l'esigenza di dare una risposta alle criticità emerse dalla relazione della Corte dei conti.

Non è un caso che il tema del rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti attuatori trovi una risposta importante nel decreto-legge già varato e un altro pezzo di risposta altrettanto importante, richiesto da questi interlocutori, all'interno però del decreto n. 44, in via di conversione, il cosiddetto decreto pubblica amministrazione, del quale si occuperà in questi giorni il Parlamento.

A questo proposito, penso che sia fondamentale ricordare che la fase della nuova *governance* è molto importante perché, come abbiamo già avuto modo di dire, è stata condivisa con la Conferenza unificata, quindi con tutti gli attori istituzionali ai differenti livelli, visto che il decreto in quella circostanza ha ricevuto un parere positivo, e ha affrontato alcuni nodi che proprio la Corte dei conti aveva evidenziato in modo puntuale.

Anche in questo caso, parlare delle unità di missione e del loro smantellamento non corrisponde alla realtà dei fatti perché, alla luce del suggerimento e dell'indicazione della Corte dei conti e della richiesta dei sindacati in sede di cabina di regia - da dove si chiedeva con decisione il rafforzamento delle unità di missione - il Governo ha predisposto la stabilizzazione del personale a tempo determinato per rafforzare queste figure e, soprattutto, per consolidare nella loro azione le unità di missione presso i singoli Ministeri. Questo è un altro elemento centrale che ha rappresentato una scelta da parte del Governo.

In questo contesto, ci avviamo alla fase di confronto sulle questioni più importanti, collegate alla rimodulazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, legata sia ai temi del Repower, quindi alle decisioni assunte, con l'approvazione del regolamento Repower, da parte della Commissione europea, sia soprattutto ad un'altra questione fondamentale, quella sulla quale lavoriamo in corsa, che, proprio alla luce dell'esperienza di quanto poc'anzi citavo relativa al raggiungimento degli obiettivi e alle criticità al 31 dicembre del 2022, porta il Governo a invertire il meccanismo e ad affrontare per tempo le questioni collegate alle criticità degli obiettivi al 30 giugno, per poter avere con la Commissione europea non un confronto nella fase successiva al raggiungimento degli obiettivi, ma un confronto preventivo per capire e individuare oggettivamente come risolvere alcune questioni collegate all'attuazione del Piano.

In questo senso, sicuramente ci sono alcune criticità, però, anche su questo sinceramente non è il caso di costruire un allarmismo - come spesso si legge - perché è evidente che stiamo lavorando su alcuni aspetti collegati al raggiungimento dei 27 obiettivi e lo vogliamo fare soprattutto in riferimento ad alcuni elementi che vorrei citare puntualmente.

Farò tre esempi rispetto agli obiettivi del 30 giugno, perché sono calzanti e possono spiegare bene, cambiando il contesto e aumentando le criticità, l'esigenza di intervenire preventivamente non per rischiare di perdere gli interventi, ma per correggere alcuni obiettivi intermedi, con la finalità di mantenere il risultato e il raggiungimento dell'obiettivo finale, ossia il mantenimento della spesa di

quel determinato obiettivo.

Mi riferisco in modo particolare al piano per gli asili nido e alle scuole dell'infanzia, nonché ai servizi di educazione per la prima infanzia, per i quali ci sono innanzi tutto due differenze, che ci accompagneranno anche nei prossimi mesi per avere un quadro chiaro, tra i cosiddetti progetti in essere, ossia i progetti esistenti prima dell'approvazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza che sono stati inseriti al suo interno e i nuovi progetti. È una differenza non di poco conto, che vorrei sottolineare, perché rappresenta e rappresenterà, anche dal punto di vista dell'attuazione, un elemento di riflessione molto importante, al quale aggiungo un altro elemento importante, che è una sorta di ricostruzione di questo aspetto, che serve a capire anche le criticità e il senso delle soluzioni che vogliamo immaginare nel confronto con la Commissione europea.

Il 22 marzo 2021 e il 2 dicembre del 2021 sono stati individuati, attraverso procedure di evidenza pubblica, gli interventi dei quali ci occupiamo, ed è evidente che il valore complessivo di 4,6 miliardi di euro, in questi tempi che ho individuato, ha portato ad accumulare un ritardo complessivo che rischia di mettere in discussione la possibilità per tutti gli interventi di avere affidati i lavori al giugno 2023. Cosa fa il Governo su questo? Discute e si confronta con la Commissione europea (verso l'alto) e fa lo stesso con l'ANCI (verso il basso), perché è evidente che non tutti gli interventi sono nella stessa situazione. Ci sono Comuni che hanno la capacità di realizzare gli interventi nei tempi adeguati - e che quindi sono dentro gli obiettivi, quindi nella scadenza data - e Comuni che invece non hanno tale capacità.

La proposta del Governo è di confrontarsi con la Commissione europea non con l'obiettivo di perdere gli interventi, come pure drammaticamente certe volte si legge, ma di capire quanti interventi non riescono a rispettare il *target* del 30 giugno 2023 - da qui il confronto con l'ANCI - per ragioni oggettive alle quali ho fatto riferimento e quali di questi interventi, non rispettando quel *target*, possono essere oggetto di un confronto con la Commissione europea non per far saltare l'intervento, ma per modificare gli obiettivi in scadenza al 30 giugno. Tale modifica immediata consentirebbe di garantire la realizzazione dell'intervento alla fine del programma. *(Applausi)*. Questo è l'obiettivo che il Governo si propone.

Un secondo analogo esempio che vorrei fare, abbastanza semplice e di facile comprensione, è relativo alla sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto stradale: semplicemente il numero delle domande è stato inferiore alla disponibilità finanziaria. Cosa si fa in questo caso? Di chi è la colpa? Ci si siede a un tavolo con la Commissione europea e si rimodula l'obiettivo. Non penso si possa dire che si tratti di un obiettivo che non raggiungiamo per responsabilità di qualcuno o per non so quale difficoltà oggettiva.

In terzo luogo, come ultimo esempio, vorrei citare il progetto di Cinecittà, che partiva con un dimensionamento molto importante. Senza entrare nel tecnicismo, si tratta di un progetto che, se non dovesse essere oggetto di una revisione - il ministro Sangiuliano sta lavorando su questo in modo molto propositivo - in termini complessivi di progetto e soprattutto di risoluzione di alcuni contenziosi che sono al suo interno, difficilmente potrebbe raggiungere il risultato.

Ho fatto questi tre esempi per dimostrare come tre questioni che vengono rappresentate all'esterno come esempi di una responsabilità drammatica sono e devono essere oggetto di una revisione costante in corso d'opera, perché l'intero programma - l'ho già detto in altre circostanze e lo voglio ribadire - dev'essere oggetto di una revisione costante per avere la capacità, modificando alcuni degli obiettivi in corsa, di raggiungere l'obiettivo finale.

Cosa diversa è, invece, l'elemento di riferimento rispetto al completamento dei progetti al giugno del 2026, sul quale tornerò successivamente. È altrettanto importante ribadire che questo lavoro relativamente agli obiettivi di giugno per noi non può essere limitato a quel traguardo, ma dev'essere complessivo per l'intero programma, perché, come abbiamo ricordato, il nostro Governo oggi non ha l'obiettivo e la prospettiva di dicembre o di giugno, ma deve inevitabilmente porsi come strategia quella del giugno del 2026, per poter operare, così come in fase di correzione in corsa in pochi giorni al 31 dicembre e con un anticipo invece di oltre due mesi in questa fase al 30 giugno, su tutti gli altri obiettivi che ci accompagneranno al giugno del 2026, per avere adesso il quadro di riferimento e per

immaginare ora modifiche concordate con la Commissione europea che sono determinate da diversi fattori: quelli ai quali ho fatto riferimento prima, quello collegato all'aumento del costo delle materie prime e quello più semplicemente collegato al cambio di obiettivi strategici che abbiamo di fronte.

Come abbiamo ricordato in più circostanze - su questo penso che tutti possiamo essere assolutamente d'accordo - il Piano nazionale di ripresa e resilienza (dico una cosa ovvia, ma la voglio sottolineare) è stato immaginato prima dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ed è evidente che oggi - lo dice lo stesso articolo 21 del regolamento - merita una revisione, di cui non ci stiamo occupando soltanto noi, ma tutti i Paesi destinatari delle risorse del Piano stesso.

In questo contesto, è molto importante anche immaginare un riferimento allo strumento di modifica principale, cioè il regolamento Repower EU, che la Commissione europea ha approvato nella fase di verifica del cambio degli obiettivi e delle strategie dopo lo scoppio della guerra. La Commissione ha quindi immaginato, con l'approvazione del Repower, un sistema per il quale i singoli Paesi membri possano preparare il loro programma, che diventerà un capitolo aggiuntivo, quindi andrà a modificare e a implementare il Piano nazionale di ripresa e resilienza per poter raggiungere alcuni degli obiettivi fondamentali che si trovano all'interno degli obiettivi del Repower, che quindi possono essere oggetto di scelta da parte dei singoli Paesi membri e che accompagneranno la fase di rimodulazione.

In questo contesto, è molto importante ricordare la dimensione finanziaria del Repower: il nostro Paese otterrebbe 2,7 miliardi di euro a fondo perduto come quota Emissions trading system (ETS) per le emissioni. A questo si aggiunge la possibilità di utilizzare fino al 7,5 per cento delle risorse di coesione - quindi torna con forza l'idea del coordinamento dei programmi di coesione e del Piano nazionale di ripresa e resilienza - per poter finanziare il Repower. La Commissione europea, quindi, mette insieme una strategia finalizzata alla visione comune di questi progetti.

Inoltre, l'altra parte importante sulla quale farò una considerazione rinviando al merito e al completamento di un lavoro che si sta facendo - e poi spiegherò perché - è relativa agli interventi che entro giugno del 2026 non saranno realizzati.

Penso sia indispensabile parlarne ora o vogliamo trovarci, ad ogni scadenza di obiettivo, con le difficoltà che stiamo affrontando per la rata del 31 dicembre 2022? Penso che sia indispensabile ragionare immediatamente per capire quali obiettivi correggere e quali di questi interventi non saranno raggiunti.

Per far questo il Governo ha messo in campo un'azione che parte da una scelta contenuta nel decreto-legge e che, nella sua fase di attuazione, trova un momento molto importante di confronto: lo dico perché sin dal primo momento abbiamo scelto di avere la cabina di regia come luogo di confronto costante. Qui non voglio fare polemica con nessuno, ma prendo atto del fatto che c'è una visione diversa rispetto al ruolo della cabina di regia. Non è un caso che, dall'ottobre del 2022 al mese di dicembre, abbiamo riunito per ben quattro volte la cabina di regia, l'abbiamo già riunita altre tre volte e - dato che è un luogo in cui può funzionare questo meccanismo del confronto - con il decreto-legge abbiamo scelto di non tagliare il cavo del partenariato, ma di rafforzarlo, se è vero com'è vero che, per esempio, proprio sul Repower abbiamo fatto una serie di incontri di cabine di regia con i Comuni, le Regioni e le Province per chiedere loro di avanzare proposte.

Abbiamo ottenuto un incontro a Palazzo Chigi - lo ha ottenuto il presidente Meloni - alla presenza di tutti i Ministri interessati con gli amministratori delle principali aziende di Stato (ENI, Enel, Snam e Terna) per poter avere con loro un confronto e recepire proposte concrete su tutti gli obiettivi da raggiungere all'interno del Repower, così come indicato dalla Commissione europea.

Abbiamo al tempo stesso messo in campo un confronto in cabina di regia, per la prima volta nel giorno di approvazione finale del decreto, non più con il grande tavolo di tutti i partecipanti; abbiamo deciso invece di dedicare un pomeriggio in cabina di regia, tenendo diversi incontri settoriali con tutte le organizzazioni di categoria, per avere da ognuna di loro proposte e un confronto. È un metodo che vogliamo continuare a portare avanti, perché riteniamo che sia utile per avere un confronto costante su quello che, appunto, è il più grande piano di investimenti nel nostro Paese dal dopoguerra ad oggi. È necessario mettere in campo quel confronto doveroso con tutti i soggetti che possono dare un contributo in questa direzione.

Il tema del capitolo Repower è molto rilevante, non solamente perché - come indicato - affronterà le questioni collegate ai grandi progetti, fondamentali per rafforzare l'autonomia strategica del nostro Paese in campo energetico, ma perché è un'occasione importante per realizzare progetti che abbiano una valenza non esclusivamente nazionale, bensì - come il Presidente del Consiglio ha ripetuto più volte - internazionale, immaginando l'Italia come una piattaforma naturale, all'interno del Mediterraneo, strategica rispetto a questa grande opportunità.

Al tempo stesso, troverà al suo interno un obiettivo fondamentale, quello di poter immaginare forme di incentivi per ridurre i consumi ed efficientare le soluzioni per famiglie e imprese. Anche questo è un tema molto importante che può rappresentare uno degli elementi di novità assoluta in questa direzione.

Su questi aspetti il Governo sta avviando un confronto ed è chiaro che - così come per gli altri, anche per questo provvedimento - avremo il naturale luogo di confronto in Parlamento, quando sarà definito questo programma. Quando avremo una bozza complessiva, ci confronteremo con il Parlamento e avremo tutti i suggerimenti utili per poterlo eventualmente migliorare e per poter dare centralità al Parlamento all'interno del dibattito politico.

In questo contesto, è molto rilevante e utile cercare di cogliere gli aspetti relativi alla fase di riprogrammazione sugli interventi che sono stati e sono oggetto di discussione, cioè quelli che hanno le caratteristiche oggi di rischiare di non essere realizzati entro il mese di giugno del 2026.

Dobbiamo dirci con chiarezza - cosa che abbiamo già fatto ma penso che sia opportuno sottolinearlo - che il lavoro che il Governo sta mettendo in campo non è casuale. Con tutti i Ministeri e con tutti coloro i quali sono al lavoro nella fase di attuazione, stiamo verificando il livello di avanzamento, perché non manca molto al momento del completamento del programma: siamo a tre anni e due mesi dalla data entro la quale tutto l'intero programma dev'essere complessivamente realizzato con gli interventi finali. È evidente che oggi abbiamo la possibilità di comprendere quali di questi interventi non possono essere realizzati a quella data e capire come rimodularli, mentre tra qualche mese o tra un anno questo lavoro non potrà più essere fatto e rischieremo di trovarci in una situazione paradossale nella quale, non completando l'intervento, ci troveremo in difficoltà e in difetto rispetto al finanziamento europeo e all'impossibilità di fare cambiamenti perché l'intervento avrà una fase avanzata e quindi rischierà di aprire un grandissimo contenzioso.

Ragionare oggi, ora per allora, con questa modalità ci consente di ragionare - c'è un'altra proposta del Governo che sarà oggetto di confronto e rapidamente la spiegherò - con il completamento della valutazione di questi interventi, che sarà anch'esso oggetto di un confronto con il Parlamento: non è che il Governo modificherà il Piano nazionale di ripresa e resilienza senza aprire un confronto in tutte le direzioni e con il Parlamento - ci mancherebbe altro - ma lo farà soprattutto sulla base di un lavoro con i singoli Ministeri e con tutti gli enti attuatori del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Lo voglio dire in Parlamento in modo molto chiaro: evidentemente, di fronte a questo, ci sono enti attuatori che dovranno garantire, assumendosene la responsabilità, la realizzazione dell'intervento entro giugno 2026. A fronte di detta garanzia pubblica e ufficiale, il Governo si sentirà molto più tranquillo ed eviterà di trovarsi nella condizione, da qui a qualche tempo, di immaginare che tutto l'eventuale rischio di mancata realizzazione degli interventi venga scaricato sul Governo.

Oggi siamo in una fase in cui si può assolutamente intervenire - voglio dare un elemento di assoluta rassicurazione in questo senso - perché è previsto da regolamenti europei; si può immaginare di trovare la soluzione anche con il lavoro congiunto con le altre programmazioni disponibili, che sono quelle della coesione e del Fondo di sviluppo e coesione.

In questo contesto, quando terminerà la fase di verifica con tutti i singoli Ministeri e con le amministrazioni attuatrici e avremo un quadro chiaro, potremo portare in Parlamento questa dimensione e, com'è evidente, ci ritroveremo - da qui a breve, peraltro - con la prima relazione semestrale del nostro Governo sul Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Infatti, tra fine aprile e i primi di maggio scadrà il termine dei sei mesi e quindi nel mese di maggio il Governo presenterà una relazione semestrale con una valutazione molto complessiva e molto documentata, che avrà al suo interno tutta una serie di aspetti specifici che saranno una fotografia dettagliata della singola situazione all'interno degli obiettivi e delle misure, quindi complessivamente

una base per costruire una dinamica di confronto anche rispetto alle criticità esistenti.

Vorrei concludere con una considerazione assolutamente positiva. Quello che stiamo mettendo in campo è un lavoro attento e certosino, che ha come obiettivo far emergere con chiarezza le difficoltà e i problemi esistenti, non per aprire un dibattito sui problemi - voglio essere molto chiaro su questo - ma per immaginare le soluzioni nei tempi previsti dai regolamenti europei. È questo l'approccio che il Governo vuole mettere in campo, perché è fin troppo evidente l'obiettivo che abbiamo: raggiungere il risultato della spesa dell'intero programma.

È altrettanto evidente che, nel voler raggiungere quest'obiettivo, è necessario - oserei dire fondamentale - in questo confronto con la Commissione europea e con l'intero sistema delle autonomie locali e degli enti attuatori, trovare e correggere oggi le criticità, per poter avere domani la soluzione dei problemi e un rapido avanzamento della spesa e soprattutto del percorso di riforme che accompagna l'intero Piano nazionale di ripresa e resilienza.

In questo contesto, da più parti viene richiamato un appello del presidente della Repubblica Mattarella, che il Governo fa suo; lo fa suo con l'obiettivo non solo di citarlo, ma con la consapevolezza e la convinzione di volerlo attuare, perché la cosa più complessa è l'attuazione di questo programma. Il Governo lo vuole fare in modo positivo e soprattutto con la consapevolezza della rilevanza della partita che ha di fronte; lo vuole fare anche spiegando che molte delle criticità stanno emergendo per essere risolte e per poter dare una soluzione. L'approccio che abbiamo messo in campo è questo.

Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 14,41)

(*Segue* FITTO, *ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR*). Chiudo con un richiamo a quello che più volte è stato indicato come un ruolo centrale, quello del Parlamento (e ci mancherebbe altro). Ho avuto modo di partecipare diverse volte ai dibattiti in Commissione e in Parlamento. Il Governo non si chiamerà fuori dal confronto con il Parlamento, anzi ritiene che questo dibattito sia fondamentale e importante. Quindi, non solamente rispetto a tutti i passaggi che ho indicato, che saranno oggetto di un confronto parlamentare, ma anche laddove il Parlamento, nelle Commissioni e in Aula, dovesse ritenere necessario un approfondimento di merito sulla fase di avanzamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza, c'è la piena disponibilità del Governo a farlo nel merito, perché è il merito della questione quello che ci interessa e non solamente la contrapposizione.

L'augurio e l'auspicio è che si individuino il clima e l'approccio corretto per dare al nostro Paese l'attuazione piena di questo importante strumento. Questo è l'obiettivo del Governo e su questo noi lavoreremo con serietà e responsabilità. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sull'informativa del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR.

È iscritto a parlare il senatore Renzi. Ne ha facoltà.

RENZI *(Az-IV-RE)*. Signor Presidente, signor Ministro, sarà la collega Gelmini a indicare, per il nostro Gruppo, una valutazione complessiva sulla sua informativa, della quale la ringraziamo. Aggiungo che, nel momento in cui il Governo è impegnato a spendere dei soldi europei per tutti gli italiani, anche chi, come noi, sta all'opposizione ovviamente fa il tifo per voi e lavora in una logica di dialogo costruttivo.

Con questo spirito, signor Presidente, mi permetta di rivolgere al Ministro un appello relativo a un punto specifico, perché penso che tutti noi senatori siamo comunque legati al nostro territorio. È inutile fare gli interventi sempre e soltanto sulla crisi nel mondo e non parlare del proprio collegio. Io parlo di Firenze, perché aver introdotto lo stadio di Firenze tra le opere da finanziare con il PNRR è stato un errore. *(Applausi)*. L'ho detto un anno fa e lo ribadisco oggi. I 55 milioni di euro dei fondi europei che l'Europa ci ha negato non nascono da una visione cattiva dell'Europa, che non ama l'Italia o che fa uno sfregio a Firenze, ma nascono da un nostro errore in partenza. È un *assist* per gli euroscettici (guardate la stampa internazionale cosa ha detto di questa operazione) ed è un autogol per l'Italia.

Io sono uno sfegatato tifoso. Lo stadio «Artemio Franchi» è - ed è giusto dirlo - un monumento nazionale. È vincolato nelle curve, è vincolato nella torre di Maratona, è vincolato nelle scale elicoidali del Nervi, è vincolato nella facciata della tribuna d'autorità e d'onore. Molto recentemente, nel 2020-

2021, è stato vincolato persino sulle curve. Ora, chi conosce Firenze mi deve trovare un solo esperto di arte, di turismo e di cultura che venga a Firenze per vedere la curva Ferrovia. *(Applausi)*. A Firenze si può venire per vari motivi: si può venire per le opere d'arte più importanti, si può venire persino per le scale elicoidali del Nervi (anche se allo stadio è più complicato che ciò avvenga). Ma che si venga a vedere la curva Ferrovia! Vengono i tifosi avversari in curva Ferrovia, come sanno alcuni ex ultrà che sono presenti in questo Parlamento.

Allora vengo alla proposta, e ho chiuso. C'è un uovo di Colombo potenziale e noi siamo propositivi. Signor Presidente e, per suo tramite, signor Ministro, noi abbiamo 55 milioni dei fondi europei. Il sindaco di Firenze legittimamente eletto (non voi, non io, nessun altro) scelga tra le case popolari, le scuole e i parchi su cosa investire questi 55 milioni. Scelgano il sindaco e l'amministrazione, non noi. I 90 milioni che il Ministero della cultura (Mic) ha messo sul fondo complementare vadano alle opere culturali che servono a Firenze: alla Biblioteca nazionale, all'Opificio delle pietre dure, agli Uffizi, che sono rilevanti almeno quanto la curva Ferrovia. *(Applausi)*. Si permetta, tutti insieme, di eliminare il vincolo, non sulle scale elicoidali, non sulla tribuna, non sulla torre di Maratona, ma solo sulle curve, così che lo stadio - come accade in tutto il mondo - lo facciano i privati coi soldi dei privati.

A quel punto, salviamo i 55 milioni del PNRR, salviamo i 90 milioni del Ministero della cultura, che saranno destinati finalmente agli interventi che servono a Firenze, e non ci facciamo ridere dietro da tutta Europa. Mi sembra una proposta di buon senso. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Renzi. Condivido il suo punto di vista: avendo usufruito, da tifoso, della curva Ferrovia per anni, non ci sono mai andato da visitatore.

È iscritto a parlare il senatore De Poli. Ne ha facoltà.

DE POLI *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Signor Presidente, oggi in Aula abbiamo ascoltato con molto interesse l'informativa del ministro Raffaele Fitto, che ringrazio, sullo stato di avanzamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Faccio una premessa. Il PNRR è stato approvato due anni fa, nel 2021. Le cinque missioni e i 55 obiettivi sono stati concepiti in quel momento, in un periodo storico completamente diverso rispetto a quello attuale. Non c'erano - come ha ricordato anche il Ministro prima - la guerra in Ucraina, la crisi energetica, l'inflazione a due cifre, i rincari dei materiali e tantissime altre situazioni che oggi sono completamente diverse rispetto a prima.

Oggi - come ha evidenziato lei, signor Ministro - c'è la necessità di rimodulare il Piano e per questo motivo questo Governo si è mosso concretamente, avviando un negoziato con le istituzioni europee proprio allo scopo di utilizzare al meglio tutte le risorse.

Sono queste le ragioni che ci hanno spinto a sostenere e approvare la scorsa settimana, con l'ultimo passaggio alla Camera, il decreto di attuazione del PNRR, con l'obiettivo di snellire le procedure tecniche e semplificare il processo. Grazie a questo Governo, dunque, è stata ripensata la *governance* del Piano, per renderla più efficace ed efficiente. Oggi, per il bene dell'Italia e degli italiani, è essenziale - secondo noi -rivedere i progetti e spendere bene le risorse del PNRR.

Questa partita è di destra o di sinistra? La domanda, chiaramente, è retorica e la risposta è altrettanto scontata. È una partita di tutti gli italiani, di tutti noi. E i cittadini vogliono sapere se e come vengono spesi i soldi. Quindi, devono essere spesi bene. *(Applausi)*.

Le criticità espresse oggi dall'Europa al PNRR non sono rivolte a questo Governo, ma sono critiche oggettive. Adesso, però, bisogna affrontare il tema della capacità di progettazione e di spesa degli enti locali e della pubblica amministrazione; fattori che, tra l'altro, lo stesso Governo Draghi aveva sottolineato nella NADEF che presentò lo scorso anno.

Solo attraverso competenze adeguate possiamo garantire, a cittadini e imprese, servizi pubblici di maggiore qualità. Ecco perché oggi è centrale sciogliere questo nodo, ovvero mettere gli enti attuatori del PNRR nelle condizioni di fare bene il proprio lavoro, in sinergia chiaramente con le istituzioni centrali.

La maggior parte dei progetti del PNRR è in capo ai Comuni. Parliamo del 65 per cento dei progetti presentati. È importante, dunque, fronteggiare le difficoltà di sindaci e amministratori locali e chiaramente di tutti gli altri soggetti attuatori. Penso soprattutto alle situazioni dei piccoli Comuni, che devono anticipare le spese per realizzare le opere. Sono 70.000 i Comuni sotto i 5.000 abitanti

coinvolti in altrettanti progetti finanziati appunto dal Piano.
Così come penso alle difficoltà delle imprese chiamate a lavorare nei cantieri, che devono fare i conti, ad esempio, con i rincari dei materiali. Questo Governo -come dicevo prima - sta lavorando proprio su questo: snellire le procedure e semplificare i processi per eliminare alla radice tutti gli ostacoli, che impedivano già prima e impediscono ancora oggi la messa a terra delle risorse dei nostri territori.
Su questo punto c'è oggi l'impegno di tutto il Governo e di tutta la maggioranza. Noi vorremmo che dall'opposizione non si levasse una voce di critiche solo strumentali e propagandistiche. Non è possibile che vi sia qualcuno che tifa contro gli interessi dell'Italia. Ripeto che il PNRR è una partita che non può avere colori politici. Noi riteniamo che debba esserci una necessaria flessibilità. E su questo punto sosteniamo convintamente l'operato del Governo, che sta concretamente lavorando per modificare i progetti, che erano stati studiati e presentati - come dicevo prima - quando il quadro era completamente diverso rispetto a quello attuale.
Riteniamo si debba fare di tutto per utilizzare al massimo i fondi messi a disposizione, quelli a debito e non, per favorire la modernizzazione e la crescita del Paese. Sosterremo, senza sé e senza ma, il Governo e il lavoro puntuale e approfondito che sta facendo il signor Ministro per l'utilizzo dei fondi del PNRR. Non possiamo e non dobbiamo sprecare alcun euro. Questa partita la giochiamo - come dicevo prima - per l'Italia e per gli italiani. Al PNRR però va fatto un tagliando, con tutto il rigore e l'attenzione necessari - come prima ha spiegato bene - in maniera costruttiva e responsabile. A differenza di chi agita la bandiera della propaganda, preferiamo lavorare a testa bassa e, con il Governo, grazie al lavoro del Ministro in Europa, preferiamo intraprendere la strada della revisione seria del PNRR, che è un'operazione che avrebbe fatto chiunque al nostro posto. L'azione del Governo italiano si sta dimostrando efficace, perché è stata scelta l'opzione cosiddetta giuridica. In altre parole, ogni richiesta è avanzata non come pretesa, ma come istanza legittima. È un approccio - secondo noi e secondo me - intelligente, pragmatico e sicuramente vincente, signor Ministro. *(Applausi)*.
Il PNRR è uno strumento che deve unire e non può dividere. La rimodulazione del PNRR è una partita che non può essere strumentalizzata politicamente, perché i protagonisti sono i territori e, quindi, tutti i nostri cittadini. In gioco non ci sono solo il Parlamento o il Governo, ma ci sono i Comuni, le Province, le Regioni e quindi tutti i cittadini e tutte le imprese. Se seduti ai banchi del Governo ci foste voi, onorevoli colleghi dell'opposizione, oggi sareste voi ad evidenziare la necessità della rimodulazione del Piano. Quindi, basta sprecare fiato contro gli interessi dell'Italia! Crescita, occupazione, PNRR: il Governo Meloni sta lavorando bene, per dare risposte concrete agli italiani. Tra l'altro, qualche giorno fa la CNN ha giudicato positivamente l'operato del Governo. Lasciatemi dire che i primi cento giorni in carica sono stati un successo. *(Applausi)*. Chi gioca contro l'Italia fa il male degli italiani, e non del Governo.
C'è bisogno di una correzione di rotta sul PNRR e su questo punto accogliamo con favore la posizione espressa dal Governo e dal Ministro. Per questo motivo il Gruppo Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE giudica positivamente l'informativa del ministro Fitto e sostiene il suo operato e quello dell'intero Governo. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Magni. Ne ha facoltà.
MAGNI *(Misto-AVS)*. Signor Presidente, ringrazio il signor Ministro per essere venuto a riferire sull'andamento del PNRR. Ovviamente mi sarei aspettato alcuni dati diversi da quelli che ci ha riferito e su questo tornerò in seguito. C'è un dato, però, ed è il seguente: il Ministro lamentava l'esistenza di una difficoltà e girano voci su una difficoltà nell'attuazione di questo Piano straordinario, che per il nostro Paese è fondamentale, come ho già avuto modo di dire. Le prime responsabili sono però le forze che compongono la maggioranza e il Governo: non abbiamo detto noi della componente Alleanza Verdi e Sinistra o delle altre opposizioni che il Piano non è realizzabile e non sono utilizzabili tutte le sue risorse. Sono stati alcuni esponenti della maggioranza e della Lega in particolare a dire che addirittura bisognava rinunciare a parte di esse. Le difficoltà che emergono sui giornali, anche in questi giorni, non le hanno sollevate le minoranze o le opposizioni - chiamatele come volete - ma sono tutta farina del sacco della maggioranza.
Come ho già avuto modo di dire, a noi fa piacere la riuscita del PNRR: non pensiamo tanto peggio,

tanto meglio. Pensiamo invece che il Piano costituisca un fatto straordinario, che può dare un grande contributo alla modernizzazione del Paese.

Vediamo però alcuni dati. Mi sarei aspettato - visto che lei - Ministro, ha citato gli asili nido e sulla stampa si dice che noi abbiamo chiesto 260.000 nuovi posti - il dato dei posti pronti e di quelli che sono in ritardo, per arrivare a quanto già detto in questa sede. In una discussione con la Commissione europea è fondamentale non alzare la voce, ma dimostrare che noi stiamo andando in quella direzione, seppure in presenza di ritardi dovuti al fatto che il nostro Paese presenta una conformazione che vede alcune sue parti più avanti di altre nella progettazione. Vorrei sapere, quindi, quanti asilo nido intendiamo finanziare.

Avete fatto una grande propaganda sulla natalità, sulla quale sono pienamente d'accordo, ma devo ricordare al contempo che essa è favorita dai servizi che si offrono alle persone; dal fatto di mettere nelle condizioni le persone, in particolare le donne, di lavorare, e di poter usufruire di asili nido con orari di un certo tipo; dall'affrontare la scuola in un altro modo. Da questo punto di vista, la propaganda non la stiamo facendo noi, ma voi. Mi aspetto quindi di sapere da lei, su 260.000 posti di asili nido, quanti sono finanziabili oggi rispetto ai progetti. Posso parlare della mia piccola città, che non solo l'anno scorso ha aumentato di 15 posti l'asilo nido, ma ne ha anche in programma un altro, da realizzare nell'arco di un anno. Credo che siano parecchi i territori che si muovono in questa direzione.

Vorrei poi soffermarmi su un altro dato. Ho parlato prima degli asili nido e della necessità di avere un'idea della situazione scolastica. Ho già avuto modo di soffermarmi sul rapporto Svimez. Come ho già rilevato, sul piano infrastrutturale, ad esempio, c'è una larga parte del nostro Paese in cui mancano le palestre, la mensa, la possibilità di fare il tempo pieno perché non ci sono le strutture. Si tratta di tutti programmi finanziabili, ma a che punto sono? Lei giustamente dice che in qualche modo avete centralizzato la *governance* perché è necessario avere un punto centrale, un quadro generale per poter poi intervenire - credo - là dove siamo in ritardo. Questo è il dato fondamentale ed io non lo disconosco. Anche a tal riguardo, però, mi interessa comprendere come siamo messi, cosa è stato fatto, cosa è in cantiere, cosa si intende fare. Non voglio mettere in discussione le buone intenzioni, ma di esse è pieno il mondo.

Realizzare questi programmi vuol dire anche affrontare il problema, ad esempio, della stabilizzazione dei rapporti di lavoro. Se intervengo sul tempo pieno, sugli asili nido, sulla questione della disponibilità di palestre e mense, devo pensare anche al personale. Quando vedo invece gli elementi dal punto di vista finanziario, non trovo nulla al riguardo. Capite allora che qualcosa non funziona; non si può dire una cosa senza prevederne le spese. Essa rimane altrimenti un involucro vuoto.

Giustamente è stato rilevato proprio dal Ministro che il PNRR aveva previsto le case di comunità senza però prevedere - come si dice - come si riempiono poi con il personale. In questo caso bisogna trovare i finanziamenti.

Un altro elemento è quello della transizione ecologica. Avete posto una questione sul 2035 e sul 2050. Faccio però un esempio banale. Anche in questo caso non un foglio bolscevico, ma «Il Sole 24 ore» la settimana scorsa ha riportato che in una città importante del Nord, come Cinisello Balsamo, ci sono progetti per intervenire sulle comunità energetiche, ma mancano i decreti attuativi. È chiaro che anche il Governo precedente aveva accumulato dei ritardi, ma in sei mesi, intanto che si discute della *governance*, si possono varare i decreti attuativi. Lì ci sono già i progetti e questo è.

Parliamo di contenimento energetico per la diminuzione della dipendenza dall'estero dal punto di vista dell'energia. In quelle realtà c'è una delle più grandi cooperative presenti nel Nord Italia pronta a fare questo, con progetti pronti. Vi parlo di situazioni che conosco: vi ho detto di Cinisello Balsamo, ma posso parlarvi di Lecco e di una serie di realtà lombarde che conosco e che hanno i progetti pronti. Il problema, però, è che non ci sono i decreti attuativi, in mancanza dei quali ovviamente non si può intervenire, al di là del fatto che, con tutto quello che è avvenuto in questo settore - pensiamo alla questione dei crediti incagliati, che stiamo ancora discutendo - ovviamente c'è una diffidenza.

Il problema - ripeto - è che cosa intendiamo fare. Quello che non dobbiamo fare lo ha detto bene la Commissione europea: gli stadi li facciano le società di calcio, perché non si possono pagare miliardi i giocatori e poi chiedere soldi pubblici per realizzare gli stadi. Intervengano loro da questo punto di

vista, e su questo sono perfettamente d'accordo.
Il problema sono gli interventi. Rischiamo davvero che rimbalzi la palla dagli uni agli altri. In ogni caso, almeno leggendo le cose che sono state scritte anche dal Presidente dell'ANCI, i Comuni mi sembrano molto disponibili alla discussione e al confronto per accelerare l'attuazione del PNRR.
In sostanza - e chiudo - ciò che ci aspettiamo è di avere almeno un'informazione che sia in grado di dirci che cosa è stato fatto - ed è poco - che cosa è in programma e su cui c'è l'urgenza di accelerare i tempi e che cosa bisogna fare a partire da un dato. Il punto centrale di tutta la questione è un grande piano sulla transizione ecologica, sulla messa in sicurezza del nostro patrimonio immobiliare e sulla ristrutturazione delle case Aler, per poter mettere sul mercato a prezzi accessibili e convenienti gli appartamenti.
In altre parole, il PNRR deve essere qualcosa che i cittadini sentono loro, che vivono, capendo di poterne trarre beneficio. Questa è la vittoria che dobbiamo cercare di realizzare e sono d'accordo sul fatto che non è un problema esclusivamente della maggioranza: questo è il dato fondamentale. Il risultato del PNRR - ripeto quello che dicevo in apertura del mio intervento - è importantissimo per lo sviluppo e per ridurre le disuguaglianze del Paese. Se, alla fine del processo, avremo invece aumentato le disuguaglianze, in questo caso sarà stato un grande fallimento. *(Applausi)*.
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Musolino. Ne ha facoltà.
MUSOLINO *(Aut (SVP-Patt, Cb, SCN))*. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, sul PNRR italiano si giocano due partite vitali, per cui bisogna dosare con grande attenzione le parole e rifuggire, ove possibile, dalle tentazioni polemiche o strumentali.
La prima partita riguarda il futuro dell'Italia. È una *chance* storica, un treno che non passerà mai più sulla possibilità di sciogliere ritardi e nodi strutturali del sistema Paese, e questo con l'aggravante che altri quel treno lo stanno prendendo, scavando un solco incolmabile in termini di competitività.
La seconda riguarda il destino dell'Europa. Sul Next generation EU si gioca l'idea di un'Europa come progetto di mutuo soccorso tra gli Stati membri e l'impegno per far avanzare il processo di integrazione.
Per queste ragioni, signor Ministro, apprezziamo la sua rinnovata disponibilità a venire a riferire in Parlamento; così come apprezziamo la chiarezza con la quale ha espresso il suo punto di vista e con la quale, soprattutto, ha confermato la centralità del Parlamento e il suo pieno coinvolgimento nelle scelte degli obiettivi da rimodulare e sul monitoraggio del procedimento.
Certamente è vero: tra missioni, componenti, priorità trasversali, investimenti e riforme propedeutiche l'Europa ha dato agli Stati membri un piano di regole di non semplice attuazione; così com'è vero che non sarebbe corretto gettare sull'attuale Governo l'intera croce delle difficoltà e dei problemi che lei prima ha enunciato.
Con la stessa franchezza, però, signor Ministro, bisogna dire che le scelte compiute dal Governo e dai partiti che lo sostengono non hanno aiutato a migliorare la situazione. Oggi appare chiaro che chiudere in modo così brusco la passata legislatura avrebbe comportato talune criticità, perché, per quanto possa essere ordinato il passaggio di consegne, sempre di passaggio di consegne si tratta.
Allo *spoils system* all'interno delle strutture ministeriali, con la riforma della *governance* di cui ci ha parlato proprio nel suo intervento, avete anche aggiunto quello delle strutture di missione. Mesi e settimane senza garantire continuità, con gli interrogativi legati alla rinegoziazione del Piano, diventano ovviamente un problema se si è chiamati a fare un percorso che richiede ferrea disciplina sui tempi e sulle scadenze. Allo stesso modo, la riforma della *governance* che - come lei stesso ha detto - si è completata oggi, non offre risposte adeguate sulle criticità emerse nei primi mesi di attuazione, e non basta introdurre premi di produttività per i dirigenti comunali. Serve semmai introdurre un sistema sanzionatorio per tutti quegli organismi che non rilasciano le autorizzazioni e ostacolano o frammentano il procedimento amministrativo. Questo sarebbe di grande aiuto soprattutto al Sud, dove, troppo spesso, il diverso colore politico tra un Comune e un ente superiore fa sì che certi progetti vengano bloccati o rallentati per strategia politica.
Quello che più ci preoccupa, tuttavia, è come vi state relazionando con l'Europa in questa fase, innanzi tutto sui tempi. L'Europa chiedeva agli Stati membri di presentare eventuali richieste entro il 30 aprile:

noi non solo non facciamo questo, ma dalla maggioranza arrivano anche posizioni diverse tra chi parla di semplice rimodulazione dei progetti e chi invece invita a rinunciare a parte delle risorse; tra lei, signor Ministro, che parla di spostare alcuni progetti sul Fondo di sviluppo e coesione, e i Presidenti delle Regioni - con in testa Fedriga - che dicono che quelle risorse non si toccano.

Prendiamo atto, signor Ministro, con sincero apprezzamento, delle sue parole di oggi sulla rimodulazione degli interventi, in particolare per gli asili nido, con l'impegno a mantenere le risorse per il Mezzogiorno. E vogliamo pensare che questa sia la posizione di tutto il Governo rispetto a quei governatori del Nord che hanno chiesto di destinare le risorse per il Sud a favore dei territori che hanno maggiori capacità di spesa.

Non può sfuggire che la rottura del vincolo del 40 per cento delle risorse a favore delle Regioni meridionali sarebbe un atto politico gravissimo, innanzi tutto perché, se l'Italia è la principale beneficiaria delle risorse europee, è proprio per via dei ritardi strutturali delle Regioni meridionali; in seconda battuta perché si cristallizzerebbe a questo punto e per sempre il divario sociale ed economico fra le due parti del Paese.

Per noi tutto quello che è stato dato deve essere speso. Bisogna attrezzare il Paese nella sfida complicata e affascinante di un'economia sostenibile dal punto di vista ambientale. Bisogna rimuovere i tanti ostacoli che hanno impedito al Sud di esprimere le sue potenzialità per la crescita complessiva del Paese. Bisogna ricucire il quadro sociale perché, senza asili nido, parlare di denatalità e del miglioramento del ruolo delle donne diventa soltanto vuota e insopportabile retorica.

È dunque arrivato il momento delle responsabilità, il momento di essere pronti per governare il Paese, e su questo impegno, signor Ministro, ci troverete pronti a offrire la nostra capacità e competenza per il raggiungimento del traguardo che - come lei ha ben detto - è quello del giugno 2026. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Gelmini. Ne ha facoltà.

GELMINI *(Az-IV-RE)*. Signor ministro Fitto, la ringraziamo per questa informativa, ma soprattutto per il tono del suo intervento, che sembra volto a tenere il PNRR lontano dal logorio del dibattito politico quotidiano.

È un tentativo apprezzabile, che noi abbiamo provato a condividere, pur dai banchi dell'opposizione, quando si è trattato di affrontare e di confrontarci sul decreto della *governance*.

Le diamo atto con piacere e con convinzione del fatto che essere qui a riferire in Parlamento sul PNRR è un modo per condividere i contenuti di quel Piano, esattamente come lei in quell'occasione ci diede atto di aver tenuto come opposizione un atteggiamento differente, attraverso un voto di astensione e delle proposte.

Penso alla proposta di Carlo Calenda su Industria 4.0; penso alla richiesta di un'unica unità di missione per quanto riguarda Italiasicura. Questo è stato il modo di Azione-Italia Viva-RenewEurope col quale confrontarci sulla *governance* e dare il nostro contributo. *(Applausi)*.

Questa informativa era necessaria anche perché allo stesso modo non abbiamo apprezzato i toni di alcuni esponenti della maggioranza, che risultano essere più da campagna elettorale e da opposizione: chi ha gridato al fatto che il PNRR andrebbe interamente riscritto; chi ha provato a scaricare su Comuni, Province e Regioni la responsabilità del non fatto; chi addirittura si è alzato per dire che i soldi sono troppi, dopo anni di razionalizzazione e di difficoltà nel reperire le risorse. Noi invece cogliamo questa occasione per ribadire la nostra posizione, che non è mai cambiata: per noi il PNRR va attuato, le risorse vanno spese integralmente e le riforme vanno approvate subito, perché non sono meno importanti degli investimenti. Non c'è una terza via, non c'è tempo da perdere, anche perché avete avuto dal Parlamento il via libera sul decreto *governance;* siete in carica da sei mesi; dovrete contrattare con la Commissione europea le modifiche a cui lei faceva cenno; avete il compito di stendere il Repower EU e quindi è una vostra responsabilità raggiungere gli obiettivi del semestre.

Per questo dico che non ci sono alibi e il tempo delle verifiche sta per terminare. La *deadline* è quella del 30 giugno, data entro la quale dovrete dimostrare di aver conseguito gli obiettivi previsti e spero che voi siate in grado di farlo esattamente come il Governo che vi ha preceduto. Se occorrerà poi adeguarsi alle modifiche della Commissione, credo che questo vada fatto, Ministro. Forse di polemiche con la Commissione europea ce ne sono state anche troppe: ora è il tempo di mettere a terra

questi investimenti e di mantenere con l'Europa e con la Commissione europea un rapporto di dialogo. Per questo ben venga la decisione di non opporre resistenza allo stralcio dello stadio di Venezia e dello stadio di Firenze, che sono progettualità degli enti locali che possono trovare soluzioni differenti. È meglio utilizzare quelle risorse per le riqualificazioni urbanistiche delle città, come sottolineato prima da Matteo Renzi. *(Applausi)*.

Troppo spesso si è discusso di PNRR in modo molto generico; lei ha provato ad entrare nel merito di alcuni nodi e io vorrei tornare su quei punti. Il primo è quello degli asili nido. Su questo penso che sia molto importante portare a termine la missione 4 del Piano, perché dentro quella missione ci sono scelte fondamentali per le nuove generazioni: non solo gli asili nido, ma penso che i decreti attuativi della riforma degli istituti tecnici superiori (ITS) o dell'istruzione professionalizzante siano alcuni punti fondamentali della messa a terra del PNRR. *(Applausi)*. Della scelta, poi, che avete avanzato di spostare alcune progettualità dal PNRR alle politiche di coesione ve ne dovete assumere la responsabilità e rispetto a essa noi individuiamo alcuni rischi, perché proprio lei qualche giorno fa illustrava - e lo ha richiamato anche quest'oggi - il fatto che solo il 34 per cento della spesa della coesione (126 miliardi) è andato a buon fine. Se questo sia un modo per accelerare, quindi, lo scopriremo strada facendo, perché ad oggi le politiche di coesione non hanno dato risultati brillanti.

Accanto al tema degli asili nido c'è anche un'altra questione che mi sta molto a cuore e che lei, Ministro, ha toccato solo in parte: quella delle infrastrutture. Ci ha confermato difficoltà per alcune opere, ma è curioso notare come, d'altra parte, il Governo si sia impegnato - come hanno fatto alcuni suoi colleghi - in un *battage* a favore del ponte sullo Stretto, opera che ovviamente noi condividiamo e apprezziamo. Ma ci lasci dire che se non si riesce a realizzare nei tempi previsti la Roma-Pescara o la Orte-Falconara, nutriamo qualche dubbio che si riesca in due anni a realizzare il ponte sullo Stretto.

Ciò nonostante, il nostro atteggiamento è assolutamente costruttivo e responsabile. Noi sempre, anche dai banchi dell'opposizione, tifiamo Italia. Siamo consapevoli che la crescita di questo Paese dipenderà dalla vostra capacità di mettere a terra gli investimenti del PNRR e che la stima e la credibilità del Paese dipenderanno in buona parte dal successo dell'operazione. Le facciamo quindi moltissimi auguri e ancora una volta confidiamo che lei possa, quando a maggio dovrà rappresentare lo stato di avanzamento del PNRR, darci delle buone notizie, perché ne abbiamo veramente bisogno. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Occhiuto. Ne ha facoltà.

OCCHIUTO *(FI-BP-PPE)*. Signor Ministro, la ringrazio per la sua esauriente informativa. Devo constatare che il dibattito intorno al PNRR si sta facendo molto più intenso in questi ultimi sei mesi che non nel periodo precedente, forse perché il Piano è stato concepito in un momento storico particolare della vita italiana, in una stagione di Governi multiformi di salvaguardia, che ha fatto sentire tutti compartecipi, ma allo stesso tempo esenti da reali responsabilità.

Proprio la prima versione del Piano, per certi versi improvvisata, è la genesi di tutte le questioni delle quali oggi discutiamo. Probabilmente la discussione in passato è stata annacquata proprio per l'assenza di una reale contrapposizione, col paradosso che un serrato confronto come quello di oggi è utile alle forze politiche, al Governo, ma soprattutto ai cittadini, che traggono informazioni, conoscenze e occasioni di valutazione.

È un Piano che comprende investimenti di entità mai vista in passato - come lei sottolineava - per certi versi troppo ambizioso rispetto agli obiettivi temporali prefissati; finanziamenti assegnati all'Italia non per merito di qualcuno - come una falsa narrazione ci voleva far credere - ma grazie a criteri oggettivi: il maggior calo del PIL nel periodo della pandemia, la crescita della disoccupazione, il numero degli abitanti in rapporto alla popolazione europea; finanziamenti, quindi, che devono essere distribuiti su tutto il territorio nazionale, Ministro, perché sono stati destinati proprio per superare le condizioni più svantaggiate in cui versano alcune Regioni del Sud. Sarebbe paradossale se qualcuno pensasse - com'è stato anche proposto - di impiegare queste risorse più cospicuamente al Nord, aumentando il *gap* infrastrutturale e lasciando pure i cittadini del Sud indebitati per il futuro.

È un Piano che mette a disposizione grandi risorse, ma il prezzo di questa grandezza è la responsabilità. Ecco di cosa parliamo, Ministro: non è una scelta la sua, ma è una responsabilità. Lo fa in una posizione davvero critica e delicata - lo capisco - e partiamo dalla posizione critica, e non tanto

per i tre obiettivi di cui ha parlato, non centrati e che sta cercando di risolvere, sbloccando la terza rata. È bene precisare che Bruxelles ha sollevato obiezioni su questi obiettivi, che rientrano, tutti e tre, fra quelli che il Governo Draghi aveva dato come conseguiti, ma soprattutto sulla situazione complessiva che sta all'origine di questo Piano, che in Italia tutti conosciamo: l'incapacità di spesa.

Il nostro Paese storicamente ha difficoltà a spendere, nei tempi stabiliti, le risorse assegnate per gli investimenti: lo so bene da sindaco di una città e anche, per un periodo, da Presidente della Commissione sui fondi di coesione di ANCI. La situazione attuale dei fondi di coesione 2014-2020 - da lei sottolineata - lo conferma: a fronte di 126 miliardi ne abbiamo spesi solo il 34 per cento. Dopo quasi tre anni, anche per il PNRR si è speso solo il 6 per cento e questa percentuale si è ottenuta solo grazie ad opere già avviate con la legge obiettivo. In 34 mesi abbiamo speso circa 10 miliardi di euro e nei prossimi mesi che ci separano, cioè nei restanti 44 mesi, dovremmo spendere circa 220 miliardi di euro. Il dato allarmante è che si è praticamente spenta in Italia - quasi del tutto negli ultimi dieci anni - la capacità di spesa da parte della pubblica amministrazione, forse proprio a causa dell'abitudine, anche negli ultimi periodi, di erogare risorse in conto esercizio per l'aumento dei salari bassi e per il reddito di cittadinanza, e non effettuare investimenti in conto capitale.

Poi c'è l'altro problema, che è quello dell'*iter* delle opere pubbliche. Su ventisette Paesi dell'Unione europea l'Italia è la penultima, prima della Grecia. Per realizzare un'opera pubblica di 100 milioni di euro si arriva fino a quindici anni. Lei ha parlato adesso di mettere in salvo dei progetti che da qui a tre anni dovranno essere completamente realizzati, per una spesa complessiva enorme. Tutto ciò è stato aggravato da norme introdotte anche di recente: basti pensare al regolamento che, insieme al codice degli appalti del 2016, ha contribuito a dilatare i tempi di oltre il 50 per cento, a causa delle varie procedure per il controllo delle offerte inserite nello stesso, cosa risolta nel nuovo codice approvato dal Governo Meloni che introduce, al contrario, un principio della fiducia.

L'ultimo tema riguarda la carenza del personale. Per moltissimi anni gli enti locali hanno dovuto scontare il blocco del *turnover*, che ha impedito le assunzioni, favorendo così non solo l'invecchiamento del personale in servizio, ma anche una desertificazione degli uffici, a causa dell'impossibilità di sostituire i numerosissimi pensionamenti. Faccio riferimento al recente decreto-legge assunzioni del ministro Zangrillo. È chiaro che questo problema si può risolvere, ma chi entra in un ente all'inizio non sa neanche dove mettere mano; c'è un periodo di formazione - io ho fatto il sindaco e lo so - e di adattamento che ha le sue tempistiche. Qui invece siamo di fronte a un programma che scade nel 2026 e non è un caso che il suddetto decreto assunzioni contempli anche la possibilità di stabilizzare il personale precario, che è già formato.

È una posizione delicata, la sua, signor Ministro, anzi direi scomoda politicamente, perché richiede coraggio per correggere e recuperare una situazione difficilissima. Il Governo Meloni ha deciso di assumersi questo tipo di responsabilità e di fare anche chiarezza. L'obiettivo è spendere tutte le risorse messe a disposizione; di spenderle bene, però, per progetti utili e necessari, visto che una parte di questi finanziamenti - come sappiamo - andrà restituita e graverà sui nostri figli e nipoti.

Oggi c'è l'esigenza di far ripartire il Paese e di sostenere il PIL nei prossimi anni; c'è anche un obbligo etico, però, ed è quello di rispondere alle sfide che ci attendono come appartenenti alla comunità globale, riguardo ad esempio ai cambiamenti climatici. Uno sviluppo sostenibile non solo deve promuovere la conservazione delle risorse per le generazioni future, ma deve anche sollecitare attività produttive compatibili con gli usi futuri.

Signor Ministro, lei è venuto qui in Parlamento e non si è sottratto al confronto, chiedendo la collaborazione di tutti. Lo ha fatto con signorilità, con un comportamento istituzionale, evitando polemiche rispetto al passato. Ha chiarito che, per incassare dall'Unione europea, non sono sufficienti solo le riforme e gli atti formali, ma occorre la anche dimostrazione di concreta e misurabile capacità di spesa. Ha proposto soluzioni di buon senso sullo stato di attuazione e i risultati sono - quelli che dicevamo - dei fondi di coesione.

È più che mai necessario mettere mano alla *governance* centralizzando la capacità di intervento. Lei ha recepito le richieste dei Comuni, delle Province e delle Regioni, che hanno approvato questa rimodulazione della *governance* nella Conferenza Stato-Regioni e autonomie locali. E ha spiegato che

non sarebbe possibile in altro modo creare quelle giuste interazioni funzionali e, al tempo stesso, inserire alcune opere del PNRR nei programmi supportati dai Fondi sviluppo e di coesione. Sarà infatti necessario togliere dal PNRR alcune opere - lo ha detto prima - che non hanno alcuna possibilità di rispettare la scadenza del 2026, per inserirle nella nuova programmazione dei fondi strutturali e dei fondi di coesione, che hanno scadenze più lunghe. Le somme recuperate da questo travaso andranno ad alimentare, rendendolo uno strumento più credibile, il nostro programma Repower, che la Commissione europea ha intrapreso come ulteriore tassello, con l'obiettivo di porre fine alla dipendenza dell'Unione europea dai combustibili fossili della Russia e affrontare la crisi climatica.

Signor Ministro, lei ha fatto benissimo a coinvolgere in tutto questo le nostre aziende pubbliche, quelle che - come diceva prima - hanno una forte capacità organizzativa e gestionale come ENI, Enel, Ferrovie, Snam, Terna, perché sicuramente ci consentiranno di recuperare buona parte del tempo perduto realizzando le grandi infrastrutture necessarie.

Lei ha fatto tutto questo e lo ha fatto molto bene, ma la responsabilità non si ferma solo all'aspetto gestionale: essa riguarda il coinvolgimento sui temi etici che sono alla base del Piano, a cui noi aderiamo e per cui ci indebitiamo. Sono sei missioni, quelle del PNRR, che ci riconducono però a tre fondamentali princìpi: la transizione ecologica e la mobilità sostenibile; la salute e il benessere delle persone; l'istruzione e l'inclusione sociale. Sono tre princìpi rivolti agli uomini e alla loro vita, soprattutto a quella delle generazioni future in un'ottica di sostenibilità. L'innovazione tecnologica e la digitalizzazione sono semplicemente delle azioni al servizio di questi primi concetti così importanti. Impiegheremo circa 85 miliardi per la transizione ecologica e non possiamo mantenere un comportamento tiepido e distaccato su questo tema, quasi fosse una moda o una tendenza del momento, come sostiene qualcuno. Non possiamo sperare che cambino gli equilibri in Europa solo per rivedere queste politiche, perché, a prescindere dalle maggioranze, non sarà possibile ormai svincolarsi da questi obiettivi.

Il clima sulla terra è sempre stato soggetto a mutamenti climatici, ma questi oggi, per la prima volta nella storia del pianeta, stanno aumentando a velocità pazzesca, senza precedenti. La spiegazione è semplice e dipende dalle innovazioni tecnologiche prodotte negli ultimi centocinquanta anni. Per migliaia di anni abbiamo avuto solo tre innovazioni tecnologiche per il *confort* termico: nelle case, per esempio, prima il camino, poi il vetro alle finestre e infine la stufa. Il XIX secolo è stato la culla delle tecnologie, che si sono affermate nel XX secolo, fino all'uso esagerato e non rispettoso dei giorni nostri, che produce ovviamente un inquinamento con velocità esponenziale. Cinquanta miliardi sono le tonnellate di gas serra che vengono emesse ogni anno nell'atmosfera, con un surriscaldamento globale, quello a cui stiamo assistendo, che è atipico e pericoloso, perché causato appunto dalle emissioni nocive prodotte dalle attività umane. Un aumento così rapido provocherebbe l'aumento di eventi atmosferici estremi. Su questi argomenti l'Italia non può essere il fanalino di coda in Europa. Non serve dire che possiamo incidere poco sulle emissioni globali, perché abbiamo una responsabilità etica. Noi siamo l'ottava potenza economica, ma soprattutto abbiamo un primato culturale nel mondo e dobbiamo stare in prima fila riguardo a questi temi. Incentivare queste politiche vuol dire creare un vantaggio competitivo per le nostre imprese, che saranno più innovative nel futuro, anziché restare per ultime su posizioni di retroguardia.

Sono molte le cose che si potrebbero fare, anche attraverso lo strumento dell'affidamento in concessione con gare internazionali. Lei lo sa: si possono rigenerare molti siti abbandonati, circa 90.000 chilometri quadrati di aree industriali dismesse, che rappresentano il 3 per cento del territorio nazionale. Si può agire con opere di rigenerazione urbana, bonificare i tanti siti inquinati, mettere in sicurezza il territorio, fare un complesso progetto di approvvigionamento idrico, con ottimizzazione delle risorse e creazione degli invasi nell'intero territorio nazionale. Ha tanto lavoro da fare, signor Ministro.

Il Governo e la maggioranza la sostengono e noi stiamo tutti lavorando nell'interesse del Paese. Lei ha rivolto un appello a questo Parlamento, a tutte le forze Parlamentari e a tutte le forze politiche, invitandole a sostenere questo processo, perché non serve alle campagne elettorali, ma va oltre. Si tratta di un progetto complessivo per il nostro Paese, con una portata rivoluzionaria mai stata vista in

passato. Mi auguro che tutte le altre forze politiche di minoranza accolgano questo appello. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Damante. Ne ha facoltà.

DAMANTE *(M5S)*. Signor Presidente, in questo mio intervento voglio proprio partire da un'affermazione del Ministro: ragionare oggi per allora. Questo è l'approccio che le abbiamo indicato proprio qui in Aula, quando abbiamo parlato del decreto-legge PNRR. Occorre visione e occorre rimodulare il PNRR con una concezione complessiva, insieme alle parti sociali e alle parti politiche di tutto il Paese.

Però oggi (c'è un però che arriva) apprendiamo che vengono rimodulati soltanto alcuni progetti. Per sapere come verrà rimodulato il PNRR dobbiamo ancora attendere, secondo le sue parole di oggi, il mese di maggio. Ci aspettavamo qualche informazione in più, visto che leggendo gli articoli di stampa ci si lancia in determinate dichiarazioni, soprattutto da parte della maggioranza (come abbiamo notato).

Alcuni interventi vengono tolti, perché mettevano a rischio la terza rata; però oggi lei non ci ha riferito come verranno sostituiti (ancora non si sa). E di chi è la responsabilità politica? Lei ha citato un decreto interministeriale; ci sarebbe piaciuto sapere anche di chi è la responsabilità politica e chi è che ha individuato i progetti da inserire nel PNRR (decreto interministeriale del 22 marzo 2022). Ci sarebbe piaciuto saperlo, tutto qua; ma non è stato detto e non ci è dato saperlo oggi. Io però credo che questa ricognizione stia creando qualche preoccupazione e qualche cortocircuito, nella maggioranza e nel Paese. Le scadenze, infatti, sono veramente tante e sono tutte vicine.

C'è la scadenza della terza rata, la scadenza della rimodulazione del PNRR, che dovrà intervenire al massimo il 31 agosto, e c'è anche quella del capitolo aggiuntivo del Repower EU, che doveva essere il 30 aprile. Noi non abbiamo rispettato tale scadenza, mentre Francia, Germania e Lussemburgo hanno già presentato il loro piano, quindi, era fattibile.

L'approccio che oggi auspichiamo, e che anche lei ha indicato, è quello della condivisione e soprattutto di un ragionamento su ciò che può e ciò che non può essere portato avanti. Ecco, dunque, che la mia preoccupazione va subito alla carenza di monitoraggio, indicata da diverse parti in diversi atti.

L'ultima segnalazione, avvenuta in un'audizione in Commissione bilancio sul DEF, è stata dell'Ufficio parlamentare di bilancio. Vi è una carenza di monitoraggio sia del PNRR che della politica di coesione. Mancano 18.000 progetti al monitoraggio: vuol dire che non si ha idea del reale avanzamento del Piano. Stessa considerazione per il piano complementare al PNRR e per la politica di coesione generale.

Il collettore dovrebbe essere la banca dati unitaria, che però non parte, non funziona, i dati non arrivano. Ancora più preoccupante è la situazione del POC: piccolissima è la percentuale dei progetti monitorati e nel DEF questo viene anche ammesso. Quindi, se il sistema ReGiS non funziona, se la piattaforma centrale non funziona, come facciamo ad avere il quadro complessivo dei progetti che vengono attuati, che possono essere attuati oppure no?

Su questo, quindi, io non aspetterei maggio, ma comincerei ad intervenire, visto che alcune proposte sono già arrivate, anche da ANCI, proprio sul decreto PNRR. Sono arrivate tantissime segnalazioni: difficoltà di accesso, continue modifiche alle pagine, i Comuni non riescono ad inserire i dati, i manuali operativi necessari tardano ad arrivare.

Parliamo ora, invece, dell'altra preoccupazione che ha sollevato oggi questa informativa, quella sulla quarta rata e su alcuni progetti che potrebbero essere non completati. Oggi noi ci saremmo aspettati delle rassicurazioni da parte sua, soprattutto sul raggiungimento di tutti gli obiettivi prefissati per sbloccare la quarta rata, in particolare per i progetti che riguardano la costruzione di nuovi asili nido. Questa misura era già stata prorogata. La scadenza era prevista per dicembre e poi è stata spostata al 31 marzo, data che era stata prevista prima. A poco più di un mese dal termine, però, nonostante le proroghe, i problemi non sono stati risolti.

Per il nostro Paese rappresenterebbe veramente una perdita notevole quella di uno dei progetti di infrastrutture sociali più importanti per contrastare il grave problema della denatalità, un problema che voi avete sollevato proprio in questi giorni. Parlare di voler affrontare la denatalità senza un occhio di riguardo ed un'attenzione maggiore per la realizzazione di tutti i progetti inseriti, non solo di quelli

retrospettivi, me lo sarei aspettato da questo Governo. Noi, però, non possiamo permetterci, come italiani e come Paese, di rinunciare a investimenti determinanti per la crescita, l'emancipazione sociale e la lotta alle disuguaglianze.

Anche in virtù dei progetti che possono essere a rischio all'interno del PNRR, voglio fare una riflessione e rivolgere una raccomandazione, soprattutto per alcune tipologie di progetti che per me hanno una certa importanza, anche perché vengo dalla Sicilia. Stiamo parlando dei progetti dedicati all'ammodernamento della flotta per il traghettamento sullo stretto di Messina che, nel giro di pochi anni, avrebbe consentito e consentirebbe spostamenti più rapidi e sicuri, con mezzi a minore impatto ambientale.

Queste misure sono previste all'interno del PNRR. Questa misura a tutela della continuità territoriale non viene oggi messa in discussione, per fortuna, neanche dalla incapacità dei vari uffici, ma è gravemente pregiudicata, a nostro avviso, dalla propaganda per la costruzione di un ponte da 15 miliardi, che non si sa se e quando sarà mai realizzato. *(Applausi)*.

Noi non vogliamo neanche immaginare che il Governo ipotizzi di tagliare risorse certe per necessità impellenti allo scopo di perorare promesse irrealizzabili, giocando sulla pelle dei cittadini siciliani e calabresi.

Questa è la raccomandazione che facciamo: salvare tutti i progetti utili per l'Italia, al di là delle difficoltà, con quell'approccio che lei ha già espresso durante la sua informativa, e di cui la ringraziamo. Si tratta di un approccio che vede coinvolte tutte le forze politiche e le forze sociali del Paese. Abbiamo già visto che sono iniziati i primi lavori della cabina di regia, il 19 e il 20 aprile, anche se nei comunicati stampa alcune forze sociali si sono lamentate e l'hanno visto più come un tavolo interlocutorio che un confronto. Ci auguriamo che i prossimi tavoli siano invece più dedicati al confronto e utili per il territorio. Come MoVimento 5 Stelle siamo sempre disponibili al confronto. Avevamo proposto un tavolo, che a quanto pare è stato rifiutato, ma saremo sempre disponibili qui, in Assemblea, in Commissione e ovunque il Governo ritenga opportuno e necessario affrontare i problemi del Paese. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Romeo. Ne ha facoltà.

ROMEO *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, ringraziamo il Governo e il ministro Fitto per l'informativa. Soprattutto diamo un consiglio alle minoranze: è meglio forse spostare un po' il tiro, perché su questo argomento vedo poca sostanza, rispetto all'ottimo lavoro che il Governo sta facendo. Fin dall'inizio, infatti, il Governo ha messo in evidenza che non c'era nessuna intenzione di scaricare le colpe su altri, ma c'è anzi la volontà di lavorare e risolvere i problemi.

Non è conveniente fare opposizione, visto l'atteggiamento che il Ministro e il Governo hanno tenuto sul PNRR, soprattutto perché non va dimenticato, dall'opposizione, che il piano è stato messo in atto in modo abbastanza sbrigativo dal Governo giallorosso, con il presidente Conte. In questi casi, infatti, quando si vuole alimentare la crescita, prima bisogna individuare quali sono le opere che di fatto possono creare investimenti e sviluppo per il Paese e, in base alle opere, chiedere le risorse a disposizione. Invece qui è stato chiesto il massimo delle risorse e poi, nella classica mentalità italiana - piatto ricco: mi ci ficco! - si è inserito dentro tutto il possibile e l'immaginabile, non curandosi di quello che effettivamente poteva essere utile o meno al Paese *(Applausi)* e soprattutto di quali potevano essere i risultati e la messa a terra, a livello realistico, del Piano.

Va tenuto conto poi che, nel frattempo, sono subentrati dei fattori non di piccolo conto, come lo scoppio della guerra, l'inflazione, il maggior costo dell'energia e delle materie prime, che inevitabilmente portano ad una rimodulazione del Piano. È chiaro che oggi il ministro Fitto o il Governo non possono venire in questa sede a dire quali sono tutti gli interventi che vengono rimodulati, perché prima l'operazione va fatta con la Commissione europea. Questo dovreste saperlo, onorevoli colleghi: voi che siete "eurolirici" dovreste comunque capire e sapere che non si può fare un passo, senza averlo concordato prima.

Quindi ci tenevamo a sottolineare questo aspetto, così come il fatto che il Governo sta comunque lavorando proprio per prevedere tutti i correttivi richiesti dalla stessa Commissione europea, proprio per avere a disposizione e sbloccare la cosiddetta terza rata, poi la quarta e quant'altro. Condividiamo

quanto detto dal signor Ministro: è vero che la *governance* del PNRR è stata rafforzata e non indebolita, come sostengono invece le minoranze. L'intervento andava in quella direzione e sarebbe assurdo, con tutte le difficoltà che ci sono, andare ad indebolire la *governance*. Bisognava certamente dare una mano per rafforzarla e infatti il Governo ha puntato a migliorare l'organizzazione della struttura della pubblica amministrazione, con la stabilizzazione del personale e con il consolidamento delle strutture. È stata riorientata - almeno questo è l'intendimento del Governo - l'offerta privata su alcuni bandi che magari sono andati deserti.

Si vogliono mettere in campo delle garanzie statali proprio a sostegno delle aziende, molte delle quali magari sono anche un po' in difficoltà per questioni legate al mercato di oggi.

A proposito di mercato, sì, è vero che i mercati internazionali ci dicono che gli investimenti sono cruciali per la tenuta dei nostri conti pubblici, ma è proprio per questo motivo che è necessario di fatto un intervento del Governo per rendere realistico il piano; è proprio funzionale a quella che è un'esigenza a livello nazionale e anche di mercato. Su cosa si deve puntare? Anche qui dicono che la maggioranza ha delle idee diverse e parlano di un corto circuito. Ne ho sentite talmente tante; siete veramente bravi a livello fantasioso. Non è mica semplice inventare ogni giorno dei litigi in maggioranza, là dove essi non ci sono. *(Applausi)*. Se alla fine siete contenti così, per noi va bene perché poi il risultato finale è stato che tutta la maggioranza ha detto e ribadito più volte che è giusto puntare, come anche lei, Ministro, ha detto oggi, sui progetti per i quali i finanziamenti possono essere spesi entro il 2026, che è la razionalità del Piano. Non è dire qualcosa fuori dalla norma, ma semplicemente affermare una cosa ovvia. Se però siete contenti così, va bene, anche perché la crescita di lungo termine non dipende dalla quantità della spesa, ma dalla qualità degli investimenti *(Applausi)* , evitando magari gli sperperi di opere e di interventi che poi, negli anni, creano un aumento della spesa corrente. Infatti, dopo diventa difficile diminuire il debito pubblico e garantire la tenuta dei conti pubblici, se gli interventi che si fanno anziché generare sviluppo, creano una spesa ulteriore che lo Stato deve sobbarcarsi nel corso del tempo. Questo è un atteggiamento molto pragmatico e razionale - perdonatemi anche un minimo di orgoglio personale - di chi comunque, al Nord, del pragmatismo ha fatto una virtù, con risultati che si sono anche visti nel tempo.

In ultimo non dimentichiamoci, perché non bisogna farlo, che i due terzi delle risorse che l'Europa ci dà sono prestiti. Al momento non ci hanno ancora detto a che tasso di interesse saranno dati. Non voglio far polemiche, ma non lo sappiamo ancora, altrimenti il Governo ce l'avrebbe già detto.

Vorrei altresì ricordare che la maggior parte dei Paesi europei, cui noi dobbiamo sempre guardare come faro nelle nostre politiche, hanno chiesto solo ed esclusivamente il fondo perduto e non i prestiti. Anche questo è un dato che ricordiamo: noi, forse la Romania e qualche altro Paese, abbiamo chiesto tutti questi prestiti. Gli altri Paesi hanno badato al sodo, a proposito di pragmatismo. Bisogna soprattutto tener conto che di fronte a un'opera che riceve un finanziamento che però poi non rispetta le scadenze volute dal Piano, l'Italia deve rimborsare il finanziamento e poi terminare le opere a proprie spese. È quindi evidente e chiaro che il Governo vuole rimodulare, essere certo degli interventi, puntare sulle risorse che verranno spese. È un modo di governare di buon senso che adotterebbe chiunque.

Io mi chiedo, alla luce di queste richieste, di questi interventi e chiarimenti, come sia possibile fare polemica. Sì, lo è per chi non ha argomenti. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Alfieri. Ne ha facoltà.

ALFIERI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, prima di intervenire su un tema importante come il PNRR, voglio esprimere la solidarietà nostra e di tutta l'Assemblea a Corrado Zunino, giornalista di «Repubblica», ferito a Kherson in un bombardamento con un drone, sulle cui condizioni poco fa il ministro Tajani ci ha rassicurato. *(Applausi)*.

È bene che il ministro Fitto abbia chiarito le questioni che riguardano la *tranche* di dicembre e soprattutto 3 dei 55 obiettivi.

Volevamo però rassicurare il Ministro che su quei temi, grazie alle nostre interlocuzioni, ma anche al dibattito sui giornali, sapevamo che si sarebbe arrivati a quel punto per quanto riguarda gli stadi, le concessioni portuali e il tema del teleriscaldamento.

Quello che noi invece vorremmo sapere, signor Ministro - e glielo vogliamo chiedere con grande nettezza e con grande chiarezza - è a che punto siamo sui prossimi obiettivi, ma soprattutto quali sono i progetti che lei intende spostare sul Fondo di coesione. Ha parlato con le Regioni? Quali sono le criticità? *(Applausi)*.

Quali sono i progetti sul REPower (2,7 miliardi), su cui già altri Paesi stanno presentando i loro progetti? Sulle case della salute andiamo avanti o ci fermiamo? Sul tema degli asili nido, che sono un obiettivo fondamentale per la conciliazione di famiglia e lavoro, andiamo avanti o ci fermiamo? Lei ha detto che su questo - e ha buttato la palla in tribuna - ci informerà in una successiva occasione: ma noi l'informativa l'abbiamo chiesta proprio per questo. Allora, visto che lei non ci ha risposto, proviamo a mettere in fila e ad articolare le nostre preoccupazioni, indicando anche qualche proposta, così la prossima volta magari ci risponde su questi temi molto ben precisi.

Parto dalla prima questione. Quali sono i progetti che intende spostare sui fondi di coesione? Lo chiedo perché, come sa meglio di me, non è proprio facile nell'interlocuzione con le Regioni, in Conferenza Stato-Regioni, trovare la possibilità di spostare determinati progetti, chiaramente garantendosi più flessibilità soprattutto sui tempi, anche perché le Regioni hanno già fatto la loro programmazione, hanno individuato gli obiettivi con le comunità locali, con le associazioni di categoria. Proprio quell'interlocuzione di cui lei parlava prima è *in itinere*; comunque hanno iniziato a parlarsi, si sono create delle aspettative, si è lavorato. Noi pensiamo che quella parte vada accelerata e che vadano trovati gli elementi giusti.

Quanto al REPower, al contrasto alla povertà energetica e al sostegno alle comunità energetiche, prima veniva ricordato il fatto che mancano alcuni decreti attuativi per la spinta sulle energie rinnovabili.

Signor Ministro, un pezzo di lavoro lei lo ha già fatto, perché sta incontrando le aziende partecipate di Stato; con Eni ed Enel sta discutendo di quali progetti presentare sul REPower. Qual è la difficoltà a venire qui in Parlamento e a condividerli con noi nelle Aule in cui si dà l'indirizzo politico? Perché non ci racconta di quei progetti? Vogliamo sapere, ad esempio, se a Catania, dove c'è già una fabbrica enorme per la produzione dei pannelli fotovoltaici, siamo in grado di costruire una filiera produttiva italiana, facendo un pezzo di politica industriale sui pannelli fotovoltaici. Se ne può fare un'altra? È uno dei progetti che rientra nel REPower EU?

Vorremmo discutere tra di noi, scelga se in Commissione o qui in Aula, ma abbiamo il diritto e il dovere di poterlo fare anche qui. Siccome ci sono delle interlocuzioni in Aula, vorremmo capire anche noi quali sono i progetti sul REPower EU: immagino che lo vorrebbe sapere anche la Commissione europea, visto che accumuliamo ritardi su ritardi. Non c'è solo il tema della *governance*, ma anche della possibilità di andare avanti da questo punto di vista.

Le nostre preoccupazioni si addensano anche sui temi che riguardano la salute. Abbiamo fatto una battaglia per garantire più di 20 miliardi nel PNRR, per metterne 7 per le case della salute. Io vengo da una Regione, la Lombardia, che ha patito più di altre il Covid nella fase iniziale e abbiamo sperimentato sulla nostra pelle che cosa ha voluto dire una scarsità di presenza di Rete sui servizi territoriali, un modello molto ospedalocentrico, con difficoltà a garantire quelle cure a bassa intensità che sarebbero state necessarie in quella fase per intervenire tempestivamente e non arrivare a portare pazienti già compromessi nelle terapie intensive dei nostri ospedali. Vogliamo tornare indietro al 2019 e fare finta che non sia successo niente?

Le case della comunità possono essere l'*hardware* all'interno del quale concentrare professionalità, strumenti e risorse necessari a un potenziamento delle cure intermedie indispensabili per non intasare i pronto soccorso. Non c'è solo il problema delle liste d'attesa, ma sappiamo quanti pernottano e aspettano tempi lunghi per poter essere curati.

Possono essere potenziate le risorse del Fondo sanitario nazionale anche per trovare il personale. So che non è facile, ma rinunciamo in partenza?

Gettiamo la spugna davanti a uno degli interventi principali all'interno del PNRR, atteso da tempo dalla nostra comunità, sui temi su cui siamo più sensibili come quello della sanità?

La situazione è analoga per quanto riguarda gli asili nido: in questo caso la questione è ancora più grave, perché il messaggio sarebbe sbagliato, ovvero gettare la spugna su uno dei servizi essenziali

nella prima fase della formazione, dell'educazione della prima infanzia. Lo dico perché è uno di quegli interventi che incrocia anche obiettivi trasversali che affrontiamo, quali il tema dei divari di genere e quello dell'occupazione femminile: il 30 per cento rimane un obiettivo ancora lontano, motivo per cui le chiediamo e le richiediamo di presentare quelle linee guida proprio per andare ad attuare l'obiettivo del 30 dell'occupazione femminile, per noi fondamentale. Lo dico soprattutto perché avete presentato - almeno negli annunci, nella propaganda - un programma da 7 miliardi per contrastare la denatalità.

Come si fa a presentare, da una parte, un programma da 7 miliardi per contrastare la denatalità e, dall'altra, pensare di smantellare gli asili nido che sono una delle prime infrastrutture che permettono di conciliare lavoro e professione e di coniugare le aspirazioni delle nostre famiglie e delle donne in particolare? *(Applausi)*. Da questo punto di vista, non c'è scusa che tenga perché, nel Fondo di solidarietà comunale, come sa bene ministro Fitto, sono stati previsti 900 milioni già dal passato Governo da poter utilizzare per la spesa corrente per l'assunzione proprio di maestri e maestre per gli asili nido, tra l'altro anche in deroga ai limiti assunzionali; quindi, non ci sono proprio scuse da questo punto di vista.

Aggiungo un altro tema che ha a che fare con il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Noi facciamo giustamente il nostro lavoro di opposizione, denunciamo puntualmente le cose che non funzionano, ma abbiamo l'interesse che funzionino, perché è una grande occasione.

Siamo andati in Europa, abbiamo lavorato per costruire le condizioni perché si intervenisse sul debito comune, perché si affermassero gli Eurobond, che era qualcosa di impensabile fino a qualche anno fa: sono stati stanziati 190 miliardi.

Ecco, prima di pensare a rinunciare a una parte dei progetti, possiamo provare a ragionare se, per quelli che non rientrano nei criteri e negli *standard* che la Commissione in qualche modo ci ha delineato, possiamo recuperare una parte delle risorse, ad esempio, per i progetti già presentati dai Comuni?

Facevo prima l'esempio degli asili nido. Come sa, Ministro, oltre il 70 per cento è già in fase di aggiudicazione; le chiediamo, anzi, di provare, nel confronto con ANCI e nell'interlocuzione con la Commissione, a ragionare sul fatto che, raggiunto un certo limite percentuale di asili nido già aggiudicati, si possa avere magari qualche giorno in più anche oltre la data del 30 giugno, perché i Comuni stanno lavorando bene.

Dal momento che i Comuni hanno già assegnato 31 dei 40 miliardi, e addirittura hanno impegnato quasi 18 miliardi delle risorse loro assegnate, proviamo a fare come ha fatto il precedente Governo proprio su iniziativa del Partito Democratico, che in quei progetti di rigenerazione urbana sopra i 15.000 abitanti ha stanziato risorse *ad hoc* per andare a coprire anche quei progetti che erano inseriti nella lista degli idonei, ma non finanziati. Ecco, proviamo anche con la Commissione a contrattare spazi di flessibilità per aiutare quei Comuni che hanno presentato progetti sulla rigenerazione urbana, sull'edilizia scolastica, sui parchi: progetti interessanti, già ritenuti idonei, che però non hanno finanziamento.

Insomma, prima di alzare bandiera bianca su una grande occasione di sviluppo e crescita del nostro Paese, vediamo di fare di tutto perché quei soldi vengano spesi bene e vengono dati a quelle amministrazioni comunali che hanno dimostrato di saperli spendere bene, nell'interesse delle nostre comunità. *(Applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea gli studenti della facoltà di Scienze politiche, sociologia, comunicazione dell'università «La Sapienza», che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Ripresa della discussione sull'informativa del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR (ore 15,54)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gelmetti. Ne ha facoltà.

GELMETTI *(FdI)*. Signor Presidente, membri del Governo, colleghi, vorrei innanzitutto ringraziare il ministro Fitto perché la sua presenza costante e continua in quest'Aula e anche durante i lavori della Commissione per l'approvazione del decreto-legge n. 13, dimostra quanto responsabilmente stia

affrontando questo tema cardine per la ripresa della nostra Nazione.

Il PNRR è stato approvato nel 2021, quando le priorità dell'Italia e dell'Europa erano un po' diverse rispetto a quelle che ci sono oggi. Stavamo allora uscendo dal Covid e il PNRR è nato proprio per rilanciare la nostra Nazione, l'economia e la coesione nelle nostre Regioni. Chi ha scritto questo piano si è concentrato maggiormente sul portare a casa quattrini dall'Europa che sul ragionare e focalizzare quali erano i progetti da finanziare ed è questo forse il *vulnus* di questo Piano. Se c'è una parte di Piano che è a fondo perduto (quella parte di risorse che l'Europa ci dà perché ne facciamo quello che riteniamo, sperando che li utilizziamo nel miglior modo possibile), ce n'è un'altra che è a debito e quando qualcuno prende dei soldi a debito poi li deve anche restituire e in questo caso li dovremo restituire tenendo conto di un problema che è sorto in questa fase temporale, perché si sono modificate le condizioni: è aumentato il costo delle materie prime, è aumentato il costo dell'energia e sono aumentati anche i tassi di interesse, quindi quei quattrini che dobbiamo restituire saranno più di quelli che erano in previsione. Le opere che erano state inserite nel PNRR, quindi, dovevano essere tali da generare PIL, da dare valore aggiunto al sistema Italia, proprio per giustificare l'impegno di spesa ulteriore che l'Italia dovrà affrontare per coprire la quota capitale e la quota interessi.

Concentrandoci troppo sui quattrini da portare a casa, come dicevo prima, dovevamo anche pensare che l'Italia in questi anni non si è esattamente messa in evidenza a livello comunitario per la sua capacità di destinare e impiegare le risorse europee in modo eccellente, quindi quella soluzione, a nostro modo di vedere, doveva essere ponderata nel miglior modo possibile e doveva essere applicata a progetti che dessero valore e creassero PIL per la nostra Nazione. I rincari energetici e le difficoltà riscontrate nel reperimento di materie prime hanno ovviamente creato, sui 110 miliardi che dovremo restituire, un problema e costi maggiori, quindi i conti economici delle opere dovranno essere modificati.

In questo contesto e per consentire una forte accelerazione nella realizzazione degli interventi in esso previsti, il Governo infatti ha messo in campo il decreto-legge n. 13, che è uno strumento che è stato pensato e studiato proprio per attenuare i grandi impedimenti che ostacolavano la concreta realizzazione dei fondi del PNRR. Analizzato e approvato in quest'Aula e poi alla Camera dei deputati, ha visto il coinvolgimento di tutte le forze politiche nel corso del suo *iter* parlamentare. Convertito in legge, contribuirà a far sì che le amministrazioni attuatrici portino a compimento il loro obiettivi entro le scadenze prefissate.

Le parole d'ordine, fondamentali per arrivare a compimento, sono state snellimento, semplificazione, flessibilità e politica osmotica delle risorse, proprio per quei progetti che rischiano di non essere portati a termine.

Questa legge ha introdotto delle novità molto importanti su tutta una razionalizzazione della *governance*, volta a fornire una maggiore efficienza. La nuova struttura di missione PNRR, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, assumerà il coordinamento strategico per la verifica della coerenza dei risultati derivanti dall'attuazione del Piano e degli obiettivi e i traguardi concordati a livello europeo. Vengono rafforzati i poteri sostitutivi del Presidente del Consiglio dei ministri, nel caso di inerzia e di ritardo, al fine di assicurare il rispetto delle scadenze da parte delle amministrazioni attuatrici, che al contempo potranno, a loro volta, riorganizzare le unità di missione dedicate all'attuazione del Piano.

Signor Presidente, chiedo al senatore Alfieri quante volte nei due anni precedenti ha portato in discussione i temi che poc'anzi ha portato in quest'Aula, perché queste sono le cose che andavano fatte. Quanto al decreto-legge che abbiamo convertito in legge, che è arrivato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, esso conteneva le azioni che servivano per portare a compimento gli obiettivi del PNRR. *(Applausi)*.

Infine, questo provvedimento ha affrontato i temi della transizione e della sovranità energetica, che possiamo definire l'argomento più importante e attuale per l'Italia. La programmazione aggiornata e soprattutto il capitolo relativo al Repower EU si sviluppano lungo due assi: il primo riguarda il coinvolgimento delle grandi partecipate dell'energia (Eni, Enel, Snam e Terna). Forse uno Stato stratega, che avesse - come dicevo prima - studiato prima i progetti e poi chiesto le risorse, avrebbe

coinvolto in modo più presente e puntuale queste importanti società che rappresentano lo Stato italiano.

Sono stati introdotti chiarimenti e semplificazioni per l'individuazione delle aree idonee ad ospitare gli impianti che consentiranno la produzione di energia *green,* per il rilascio delle autorizzazioni e per l'installazione di impianti fotovoltaici, impianti eolici e di accumulo energetico e impianti agrofotovoltaici.

Gli sforzi ora si dovranno concentrare nell'ottenimento dalla Commissione europea di ulteriori forme di flessibilità per indirizzare al meglio i fondi del PNRR, i fondi strutturali e i fondi di coesione su progetti che abbiano ricadute significative per il nostro sistema produttivo e sociale e per dotare il nostro Paese di una solida politica industriale che permetta alle imprese italiane di cogliere le opportunità date dalla duplice transizione ecologica e digitale.

Come più volte ribadito dal Governo e dalla maggioranza, il nostro obiettivo è che nemmeno un euro dei fondi PNRR vada perduto, ma anzi si traduca in maniera efficace in un beneficio per la nostra Nazione. Questa non è la sfida del Governo Meloni, di questa maggioranza parlamentare, di un singolo partito o di una coalizione; è la sfida dell'Italia. Lo ribadisco rivolgendomi soprattutto a chi in questi ultimi mesi, in tema di PNRR, sta alimentando una narrazione tendenziosa e negativa per l'Italia, imputando a questo Governo colpe e ritardi che non trovano alcun riscontro nella realtà dei fatti. *(Applausi)*.

La stessa Commissione europea ha riconosciuto l'esigenza di modificare il percorso originariamente tracciato. Il Governo Meloni da mesi sta lavorando a stretto contatto con la Commissione, proprio nell'ottica di risolvere i principali problemi strutturali di questo Piano. Per tutti noi, come recentemente ribadito anche dalla presidente Meloni, il PNRR è un'opportunità che il Governo non si lascerà sfuggire.

Proprio per queste ragioni, alle facili e inutili polemiche a cui abbiamo assistito in questi primi sei mesi di legislatura, rispondiamo con il nostro impegno continuando a lavorare nell'ottica di rimodulare il PNRR fino a giugno 2026. L'Italia e gli italiani vogliono portare a compimento questi progetti perché rivestono un'importanza strategica per la ripartenza della nostra Nazione.

Il ministro Fitto ha ricevuto un incarico non facile, ma che sta portando avanti con grande responsabilità, ed è proprio questa grande responsabilità che ci dovrebbe unire e non dividere. La responsabilità è quella di scrivere, grazie a queste risorse per l'Italia, il futuro delle prossime generazioni. La mia non è retorica ma - ahimè - una dura realtà, perché se sbaglieremo qualcosa o non sfrutteremo al meglio questa grande opportunità, il danno sarà per tutti.

Ringrazio il ministro Fitto. Fratelli d'Italia sarà sicuramente al suo fianco per realizzare al meglio il PNRR, per l'Italia e per gli italiani. *(Applausi)*.

Presidenza del vice presidente GASPARRI (ore 16,05)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sull'informativa del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, che ringrazio per la disponibilità.

Deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dal tribunale ordinario di Potenza-sezione civile (ore 16,06)

Discussione e approvazione delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Deliberazione sulla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica per resistere in un conflitto di attribuzione sollevato dal Tribunale ordinario di Potenza-sezione civile».

Con ricorso depositato il 23 maggio 2022, il tribunale ordinario di Potenza-sezione civile ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Senato della Repubblica in ordine alla deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta del 16 febbraio 2022, ha dichiarato l'insindacabilità - ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione - delle dichiarazioni rese da Mario Michele Giarrusso, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento civile pendente dinanzi allo stesso tribunale ordinario di Potenza. (*Doc*. IV-*quater*, n. 3/XVIII Leg.).

Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza n. 34 del 6 febbraio

2023, depositata in cancelleria il successivo 2 marzo 2023. Tale ordinanza è stata notificata al Senato il 23 marzo 2023.

Nella seduta del 5 aprile 2023, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha espresso, all'unanimità, parere favorevole alla costituzione in giudizio del Senato dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel citato conflitto di attribuzione.

Chiedo al Presidente della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, senatore Franceschini, se intende intervenire.

FRANCESCHINI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, ha già riassunto perfettamente lei. Oggi non si tratta di pronunciarsi sul merito, su cui la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e l'Assemblea del Senato si sono già espresse nella precedente legislatura, ma semplicemente di costituirsi in giudizio nel conflitto di attribuzione per difendere la precedente decisione del Senato, e su questo la Giunta si è espressa all'unanimità.

PRESIDENTE. Sulle conclusioni della Giunta può prendere la parola un oratore per Gruppo per non più di dieci minuti.

LOPREIATO *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPREIATO *(M5S)*. Signor Presidente, colleghi e colleghe, tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge: non si tratta di un mero principio presente tra i diritti fondamentali della Costituzione, trascritto in ogni aula di giustizia, per poi non essere applicato. Esso rappresenta proprio il cardine dell'azione politica del MoVimento 5 Stelle. Abbiamo sempre adottato una linea chiara e coerente relativamente all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, il quale non deve essere inteso come privilegio della politica, ovvero come scudo attraverso il quale ripararsi da qualsivoglia azione giudiziaria. Tutti i cittadini, infatti, senza alcuna distinzione, nel momento in cui vengono chiamati a processo, hanno il dovere di parteciparvi al fine di esercitare correttamente il loro diritto di difesa.

Coerentemente con il suddetto assunto, anche in questo procedimento abbiamo votato in senso opposto rispetto alle formulazioni della Giunta, poiché, a nostro modo di vedere, il legame temporale e il legame fattuale fra le dichiarazioni *intramoenia* ed *extramoenia* non sembravano necessariamente attestati, e in tal modo la prerogativa *ex* articolo 68 della Costituzione non avrebbe operato pienamente, come previsto sulla base degli elementi individuati dalla Corte costituzionale in relazione all'applicabilità dell'articolo.

Ora, però, ci troviamo in una fase successiva, ovvero quella relativa al sindacato sulla costituzione in giudizio del Senato per resistere in un conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato. Come ho detto in premessa, abbiamo votato in maniera contraria rispetto alle deliberazioni della Giunta, ma l'Assemblea, che è sovrana, ha deciso di ribadire le conclusioni emerse dall'esame in sede decentrata. In questo caso il discorso non attiene più a logiche politiche, perché la questione è la difesa dell'istituzione che rappresenta i cittadini. Quando l'Assemblea del Senato prende una decisione, salvi casi imprevisti ed eccezionali, quella decisione va difesa. Sarebbe illogico privare il Senato della possibilità di costituirsi in giudizio a difesa delle proprie prerogative, per mezzo di un voto espresso proprio da quei soggetti che *in primis* dovrebbero tutelarlo. Per tali ragioni esprimo il voto favorevole da parte del Gruppo MoVimento 5 Stelle alla costituzione in giudizio del Senato, per resistere in un conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato.

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo delle conclusioni della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in senso favorevole alla costituzione in giudizio del Senato della Repubblica dinanzi alla Corte costituzionale per resistere nel predetto conflitto di attribuzione sollevato dal tribunale ordinario di Potenza-sezione civile.

(Segue la votazione).

Il Senato approva.

La Presidenza si intende pertanto autorizzata a conferire mandato, per la costituzione e la rappresentanza in giudizio del Senato, ad uno o più avvocati del libero foro.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto di istruzione

superiore «Michele Amari» di Giarre, in provincia di Catania, che stanno assistendo ai nostri lavori. Benvenuti a Palazzo Madama. *(Applausi)*.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

GIACOBBE *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIACOBBE *(PD-IDP)*. Signor Presidente, mi permetta di fare un brevissimo accenno al fatto che io ho frequentato le scuole superiori a Giarre e quindi mi sento partecipe della visita oggi dei miei corregionali, che mi ricordano tanto gli anni della gioventù. *(Applausi)*.

Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, sento il dovere oggi di intervenire per segnalare una vicenda triste, ma anche piena di speranza. È la storia del tragico incidente accorso a Leonardo Lotto, ventiquattro anni, di Aosta, che, a causa di un tuffo sbagliato su una spiaggia di Melbourne in Australia, per una tragica trama del destino, è ora paralizzato dal collo in giù. Leonardo però è un giovane coraggioso e forte. «Muoverò le braccia, camminerò ancora» ha detto, usando una frase a noi già conosciuta: *whatever it takes*, a qualunque costo.

Voglio richiamare questa vicenda per continuare ad esprimere la mia vicinanza a questo giovane coraggioso e alla sua famiglia e per dare il giusto merito a chi è stato capace, in un Paese straniero, con lingua, cultura e procedure diverse dalle nostre, di sostenere la famiglia di Leonardo in quei primi tragici, devastanti giorni, che nessun genitore vorrebbe mai vivere. Mi riferisco alla nostra rete consolare e diplomatica e, in prima linea, alla console generale di Melbourne, Anna Pappalardo, che, malgrado le difficoltà derivanti dalla mancanza di personale, ha fatto squadra ed operato con determinazione, competenza e velocità, affinché i genitori e lo stesso Leonardo ricevessero assistenza mentre era in ospedale e per il pericoloso e complesso viaggio di rientro in Italia. Sono le istituzioni che si attivano e agiscono nell'interesse supremo dei cittadini italiani all'estero.

Allo stesso tempo, però, non posso non segnalare al ministro Tajani che purtroppo, sia in Australia che in Nuova Zelanda, i nostri consolati hanno bisogno di attenzione da parte del Ministero, per assicurare il personale di ruolo e a contratto locale necessario per svolgere i loro servizi. Occorre adeguare livelli salariali ed altre condizioni di impiego.

Signor Presidente, mi permetta di fare un ultimo accenno a Leonardo Lotto, che era in Australia per completare l'ultimo semestre del suo corso di laurea, iniziato alla Bocconi e proseguito presso l'Università di Singapore. Purtroppo il destino ha voluto che i flutti dell'oceano nascondessero un banco di sabbia, dove si è tragicamente concluso il suo tuffo. Un giovane che, con tanta speranza ed impegno, si accingeva a completare un eccellente corso di studi, per poter portare il suo contributo nel mondo del lavoro. Un bellissimo esempio delle eccellenze del nostro Paese.

Malgrado le sue condizioni Leonardo, in un *post* sui *social network* sorride e, usando la famosa frase di Mario Draghi, dice: «Non posso che guardare avanti. Mi aspetta un nuovo viaggio, che sarà doloroso e molto duro. A volte cadrò, ma alla fine mi rialzerò e continuerò a combattere, facendo tutto ciò che serve. *Whatever it takes*».

Signor Presidente, è questa la speranza che possiamo trarre da questa triste vicenda. *Whatever it takes*: non quello di Mario Draghi, ma quello di Leonardo Lotto. Nei momenti difficili dobbiamo rialzarci, con determinazione e forza. Lo dobbiamo a Leonardo, ai milioni di italiani all'estero e a quelli che ci chiedono assistenza per i diritti anche al di là dei nostri confini.

PRESIDENTE. Senatore Giacobbe, la Presidenza la ringrazia per queste belle parole.

POTENTI *(LSP-PSd'Az)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POTENTI *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, il mio intervento è per ricordare la dottoressa Barbara Capovani, che lo scorso 21 aprile è stata aggredita a sprangate sulla testa da un folle presso l'ospedale di Pisa e che è deceduta domenica scorsa dopo una triste agonia.

Tutti i colleghi, gli amici e coloro che la conoscevano si sono stretti intorno al mondo della psichiatria, una realtà che è stata, di fatto, lasciata a se stessa dopo la chiusura degli OPG, dopo che tutta una massa di persone, che evidentemente hanno dei problemi di grave natura psichiatrica, si sono riversate sulla psichiatria territoriale.

Ma la psichiatria territoriale, purtroppo, non ha strumenti, se non il TSO, per gestire questo grande numero di persone, che gira in maniera libera per le nostre strade, che può andare addirittura a cercare un dottore, in questo caso una psichiatra, fino al punto di aspettarla sotto la sede di lavoro per poi aggredirla.

La psichiatria ha bisogno di norme e di strutture che diano la possibilità di esercitare su questi soggetti pericolosi un controllo. Per farlo, occorre uscire da quella ideologia che, ahimè, ha ritenuto sufficiente chiudere gli OPG per risolvere un problema. Mentre effettivamente la libertà personale va salvaguardata, perché è un bene assoluto, occorre anche individuare nuovi strumenti normativi e sanitari per gestire soggetti non in grado di intendere e di volere. Soprattutto, come ha riconosciuto la Corte costituzionale, non è più tollerabile procrastinare un intervento normativo in materia. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Senatore Potenti, ovviamente anche la Presidenza del Senato si unisce alle parole di dolore per questa morte, che ha colpito tutta l'Italia, e per l'uccisione di questa generosa dottoressa, che ha pagato un prezzo inaccettabile.

CASINI *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, è con grande commozione che vorrei ricordare in quest'Aula una nostra collega, in questo Senato tra il 2008 e il 2013, che è scomparsa nei giorni scorsi a Rosario in Argentina, dove viveva. Mi riferisco alla senatrice Mirella Giai, che è stata qui cinque anni in rappresentanza del Maie e che è stata sicuramente una protagonista importante degli italiani in Argentina. *(Applausi)*.

È morta all'età di novantatré anni. Era figlia del comandante Giai, emigrato in Argentina e rientrato nel 1943 per combattere la guerra partigiana nelle Brigate Garibaldi del Piemonte. Successivamente, di nuovo emigrò con la famiglia a Rosario.

Lei fu impegnata profondamente nell'associazionismo. Assieme a Filippo Di Benedetto operò nel periodo della dittatura di Videla, in collaborazione con il console dell'Italia Enrico Calamai, nell'assistenza all'espatrio di centinaia di italiani, che furono sottratti così al destino dei *desaparecidos*.

Alle elezioni del 2006 si candidò al Senato e fu eletta: la realizzazione del suo sogno, come la realizzazione del sogno di tanti italiani che all'emigrazione e all'italianità nel mondo hanno dedicato la loro esistenza. L'ho conosciuta, anche se in quegli anni ero alla Camera dei deputati. Abbiamo avuto un'intensa collaborazione nell'ambito dell'interparlamentare e sono veramente stato conquistato dal carisma di questa donna, dalla sua serietà, dal suo impegno e dalla sua concezione di una politica fatta al servizio della comunità nazionale. Credo che questo fosse in fondo lo spirito con cui, durante gli anni della mia Presidenza della Camera dei deputati, istituimmo la figura dei rappresentanti degli italiani all'estero: fu soprattutto l'onorevole Tremaglia che fece quella battaglia, come Ministro per gli italiani nel mondo. *(Applausi)*. Quell'esperienza, come tutte le esperienze, ha luci e ombre, ma sicuramente, se ha tante luci, esse si devono alle figure più eminenti e più significative.

Vorrei anche cogliere l'occasione per ringraziare il presidente La Russa, che si è associato nei giorni scorsi con una bellissima dichiarazione alla comunità italiana di Argentina per questa scomparsa.

Mi inchino alla memoria di Mirella e credo sia molto significativo che agli italiani di Argentina arrivi la solidarietà direttamente dall'Assemblea del Senato della Repubblica. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente Casini per aver svolto questo intervento e per aver doverosamente ricordato la senatrice Giai. Senatore Casini, anche io in quella legislatura la ricordo. La Presidenza tutta si associa quindi al sentimento di cordoglio per i familiari e per tutta la comunità argentina di origine italiana, che ha avuto ed ha presenze importanti in questa Assemblea.

Atti e documenti, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di giovedì 27 aprile 2023

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 27 aprile, alle ore 10,

con il seguente ordine del giorno:
(Vedi ordine del giorno)
La seduta è tolta *(ore 16,23)*.
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech (**605**)
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 1.
1. Il decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

_____
N.B. Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1.
ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Al capo I, la rubrica è sostituita dalla seguente: « Definizioni e ambito di applicazione ».
All'articolo 1:
al comma 1:
all'alinea, le parole: « delle sezioni da I a VI del presente Capo » *sono sostituite dalle seguenti:* « dei capi dal II al VII del presente decreto »;
alla lettera b)*, le parole:* « regolamento (UE) 858/2022 del Parlamento europeo e del Consiglio » *sono sostituite dalle seguenti:* « regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, »;
alle lettere d)*,* g)*,* h)*,* i)*,* j) *e* k)*, le parole:* « regolamento (UE) 858/2022 » *sono sostituite dalle seguenti:* « regolamento (UE) 2022/858 »;
alla lettera p)*, dopo le parole:* « all'articolo 210 del » *sono inserite le seguenti:* « codice delle assicurazioni private, di cui al »;
alla lettera q)*, le parole:* « di risoluzione, liquidazione » *sono sostituite dalle seguenti:* « di risoluzione o di liquidazione »;
alla lettera r)*, dopo le parole:* « lettere *t)* e *cc)*, del » *sono inserite le seguenti:* « codice di cui al »;
alla lettera s)*, le parole:* « l'ente » *sono sostituite dalle seguenti:* « il soggetto » *e le parole:* « regolamento (UE) 575/2013 » *sono sostituite dalle seguenti:* « regolamento (UE) n. 575/2013 »;
alla lettera t) *sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* « del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 ».
All'articolo 2:
al comma 1:
all'alinea, le parole: « delle sezioni da I a VI del presente capo » *sono sostituite dalle seguenti:* « dei capi dal II al VII del presente decreto »;
la lettera h) *è soppressa;*
al comma 2, le parole: « regolamento (UE) 858/2022 » *sono sostituite dalle seguenti:* « regolamento (UE) 2022/858 ».
La partizione: « Sezione I » *è sostituita dalla seguente:* « Capo II ».
All'articolo 4:
al comma 1:
dopo la lettera c) *è inserita la seguente:*

« c-bis) prevengono la perdita o la modifica non autorizzata dei dati e delle scritturazioni relative agli strumenti finanziari digitali per l'intera durata della scritturazione *»;*
alla lettera e)*, le parole:* « della Consob » *sono sostituite dalle seguenti:* « della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) ».
All'articolo 9:
al comma 3, primo periodo, dopo le parole: « integrazione di altri » *il segno di interpunzione:* « , » *è soppresso*.
All'articolo 12:
al comma 3:
alla lettera b)*, le parole:* « e all'ammontare » *sono sostituite dalle seguenti:* « e relative all'ammontare »;
alla lettera c)*, le parole:* « dai quali » *sono sostituite dalle seguenti:* « dalle quali »;
al comma 6:
alla lettera a)*:*
al numero 1), dopo le parole: « quando applicabili » *è inserito il seguente segno di interpunzione:* « , »;
al numero 3), le parole: « la classe e comparto » *sono sostituite dalle seguenti:* « la classe e il comparto »;
al numero 4), dopo le parole: « all'emissione » *il segno di interpunzione:* « , » *è soppresso*;
alla lettera b)*, numero 4), le parole:* « la classe e comparto » *sono sostituite dalle seguenti:* « la classe e il comparto »;
la rubrica è sostituita dalla seguente: « Informazioni sull'emissione nel registro ».
All'articolo 13:
al comma 1, le parole: « prescritte del presente decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « prescritte dal presente decreto »;
al comma 2, le parole: « l'aggiornamento nel continuo » *sono sostituite dalle seguenti:* « l'aggiornamento continuo ».
All'articolo 14:
al comma 2, primo periodo, le parole: « sulla base dei dati presenti nel sistema di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *b)* » *sono sostituite dalle seguenti:* « sulla base dei dati rilevati ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera *b)* »;
al comma 3, le parole: « regolamento (UE) 858/2022 » *sono sostituite dalle seguenti:* « regolamento (UE) 2022/858 » *e dopo le parole:* « revoca, sospensione » *il segno di interpunzione:* « , » *è soppresso.*
All'articolo 17:
al comma 1, le parole: « Salvo ove » *sono sostituite dalle seguenti:* « Salvo quanto » *e le parole:* « anche quando » *sono sostituite dalla seguente:* « anche ».
La partizione: « Sezione II » è *sostituita dalla seguente:* « Capo III ».
All'articolo 18:
al comma 4, le parole: « della presente sezione » *sono sostituite dalle seguenti:* « del presente capo ».
All'articolo 19:
al comma 2, al primo periodo, le parole: « regolamento (UE) 909/2014 » *sono sostituite dalle seguenti:* « regolamento (UE) n. 909/2014 » *e, al secondo periodo, le parole:* « valuta il rispetto delle condizioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « è concessa previa valutazione del rispetto dei requisiti »;
al comma 3, le parole: « all'IVASS » *sono sostituite dalle seguenti:* « all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) ».
All'articolo 20:
al comma 2, le parole: « se in possesso dei requisiti di cui ai commi da 3 a 10 » *sono sostituite dalle seguenti:* « previa verifica del possesso dei requisiti e con la procedura di cui ai commi da 3 a 6 »;
al comma 3, lettera d)*, dopo le parole:* « eventuali ulteriori requisiti individuati con il regolamento di cui all'articolo 28 » *sono aggiunte le seguenti:* « , comma 2, lettera *e)* »;

al comma 4:
alla lettera a)*, le parole:* « capitale iniziale » *sono sostituite dalle seguenti:* « un capitale iniziale »*, le parole:* « società italiane » *sono sostituite dalle seguenti:* « società con sede legale in Italia » *e dopo le parole:* « Stato membro » *sono inserite le seguenti:* « dell'Unione europea »;
alla lettera b)*, le parole:* « o da una società » *sono sostituite dalle seguenti:* « o di una società ».
All'articolo 21:
al comma 1, lettera g)*, dopo le parole:* « altre condizioni individuate con il regolamento di cui all'articolo 28 » *sono aggiunte le seguenti:* « , comma 2, lettera *o)* »;
al comma 5, dopo le parole: « nella strategia di transizione » *il segno di interpunzione:* « , » *è soppresso.*
All'articolo 23:
al comma 2, lettera c)*, le parole: «* a prevenire la perdita o la modifica non autorizzata dei dati e delle scritturazioni relativi agli strumenti finanziari digitali per l'intera durata della scritturazione e » *sono soppresse.*
All'articolo 24:
al comma 1, dopo le parole: « gli esponenti » *è inserita la seguente:* « aziendali » *e le parole:* « requisiti onorabilità » *sono sostituite dalle seguenti:* « requisiti di onorabilità »;
al comma 2, le parole: « dei controlli interni e ICT » *sono sostituite dalle seguenti:* « per i controlli interni e di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) ».
All'articolo 25:
al comma 1, le parole: « Il collegio sindacale » *sono sostituite dalle seguenti:* « L'organo che svolge la funzione di controllo » *e le parole:* « gli atti, o i fatti, » *sono sostituite dalle seguenti:* « gli atti o i fatti ».
Nella sezione II, dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente:
« Art. 26-*bis*. - *(Disciplina antiriciclaggio)* - 1. I responsabili dei registri per la circolazione digitale di cui all'articolo 19, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e),* rientrano nella categoria di altri operatori non finanziari ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ».
La partizione: « Sezione III » è *sostituita dalla seguente:* « Capo IV ».
All'articolo 27:
al comma 3, lettera b)*, le parole:* « 7-*sexies*, 8 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 7-*sexies* e 8 ».
All'articolo 28:
al comma 1, dopo le parole: « del presente decreto » *il segno di interpunzione:* « , » *è soppresso*;
al comma 2:
alla lettera a)*, le parole: «* alla sezione I *» sono sostituite dalle seguenti: «* al capo II »*;*
dopo la lettera a) *è inserita la seguente:*
« a-bis) includere nell'ambito degli strumenti che gli emittenti possono assoggettare alla disciplina del presente decreto le quote di partecipazione ad una società a responsabilità limitata, anche in deroga alle disposizioni vigenti relative al regime di forma e circolazione di tali strumenti, ivi comprese le disposizioni di cui agli articoli 2468, primo comma, 2470, commi dal primo al terzo, e 2471 del codice civile *»;*
la lettera b) *è soppressa;*
alla lettera h)*, le parole:* « regolamento (UE) 858/2022 » *sono sostituite dalle seguenti:* « regolamento (UE) 2022/858 »;
alla lettera i), *le parole:* « dalla Sezione II » *sono sostituite dalle seguenti:* « dal capo III »;
alla lettera l)*:*
all'alinea, le parole: « ivi incluso » *sono sostituite dalle seguenti:* « ivi incluse quelle »;
al numero 3), le parole: « requisiti previsti dagli stessi » *sono sostituite dalle seguenti:* « dai requisiti previsti dallo stesso articolo 24 »;
al comma 3, le parole: « n), o) » *sono sostituite dalle seguenti:* « n) e o), » *e le parole:* « alla lettera *l)* » *sono sostituite dalle seguenti:* « al comma 2, lettera *l)*, ».
La partizione: « Sezione IV *» è sostituita dalla seguente: «* Capo V *» e alla relativa rubrica, le parole:*

« regolamento (UE) 858/2022 » *sono sostituite dalle seguenti:* « regolamento (UE) 2022/858 ».
All'articolo 29:
le parole: « regolamento (UE) 858/2022 »*, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:* « regolamento (UE) 2022/858 ».
La partizione: « Sezione V *» è sostituita dalla seguente: «* Capo VI *».*
All'articolo 30:
al comma 1:
alla lettera a)*:*
al numero 1), le parole: « comma 2 e 3 » *sono sostituite dalle seguenti:* « commi 2 e 3 »;
al numero 3), le parole: « nonché delle relative disposizioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « nonché dalle relative disposizioni »;
alla lettera b)*, le parole:* « nonché delle disposizioni » *sono sostituite dalle seguenti:* « nonché dalle disposizioni »;
alla lettera c)*, dopo le parole:* « 14, comma 2, » *è inserita la seguente:* « e »;
al comma 4, le parole: « regolamento (UE) 909/2014 » *sono sostituite dalle seguenti:* « regolamento (UE) n. 909/2014 »*, le parole:* « alle SIM » *sono sostituite dalle seguenti:* « alle società di intermediazione mobiliare (Sim) » *e le parole:* « regolamento (UE) 858/2022 » *sono sostituite dalle seguenti:* « regolamento (UE) 2022/858 »;
al comma 5, le parole: « 195, 195-*bis* » *sono sostituite dalle seguenti:* « 195 e 195-*bis* » *e le parole:* « commi 3 e 4 » *sono sostituite dalle seguenti:* « commi terzo e quarto ».
La partizione: « Sezione VI *» è sostituita dalla seguente: «* Capo VII *».*
All'articolo 32:
al comma 2, le parole: « Comitato Fintech *» sono sostituite dalle seguenti: «* Comitato FinTech *», le parole: «* le Autorità indicano *» sono sostituite dalle seguenti: «* le suddette autorità indicano *», le parole: «* dalle Autorità *» sono sostituite dalle seguenti: «* dalle autorità medesime *» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «* Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere la relazione di cui al primo periodo dando conto dei risultati emersi *».*
La partizione: « Sezione VII *» è sostituita dalla seguente: «* Capo VIII *».*
La partizione: « Sezione VIII *» è sostituita dalla seguente: «* Capo IX *».*
ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Capo I
DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 1.
(Definizioni)
1. Ai fini dei capi dal II al VII del presente decreto si intendono per:
a) « forma digitale »: la circostanza che taluni strumenti finanziari esistono soltanto come scritturazioni in un registro per la circolazione digitale;
b) « tecnologia a registro distribuito » o « DLT »: la tecnologia di cui all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022;
c) « strumenti finanziari digitali »: gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto emessi su un registro per la circolazione digitale;
d) « registro per la circolazione digitale » o « registro »: un registro come definito dall'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2022/858 utilizzato per l'emissione di strumenti finanziari digitali ai sensi del presente decreto;
e) « emittente »: il soggetto che emette o intende emettere strumenti finanziari digitali;
f) « infrastruttura di mercato DLT »: un MTF DLT, un SS DLT o un TSS DLT;
g) « MTF DLT »: un sistema multilaterale di negoziazione DLT, come definito all'articolo 2, punto 6), del regolamento (UE) 2022/858;
h) « SS DLT »: un sistema di regolamento DLT, come definito all'articolo 2, punto 7), del regolamento (UE) 2022/858;

i) « TSS DLT »: un sistema di negoziazione e regolamento DLT, come definito all'articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 2022/858;
j) « gestore di un'infrastruttura di mercato DLT »: l'impresa di investimento, il gestore del mercato o il CSD specificamente autorizzati ai sensi del regolamento (UE) 2022/858 a gestire un MTF DLT, un SS DLT o un TSS DLT;
k) « gestore del SS DLT o del TSS DLT »: il CSD, l'impresa di investimento o il gestore del mercato specificamente autorizzati ai sensi del regolamento (UE) 2022/858 a gestire un SS DLT o un TSS DLT;
l) « responsabile del registro »: l'emittente, o il soggetto terzo individuato come responsabile del registro dall'emittente, iscritto nell'elenco di cui all'articolo 19, comma 1;
m) « TUF »: testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
n) « TUB »: testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
o) « soggetti vigilati »: i depositari centrali, le banche, le imprese di investimento, i gestori, gli intermediari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, i gestori di mercati all'ingrosso di titoli di Stato, autorizzati ai sensi del TUB o del TUF;
p) « gruppo »: il gruppo bancario di cui all'articolo 60 del TUB, il gruppo di imprese di investimento di cui all'articolo 11 del TUF, il gruppo di intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, il gruppo di imprese di assicurazione o riassicurazione di cui all'articolo 210 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
q) « procedura di gestione della crisi »: la procedura di risoluzione o di liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;
r) « imprese di assicurazione o riassicurazione »: le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettere *t)* e *cc)*, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
s) « ente creditizio »: il soggetto di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;
t) « depositari centrali » o « CSD »: i soggetti indicati nell'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014;
u) « MTF »: i sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'articolo 1, comma 5-*octies*, lettera *a)*, del TUF;
v) « gestori »: i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q-*bis)*, del TUF.
2. Ove non diversamente specificato, si applicano le definizioni del TUB e del TUF.

EMENDAMENTO

1.100

Garavaglia, Borghesi

Approvato

Al comma 1, dopo la lettera v) aggiungere la seguente: «v-*bis*) «stabiliti in Italia»: aventi sede legale, succursale o sede secondaria nel territorio della Repubblica.».

ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 2.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni dei capi dal II al VII del presente decreto si applicano con riferimento alle seguenti categorie di strumenti finanziari:
a) alle azioni di cui al libro quinto, titolo V, capo V, sezione V del codice civile;
b) alle obbligazioni di cui al libro quinto, titolo V, capo V, sezione VII del codice civile;
c) ai titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile;

d) agli ulteriori titoli di debito la cui emissione è consentita ai sensi dell'ordinamento italiano;
e) alle ricevute di deposito relative ad obbligazioni e ad altri titoli di debito di emittenti non domiciliati emesse da emittenti italiani;
f) agli strumenti del mercato monetario regolati dal diritto italiano;
g) alle azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *l)*, del TUF.
2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 del regolamento (UE) 2022/858.
EMENDAMENTI
2.100
Garavaglia, Borghesi
Approvato
All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:
a) *al comma 1, sostituire le parole:* «dal II al VII» *con le seguenti*: «I, II, III e V»;
b) *al comma 1, lettera d), dopo le parole:* «ai sensi dell'ordinamento italiano» *aggiungere le seguenti*: «, nonché ai titoli di debito regolati dal diritto italiano emessi da emittenti diversi dagli emittenti italiani».
2.1
Turco, Croatti, Barbara Floridia
Respinto
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ammesse alla negoziazione su mercato regolamentato o su sistema multilaterale di negoziazione, il cui emittente ha una capitalizzazione di mercato provvisoria inferiore a 500 milioni di euro;».
2.4
Croatti, Turco, Barbara Floridia
Respinto
Aggiungere, in fine, il seguente comma: «2-*bis*. Le disposizioni del presente Capo non si applicano agli strumenti finanziari, compresi gli strumenti indicati dal punto a) a h) del comma 1, che non siano destinati ad essere negoziati in un MTF-DLT o che non siano destinati ad essere oggetto di servizi di investimento come indicati all'articolo 1, comma 5, del TUF.»
ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Capo II
DISPOSIZIONI COMUNI PER L'EMISSIONE E CIRCOLAZIONE IN FORMA DIGITALE
Articolo 3.
(Emissione e trasferimento degli strumenti finanziari digitali)
1. L'emissione e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali sono eseguiti attraverso scritturazioni su un registro per la circolazione digitale tenuto da un responsabile del registro, dal gestore di un SS DLT o TSS DLT o dalla Banca d'Italia o dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché dagli ulteriori soggetti eventualmente individuati con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera *i)*.
2. Gli strumenti finanziari digitali emessi ai sensi del presente decreto non sono soggetti all'applicazione degli obblighi di cui alle disposizioni attuative dell'articolo 83-*bis*, comma 2, del TUF.
EMENDAMENTI
3.2
Turco, Croatti, Barbara Floridia
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «sono eseguiti» *inserire le seguenti:* «, in forza di titolo idoneo,».
3.100

Garavaglia, Borghesi

Approvato

Al comma 1, sostituire le parole: «o dalla Banca d'Italia o dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché dagli ulteriori soggetti» *con le seguenti*: «, dalla Banca d'Italia o dal Ministero dell'economia e delle finanze o dagli ulteriori soggetti».

ARTICOLI DA 4 A 7 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 4.

(Requisiti dei registri per la circolazione digitale)

1. I registri per la circolazione digitale:

a) assicurano l'integrità, l'autenticità, la non ripudiabilità, la non duplicabilità e la validità delle scritturazioni attestanti la titolarità e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali e i relativi vincoli;

b) consentono, direttamente o indirettamente, di identificare in qualsiasi momento i soggetti in favore dei quali sono effettuate le scritturazioni, la specie e il numero degli strumenti finanziari digitali da ciascuno detenuti, nonché di renderne possibile la circolazione;

c) consentono al soggetto in favore del quale sono effettuate le scritturazioni di accedere in qualsiasi momento alle scritturazioni del registro relative ai propri strumenti finanziari digitali ed estrarre copia in formato elettronico per tutti i fini previsti dalla legge;

c-bis) prevengono la perdita o la modifica non autorizzata dei dati e delle scritturazioni relative agli strumenti finanziari digitali per l'intera durata della scritturazione;

d) consentono la scritturazione dei vincoli di ogni genere sugli strumenti finanziari digitali, secondo quanto previsto dall'articolo 9;

e) garantiscono l'accessibilità da parte della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) e della Banca d'Italia per l'esercizio delle rispettive funzioni;

f) consentono di identificare ai fini dell'articolo 9:

1) la data di costituzione del vincolo;

2) gli strumenti finanziari digitali o la specie degli stessi;

3) la natura del vincolo ed eventuali altre indicazioni supplementari;

4) la causale del vincolo e la data dell'operazione oggetto di scritturazione;

5) la quantità degli strumenti finanziari digitali;

6) il titolare degli strumenti finanziari digitali;

7) il beneficiario del vincolo e, ove comunicata, l'esistenza di una convenzione fra le parti per l'esercizio dei diritti;

8) l'eventuale data di scadenza del vincolo.

Articolo 5.

(Effetti della scritturazione su registro)

1. A seguito dell'avvenuta scritturazione nel registro, il soggetto in favore del quale è effettuata ha la legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari digitali oggetto della medesima, secondo la disciplina propria di essi e delle disposizioni del presente decreto.

2. Il soggetto a favore del quale è effettuata la scritturazione nel registro dispone degli strumenti finanziari digitali in conformità con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

3. La verifica della legittimazione all'esercizio dei diritti connessi agli strumenti finanziari digitali è effettuata dall'emittente sulla base delle scritturazioni del registro.

4. Colui il quale ha ottenuto la scritturazione a suo favore di uno strumento finanziario digitale in un registro, in base a un titolo idoneo e in buona fede, non è soggetto a pretese o azioni da parte di precedenti titolari.

Articolo 6.

(Eccezioni opponibili)

1. All'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari digitali da parte del soggetto in favore del

quale è avvenuta la scritturazione, l'emittente può opporre soltanto le eccezioni personali al soggetto stesso e quelle comuni a tutti gli altri titolari degli stessi diritti.

Articolo 7.

(Diritto d'intervento in assemblea ed esercizio del voto)

1. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è determinata con riferimento alle scritturazioni del registro rilevate al termine della giornata contabile individuata dallo statuto dell'emittente.

EMENDAMENTO

7.100

Garavaglia, Borghesi

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «rilevate al termine della giornata contabile individuata dallo statuto dell'emittente» *aggiungere le seguenti*: «o con le ulteriori modalità determinate con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera *g)*.».

ARTICOLI DA 8 A 10 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 8.

(Pagamento di dividendi, interessi e rimborso del capitale)

1. In deroga all'articolo 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, la legittimazione al pagamento degli utili e delle altre distribuzioni afferenti agli strumenti finanziari digitali è determinata con riferimento alle scritturazioni del registro rilevate al termine della giornata contabile individuata dall'emittente.

Articolo 9.

(Costituzione di vincoli)

1. Qualsiasi vincolo sugli strumenti finanziari digitali si costituisce unicamente mediante scritturazione nel registro.

2. Il responsabile del registro e il gestore del SS DLT o del TSS DLT sono tenuti all'osservanza delle istruzioni ricevute all'atto di costituzione del vincolo in ordine all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari digitali.

3. Ove il registro consenta che gli strumenti finanziari digitali oggetto della garanzia siano sostituibili con altri di eguale valore, per gli strumenti finanziari digitali scritturati in sostituzione o integrazione di altri la data di costituzione del vincolo è identica a quella degli strumenti finanziari digitali sostituiti o integrati. In tal caso, la procedura di scritturazione dei vincoli consente di identificare la data delle singole movimentazioni. Contestualmente alla costituzione del vincolo, sono impartite al responsabile del registro, o al gestore del SS DLT o del TSS DLT, istruzioni scritte conformi agli accordi intercorsi con il beneficiario del vincolo in ordine alla conservazione dell'integrità del valore del vincolo e all'esercizio dei diritti sugli strumenti finanziari digitali sottoposti a vincolo.

Articolo 10.

(Libri sociali)

1. L'emittente assolve agli obblighi di aggiornamento dei libri sociali previsti dal Codice civile, ove applicabili, sulla base delle scritturazioni del registro.

2. È consentito all'emittente di formare e tenere il libro dei soci e il libro degli obbligazionisti attraverso il registro per la circolazione digitale, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2215-*bis* del codice civile, fatto salvo quanto disposto dal quinto comma del medesimo articolo.

EMENDAMENTO

10.100

Borghesi, Garavaglia

Approvato

Al comma 2, sostituire le parole: «a quanto previsto» *con le seguenti*: «alle modalità di tenuta previste»;

ARTICOLI 11 E 12 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 11.

(Disciplina applicabile in caso di banche o imprese di investimento che agiscono in nome proprio e per conto dei clienti)

1. Quando la scritturazione nel registro è effettuata in favore di una banca o di un'impresa di investimento che agisce in nome proprio e per conto di uno o più clienti, la legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei diritti consegue alla registrazione sul conto aperto dal cliente presso l'intermediario. I vincoli sugli strumenti finanziari digitali si costituiscono esclusivamente con le registrazioni nel relativo conto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 83-*quater*, comma 3, e da 83-*quinquies* a 83-*decies* del TUF, in deroga a quanto previsto dagli articoli da 5 a 9 del presente decreto. L'emittente assolve agli obblighi di aggiornamento dei libri sociali previsti dal codice civile, ove applicabili, secondo quanto indicato dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera *g)*.

Articolo 12.

(Informazioni sull'emissione nel registro)

1. Ai fini dell'emissione in forma digitale di azioni, le informazioni elencate all'articolo 2354 del codice civile e quelle relative ai limiti al trasferimento delle azioni di cui all'articolo 2355-*bis* del codice civile risultano univocamente connesse a ciascuna azione digitale e sono rese disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo.

2. Ai fini dell'emissione in forma digitale di obbligazioni, le informazioni elencate all'articolo 2414 del codice civile, nonché i termini e le condizioni dell'emissione risultano univocamente connessi a ciascuna obbligazione digitale e sono rese disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo.

3. Ai fini dell'emissione in forma digitale di titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile, risultano univocamente connessi a ciascun titolo di debito e sono resi disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo, i termini e le condizioni dell'emissione nonché:

a) le informazioni equivalenti a quelle previste dall'articolo 2414 del codice civile;

b) le informazioni necessarie all'identificazione dell'investitore professionale che assume la garanzia ai sensi dell'articolo 2483, secondo comma, del codice civile e relative all'ammontare della medesima;

c) le informazioni necessarie all'identificazione delle eventuali e ulteriori garanzie dalle quali i titoli di debito sono assistiti.

4. Ai fini dell'emissione in forma digitale di titoli di debito diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3, si applica quanto previsto al comma 3 in quanto compatibile.

5. Le modifiche ai termini e alle condizioni di emissione relative agli strumenti di cui ai commi 2, 3 e 4 sono rese tempestivamente disponibili con le modalità indicate dai medesimi commi.

6. Ai fini dell'emissione in forma digitale di azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio:

a) risultano univocamente connesse a ciascuna azione digitale, o frazione della stessa, e sono rese disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo, le seguenti informazioni:

1) quanto previsto dall'articolo 2354, terzo comma, numeri 1), 2) e 5), nonché numeri 3) e 4) quando applicabili, del codice civile;

2) la durata della società;

3) la tipologia dell'azione, se nominativa o al portatore, nonché la classe e il comparto di appartenenza ove presenti;

4) gli eventuali limiti all'emissione e i limiti al trasferimento di cui all'articolo 2355-*bis* del codice civile;

5) il depositario;

b) risultano univocamente connesse a ciascuna quota digitale e sono rese disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo, le seguenti informazioni:
1) la denominazione e la sede del gestore del fondo;
2) la denominazione e la tipologia del fondo;
3) la data di istituzione del fondo e la durata;
4) la tipologia della quota, se nominativa o al portatore, nonché la classe e il comparto di appartenenza ove presenti;
5) il valore nominale delle quote, ove presente;
6) il depositario;
7) i termini e le condizioni dell'emissione.

EMENDAMENTO

12.100

Turco, Croatti, Barbara Floridia

Respinto

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-*bis*. Al fine di garantire la trasparenza delle operazioni relative all'emissione di strumenti finanziari digitali, di tutelare gli investitori e di promuovere e salvaguardare la concorrenza nel mercato finanziario, la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), la Banca d'Italia e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) garantiscono forme di pubblicità attraverso la messa a disposizione di fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sui rischi tipici dell'operazione, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali.»

ARTICOLO 13 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 13.

(Obblighi del responsabile del registro e del gestore del SS DLT o del TSS DLT)

1. Il responsabile del registro e il gestore del SS DLT o del TSS DLT garantiscono la conformità del registro alle caratteristiche prescritte dal presente decreto e dalle relative disposizioni attuative.
2. Il responsabile del registro e il gestore del SS DLT o del TSS DLT garantiscono la correttezza, la completezza e l'aggiornamento continuo delle evidenze relative alle informazioni sull'emissione.

EMENDAMENTI

13.100

Garavaglia, Borghesi

Approvato

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il responsabile del registro e il gestore del SS DLT o del TSS DLT garantiscono: i) la correttezza, la completezza e l'aggiornamento nel continuo delle evidenze relative alle informazioni sull'emissione; ii) l'integrità e la sicurezza del sistema, tenendo anche conto delle esigenze di contrasto al riciclaggio dei proventi di attività illecite, in forza dell'emissione e del trasferimento degli strumenti finanziari digitali di cui all'art. 3, comma 1, sulla base di titolo idoneo.»

13.101

Turco, Croatti, Barbara Floridia

Id. em. 13.100

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il responsabile del registro e il gestore del SS DLT o del TSS DLT garantiscono: i) la correttezza, la completezza e l'aggiornamento nel continuo delle evidenze relative alle informazioni sull'emissione; ii) l'integrità e la sicurezza del sistema, tenendo anche conto delle esigenze di contrasto al riciclaggio dei proventi di attività illecite, in forza dell'emissione e del trasferimento degli strumenti

finanziari digitali di cui all'art. 3, comma 1, sulla base di titolo idoneo.»

ARTICOLI DA 14 A 17 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 14.

(Strategia di transizione)

1. A ciascuna emissione di strumenti finanziari digitali non scritturati presso un SS DLT o un TSS DLT è associata una strategia chiara, dettagliata e pubblicamente disponibile per il trasferimento delle scritturazioni da un registro a un altro o per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali per il caso in cui un altro registro non sia disponibile, idonea a essere attuata nel caso di cessazione del registro oppure di cancellazione dall'elenco ai sensi dell'articolo 21. Il responsabile del registro valuta su base almeno semestrale l'efficacia della strategia e a tal fine adotta le misure e le procedure necessarie e appropriate.

2. Ove non sia possibile attuare il trasferimento delle scritturazioni di cui al comma 1, l'emittente effettua le operazioni necessarie per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali sulla base delle scritturazioni del registro rilevate al momento della cessazione o cancellazione, oppure sulla base dei dati rilevati ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera *b)*, in caso di indisponibilità delle scritturazioni nel registro. Il soggetto che risulta legittimato sulla base delle predette scritturazioni è legittimato anche nel nuovo regime di forma e circolazione, secondo quanto previsto dalle disposizioni del codice civile o del TUF.

3. In caso di attuazione della strategia di transizione adottata dal gestore del SS DLT o del TSS DLT secondo quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2022/858, le operazioni necessarie per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali sono effettuate sulla base delle scritturazioni del registro rilevate al momento della revoca, sospensione o cessazione dell'attività. Si applica quanto previsto dal comma 2, secondo periodo.

4. Nei casi di cui al comma 2, l'emittente è legittimato a effettuare le operazioni necessarie per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali anche ove non sia espressamente previsto dallo statuto.

Articolo 15.

(Mutamento del regime di forma e circolazione)

1. Fuori dai casi di cui all'articolo 14, l'emittente può deliberare un mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali appartenenti alla medesima emissione purché lo statuto o i termini e le condizioni di emissione lo consentano. L'emittente effettua le operazioni necessarie per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali sulla base delle scritturazioni del registro rilevate alla data indicata nella deliberazione. Si applica l'articolo 14, comma 2, secondo periodo.

2. L'emittente di strumenti finanziari originariamente soggetti a un diverso regime di circolazione può deliberarne la conversione in strumenti finanziari digitali di cui al presente decreto, purché lo statuto, o i termini e le condizioni di emissione, lo consentano e siano oggetto di conversione tutti gli strumenti finanziari appartenenti alla medesima emissione.

Articolo 16.

(Sostituzione dello strumento finanziario digitale)

1. Il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 5 che denunci al responsabile del registro o al gestore del SS DLT o del TSS DLT l'impossibilità di disporre degli strumenti finanziari digitali ha diritto di ottenere a proprie spese una nuova scritturazione in suo favore, in sostituzione della scritturazione originaria.

2. Dal momento della nuova scritturazione, la scritturazione originaria cessa di produrre gli effetti previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9.

Articolo 17.

(Controllo dei mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali)

1. Salvo quanto diversamente previsto da ulteriori disposizioni di legge, i mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali, anche in forma di chiavi crittografiche private, possono essere controllati

dal titolare dello strumento finanziario digitale, oppure dal responsabile del registro, dal gestore dell'infrastruttura di mercato DLT, dalle banche e dalle imprese di investimento per conto del titolare dello strumento finanziario digitale.

EMENDAMENTO

17.100

Borghesi, Garavaglia

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «possono essere controllati» *inserire la seguente*: « esclusivamente».

ARTICOLI DA 18 A 20 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Capo III

STRUMENTI FINANZIARI DIGITALI NON SCRITTURATI PRESSO UN TSS DLT O UN SS DLT

Articolo 18.

(Emissione di strumenti finanziari digitali non scritturati presso un TSS DLT o un SS DLT)

1. L'emissione di strumenti finanziari digitali è consentita solo su registri tenuti da responsabili iscritti nell'elenco previsto all'articolo 19.

2. Ogni emissione è iscritta su un solo registro per la circolazione digitale. A ciascun registro è associato un unico responsabile.

3. In occasione di ciascuna emissione, l'emittente:

a) notifica alla Consob le caratteristiche della medesima e il relativo responsabile del registro, nonché le ulteriori informazioni eventualmente individuate con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera *f)*;

b) rende disponibile ai sottoscrittori le informazioni di cui all'articolo 23, comma 3.

4. Le disposizioni del presente capo non si applicano alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 19.

(Elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale)

1. Possono essere iscritti nell'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale, secondo quanto previsto all'articolo 20:

a) le banche, le imprese di investimento e i gestori di mercati stabiliti in Italia;

b) gli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del TUB, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, i gestori e le imprese di assicurazione o riassicurazione stabiliti in Italia e a condizione che l'attività sia svolta esclusivamente con riferimento a strumenti finanziari digitali emessi dagli stessi o da componenti del gruppo di appartenenza stabiliti in Italia;

c) gli emittenti con sede legale in Italia, diversi da quelli di cui alle lettere *a)* e *b)*, che intendono svolgere l'attività di responsabile del registro esclusivamente con riferimento a strumenti digitali emessi dagli stessi;

d) i soggetti stabiliti in Italia diversi da quelli di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*;

e) i soggetti individuati con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera *m)*.

2. Sono iscritti di diritto nell'elenco i depositari centrali italiani che intendono svolgere l'attività di responsabile del registro in via accessoria, previa autorizzazione ai sensi degli articoli 16 e 19 del regolamento (UE) n. 909/2014. L'autorizzazione è concessa previa valutazione del rispetto dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 3, del presente decreto.

3. L'attività di responsabile del registro può essere avviata solo a seguito dell'avvenuta iscrizione nell'elenco. L'avvio dell'attività è tempestivamente notificato alla Consob, nonché alla Banca d'Italia nei casi di soggetti vigilati, o all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) nei casi di imprese di assicurazione o riassicurazione.

4. Le banche e le imprese di investimento stabilite in Italia e i componenti del relativo gruppo di appartenenza non possono prestare i servizi e le attività di cui all'articolo 1, comma 5, lettere *a)* e *c)*,

del TUF con riferimento agli strumenti finanziari digitali scritturati sui propri registri.

Articolo 20.

(Iscrizione nell'elenco)

1. La Consob valuta la completezza dell'istanza di iscrizione entro venti giorni lavorativi dalla sua presentazione.

2. La Consob iscrive il soggetto istante nell'elenco di cui all'articolo 19 entro novanta giorni dalla ricezione di un'istanza di iscrizione completa, previa verifica del possesso dei requisiti e con la procedura di cui ai commi da 3 a 6.

3. Per tutti i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, la Consob verifica il rispetto dei seguenti requisiti:

a) l'idoneità del registro del quale si intende assumere la responsabilità ad assicurare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 4;

b) la presenza dei meccanismi e dei dispositivi di cui all'articolo 23, comma 2;

c) l'adeguatezza della strategia di transizione di cui all'articolo 14;

d) il possesso degli eventuali ulteriori requisiti individuati con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera *e)*;

e) la trasmissione di una relazione tecnica illustrativa dell'iniziativa, che includa:

1) l'indicazione delle categorie di strumenti finanziari di cui all'articolo 2 scritturabili nel registro;

2) la descrizione delle modalità di pagamento eventualmente previste per consentire le operazioni su strumenti finanziari digitali, anche tramite l'interazione con altri registri, servizi o sistemi;

3) l'indicazione di eventuali soggetti terzi, di cui il responsabile del registro intende avvalersi, e delle attività svolte dagli stessi.

4. Per i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettere *c)* e *d)*, la Consob verifica altresì il rispetto dei seguenti requisiti:

a) la forma di società per azioni e un capitale iniziale almeno pari a 150.000 euro nel caso di società con sede legale in Italia, o requisiti equivalenti nel caso di società con sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia;

b) la sottoposizione dei bilanci di esercizio a revisione legale da parte di un revisore legale dei conti esterno o di una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

c) la stipula di una polizza assicurativa, o altra forma di garanzia alternativa, rispondente ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3;

d) la trasmissione di copia dello statuto e della evidenza della registrazione presso il registro nazionale delle imprese.

5. Oltre a quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4, per i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *d)*, la Consob verifica altresì il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 24, nonché la previsione, nell'oggetto sociale, dell'attività di responsabile del registro.

6. Per i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *e)*, la Consob verifica il rispetto dei requisiti individuati con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera *m)*.

7. La Consob informa tempestivamente la Banca d'Italia, nei casi di soggetti vigilati, o l'IVASS, nei casi di imprese di assicurazione o riassicurazione, dell'avvio di un procedimento di iscrizione e del provvedimento conclusivo dello stesso.

8. La Consob trasmette alla Banca d'Italia le informazioni ricevute ai fini dell'iscrizione nell'elenco da parte di tutti i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, relative ai requisiti di cui al comma 3.

9. La decisione in merito all'iscrizione è adottata, sentita la Banca d'Italia, nei casi di banche, di imprese di investimento e di gestori di mercati all'ingrosso di titoli di Stato che intendono svolgere l'attività di responsabile del registro con riferimento a strumenti finanziari digitali di emittenti terzi diversi dai componenti del gruppo di appartenenza.

10. Per valutare l'idoneità del registro a garantire il rispetto di tutti i requisiti previsti dal presente decreto, la Consob può richiedere una verifica, nominando un revisore indipendente incaricato a tal fine. Il soggetto istante sostiene i costi della verifica.

EMENDAMENTO
20.100

Borghesi, Garavaglia

Approvato

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente*: «*c)* i requisiti stabiliti dall'articolo 24, comma 3;»;

b) *al comma 5, dopo la parola*: «requisiti» *inserire la seguente*: «ulteriori».

ARTICOLI DA 21 A 23 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 21.

(Cancellazione e sospensione dall'elenco)

1. La Consob cancella dall'elenco i responsabili dei registri per la circolazione digitale al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

a) l'attività di responsabile del registro non è stata avviata entro dodici mesi dall'iscrizione nell'elenco;

b) rinuncia espressa all'iscrizione;

c) è avviata una procedura di liquidazione coatta amministrativa, di liquidazione volontaria o di liquidazione giudiziale;

d) è accertata l'interruzione dell'attività di responsabile per un periodo definito con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera *o)*, secondo i criteri dettati con il medesimo regolamento;

e) l'iscrizione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni;

f) perdita di uno o più requisiti in base ai quali è avvenuta l'iscrizione;

g) altre condizioni individuate con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera *o)*.

2. La Consob informa tempestivamente la Banca d'Italia, nei casi di soggetti vigilati, o l'IVASS, nei casi di imprese di assicurazione o riassicurazione, dell'avvio del procedimento di cancellazione e del provvedimento conclusivo dello stesso.

3. La Consob adotta il provvedimento di cancellazione sentita la Banca d'Italia quando ricorrono le condizioni di cui al comma 1, lettere da *d)* a *f)*, e l'attività di responsabile del registro è svolta da:

a) banche, imprese di investimento o gestori di mercati all'ingrosso di titoli di Stato, che svolgono l'attività di responsabile del registro con riferimento a strumenti finanziari digitali di emittenti terzi diversi dai componenti del gruppo di appartenenza;

b) responsabili del registro significativi di cui all'articolo 22.

4. Nel caso di cancellazione dall'elenco, la Consob può promuovere gli accordi necessari ad assicurare l'attuazione della strategia di transizione di cui all'articolo 14 e può disporre il trasferimento delle scritturazioni medesime ad un registro diverso da quello individuato nella strategia di transizione, previo consenso del relativo responsabile. Ove non sia possibile attuare il trasferimento delle scritturazioni, la Consob vigila sull'attività dell'emittente di cui all'articolo 14, comma 2.

5. Nei casi in cui il provvedimento di cancellazione è adottato a seguito dell'avvio di una procedura di gestione delle crisi, l'attuazione della strategia di transizione di cui all'articolo 14 o, quando necessario, il trasferimento a un registro diverso da quello individuato nella strategia di transizione possono essere eseguiti anche in deroga alla disciplina ordinaria della procedura.

6. Nel caso di sospensione dall'elenco di un soggetto responsabile del registro, è inibito il ricorso a tale soggetto per emissioni successive alla data della sospensione.

Articolo 22.

(Responsabili del registro significativi)

1. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, può identificare i responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *d)*, che sono significativi ai sensi dei criteri individuati con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 4, lettera *a)*.

Articolo 23.

(Obblighi del responsabile del registro)

1. I responsabili del registro agiscono in modo trasparente, diligente e corretto.
2. Oltre a quanto previsto dall'articolo 13, i responsabili del registro adottano meccanismi e dispositivi adeguati:
a) a impedire l'uso degli strumenti finanziari digitali da parte di soggetti diversi da quelli legittimati;
b) di continuità operativa e di ripristino dell'attività, che comprendano la messa in sicurezza esterna delle informazioni;
c) ad assicurare che il numero complessivo di strumenti finanziari digitali che costituisce una singola emissione non sia modificabile.
3. I responsabili del registro rendono disponibile al pubblico, in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, un documento contenente le informazioni relative alle modalità operative del registro per la circolazione digitale e ai dispositivi a tutela della sua operatività, tra cui la strategia di transizione di cui all'articolo 14.

EMENDAMENTO

23.100

Cottarelli

Respinto

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente: «c-*bis*) a favorire la tutela degli investitori anche verificando che essi dispongano della capacità, delle competenze e dell'esperienza adeguata, compresa la conoscenza del funzionamento della tecnologia a registro distribuito, nel rispetto degli standard di tutela previsti dalle direttive MiFID.»

ARTICOLI DA 24 A 26-*BIS* DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 24.

(Requisiti del responsabile del registro)

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso i responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *d)*, devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico. A questi fini, gli esponenti aziendali possiedono i requisiti di onorabilità previsti dalla disciplina di cui all'articolo 13, comma 3, lettera *a)*, del TUF. Si applica quanto previsto al comma 5 del medesimo articolo.
2. I responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *d)*, si dotano di una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, efficaci sistemi per i controlli interni e di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), efficaci politiche per le esternalizzazioni, nonché idonee procedure amministrative e contabili per assicurare il rispetto del presente decreto, anche da parte del personale.
3. I responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettere *c)* e *d)*, si dotano di efficaci politiche per l'identificazione, la prevenzione, la gestione e la trasparenza dei conflitti di interessi e stipulano una polizza assicurativa, o altra adeguata forma di garanzia, a copertura della responsabilità per i danni che possono derivare dall'assunzione del ruolo di responsabile del registro.
4. Ai fini della valutazione di idoneità di cui al comma 1, gli esponenti aziendali dei responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *d)*, identificati come significativi ai sensi dell'articolo 22, possiedono anche i requisiti di professionalità e indipendenza, soddisfano i criteri di competenza e correttezza e dedicano il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla disciplina di cui all'articolo 13, comma 3, del TUF. I requisiti di cui al presente comma si applicano alle nomine successive all'identificazione del responsabile del registro significativo.

Articolo 25.

(Obblighi di comunicazione alle Autorità)

1. L'organo che svolge la funzione di controllo dei responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *d)*, informa senza indugio la Consob di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività del responsabile del registro. Lo statuto del

responsabile del registro, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri.
2. I soggetti incaricati della revisione legale dei conti dei responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettere *d)* comunicano senza indugio alla Consob gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività delle società sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sui bilanci.
3. Nel caso di responsabili del registro identificati come significativi ai sensi dell'articolo 22, le comunicazioni previste nei commi 1 e 2 sono effettuate anche nei confronti della Banca d'Italia.
Articolo 26.
(Regime di responsabilità)
1. Il responsabile del registro risponde dei danni derivanti dalla tenuta del registro verso l'emittente, se soggetto diverso dal responsabile del registro, e verso il soggetto in favore del quale le scritturazioni sono state effettuate o avrebbero dovuto essere effettuate, salvo che dia prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
2. Il responsabile del registro risponde dei danni cagionati al soggetto in favore del quale è avvenuta la scritturazione o all'investitore, ove si tratti di soggetto diverso dal primo, sia che discendano da false informazioni o da informazioni comunque suscettibili di indurre in errore, sia che discendano dall'omissione di informazioni dovute, salvo che dia prova di avere adoperato la diligenza necessaria ad assicurare la correttezza e completezza delle informazioni di cui all'articolo 23, comma 3.
Articolo 26-*bis*.
(Disciplina antiriciclaggio)
1. I responsabili dei registri per la circolazione digitale di cui all'articolo 19, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e),* rientrano nella categoria di altri operatori non finanziari ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
EMENDAMENTO
26-bis.100
Garavaglia, Borghesi
Approvato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-*bis*. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, la lettera a) è soppressa;
b) dopo il comma 6, è inserito il seguente comma: "6-*bis*. Rientrano tra i soggetti obbligati i prestatori di servizi relativi a società e trust di cui all'articolo 1, comma 2, lettera ee), del presente decreto, la cui attività è riservata ad operatori soggetti a regimi di licenza o registrazione nazionale."»,
ARTICOLO 27 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
Capo IV
VIGILANZA SULLA DISCIPLINA DELL'EMISSIONE E DELLA CIRCOLAZIONE IN FORMA DIGITALE
Articolo 27.
(Poteri della Consob e della Banca d'Italia)
1. La Consob e la Banca d'Italia vigilano sul rispetto degli obblighi e requisiti applicabili ai responsabili del registro ai sensi del presente decreto e della relativa disciplina di attuazione, secondo il seguente riparto di competenze:
a) la Consob è competente per quanto riguarda la trasparenza e l'ordinata prestazione dell'attività di responsabile del registro e la tutela degli investitori;
b) la Banca d'Italia è competente per quanto riguarda la stabilità e il contenimento del rischio nelle sue

diverse configurazioni limitatamente alla vigilanza:
1) sui depositari centrali, sui gestori di mercati all'ingrosso di titoli di Stato, sulle banche, sulle imprese di investimento che svolgono l'attività di responsabile del registro con riferimento a strumenti finanziari digitali di emittenti terzi diversi dai componenti del gruppo di appartenenza;
2) sui responsabili del registro significativi.
2. Restano fermi gli obiettivi, le competenze e i poteri della Consob e della Banca d'Italia ai sensi del TUF, del TUB e delle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili.
3. Ai fini del comma 1:
a) nei confronti dei soggetti disciplinati ai sensi della parte II e della parte III del TUF, la Consob e la Banca d'Italia dispongono di tutti i poteri rispettivamente previsti dalle medesime parti in relazione a tali soggetti;
b) nei confronti dei responsabili del registro diversi dai soggetti di cui alla lettera *a)* la Consob e la Banca d'Italia dispongono dei poteri di cui agli articoli 6-*bis*, 6-*ter*, 7, 7-*sexies* e 8, comma 6-*bis*, del TUF.
4. In caso di sospetta violazione delle disposizioni del presente decreto, oltre ai poteri previsti dal comma 3, la Consob può chiedere a chiunque la comunicazione di dati e di notizie e la trasmissione di atti e di documenti, con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti.
5. La Consob:
a) valuta l'idoneità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso il responsabile del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *d)*. In caso di difetto o violazione, pronuncia la decadenza dalla carica;
b) esercita, d'intesa con la Banca d'Italia, i poteri di cui agli articoli 14, 15, comma 2, 16 e 17 del TUF, con riferimento alle partecipazioni nel capitale dei responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *d)*, nei casi previsti con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 4, lettera *b)*, del presente decreto.
6. La Consob può, nei confronti di chiunque emette strumenti finanziari digitali in violazione delle disposizioni del presente decreto o tiene un registro per la circolazione digitale senza essere previamente iscritto nell'elenco di cui all'articolo 19:
a) rendere pubblica, anche in via cautelare, tale circostanza;
b) ordinare, anche in via cautelare, di porre termine alla violazione.
7. La Consob può, nei confronti di chiunque emette strumenti finanziari digitali, o tiene un registro per la circolazione digitale, senza essere previamente iscritto nell'elenco di cui all'articolo 19, applicare la sanzione di cui all'articolo 30, comma 2.
8. La Consob può esercitare i poteri previsti dall'articolo 36, comma 2-*terdecies*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per la rimozione delle iniziative poste in essere da chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, in connessione con l'emissione di strumenti finanziari digitali o con la tenuta di un registro per la circolazione digitale in assenza della previa iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 19.

EMENDAMENTI

27.100

Garavaglia, Borghesi

V. testo 2

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, sopprimere le parole*: «ai responsabili del registro»;

b) *al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente*: «*a)* la Consob è competente per quanto riguarda l'osservanza degli obblighi degli emittenti in materia di emissione in forma digitale, la trasparenza, l'ordinata prestazione dell'attività di responsabile del registro e la tutela degli investitori;»;

c) *al comma 3, lettera b), sostituire le parole*: «nei confronti dei responsabili del registro diversi» *con le seguenti*: «con riguardo ai responsabili del registro e agli emittenti diversi»;

d) *al comma 7 aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «La medesima sanzione si applica nei confronti dei soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 17 che controllano i mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali o che offrono tale servizio ai titolari degli strumenti finanziari digitali.».

27.100 (testo 2)

Garavaglia, Borghesi

Approvato

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, sopprimere le parole*: «ai responsabili del registro»;

b) *al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente*: «*a)* la Consob è competente per quanto riguarda l'osservanza degli obblighi degli emittenti in materia di emissione in forma digitale, la trasparenza, l'ordinata prestazione dell'attività di responsabile del registro e la tutela degli investitori;»;

b-*bis*) *al comma 3, lettera a), sostituire le parole:* «nei confronti dei» *con le seguenti:* «con riguardo ai»;

c) *al comma 3, lettera b), sostituire le parole*: «nei confronti dei responsabili del registro diversi» *con le seguenti*: «con riguardo ai responsabili del registro e agli emittenti diversi»;

d) *al comma 7 aggiungere, in fine, le seguenti parole*: «La medesima sanzione si applica nei confronti dei soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 17 che controllano i mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali o che offrono tale servizio ai titolari degli strumenti finanziari digitali.».

27.1

Turco, Croatti, Barbara Floridia

Precluso

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «avuto riguardo, in particolare, ai controlli inerenti all'identità digitale dei medesimi investitori;».

ARTICOLO 28 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 28.

(Disposizioni di attuazione)

1. La Consob determina con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i principi e i criteri relativi alla formazione e alla tenuta dell'elenco di cui all'articolo 19 e alle relative forme di pubblicità, anche istituendo sezioni diverse dello stesso.

2. La Consob può, con regolamento:

a) prevedere limiti e condizioni ulteriori a quanto previsto al capo II per l'emissione e la circolazione degli strumenti finanziari digitali;

a-bis) includere nell'ambito degli strumenti che gli emittenti possono assoggettare alla disciplina del presente decreto le quote di partecipazione ad una società a responsabilità limitata, anche in deroga alle disposizioni vigenti relative al regime di forma e circolazione di tali strumenti, ivi comprese le disposizioni di cui agli articoli 2468, primo comma, 2470, commi dal primo al terzo, e 2471 del codice civile;

c) individuare modalità operative per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali, nonché per la conversione in strumenti finanziari digitali di strumenti originariamente soggetti ad un diverso regime di circolazione;

d) disciplinare le forme e le modalità di presentazione dell'istanza e la procedura per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 19, individuando le possibili cause di sospensione e interruzione;

e) individuare ulteriori requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 19, anche concernenti le caratteristiche del registro, in relazione alla categoria del soggetto istante, alle caratteristiche degli strumenti finanziari digitali e dei destinatari dell'emissione e della successiva circolazione degli stessi strumenti. La definizione delle caratteristiche del registro può includere la prescrizione di requisiti minimi ai fini della sua interoperabilità con altri registri;

f) disciplinare le modalità e i contenuti della notifica di cui all'articolo 18, comma 3, lettera *a)*, nonché

i casi di inapplicabilità ed esenzione;
g) adottare disposizioni di attuazione delle previsioni di cui all'articolo 11;
h) disciplinare il controllo dei mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali previsto dall'articolo 17, fermo restando quando disposto dal regolamento (UE) 2022/858;
i) prevedere l'esenzione da tutti o parte dei requisiti e degli obblighi previsti dal capo III in relazione a talune tipologie di emissione, tenuto conto delle categorie dei soggetti che possono sottoscrivere e acquistare gli strumenti finanziari digitali, nonché delle caratteristiche dell'emissione medesima;
j) prevedere il contenuto minimo delle informazioni relative alle modalità operative del registro per la circolazione digitale e alle misure a tutela della sua operatività di cui al documento previsto dall'articolo 23, comma 3;
k) tenuto conto del principio di proporzionalità, prevedere disposizioni attuative degli articoli 14 e 23;
l) prevedere disposizioni attuative dell'articolo 24, ivi incluse quelle per l'applicazione:
1) di solidi dispositivi di governo societario;
2) di efficaci politiche per l'identificazione, prevenzione, gestione e trasparenza dei conflitti di interessi;
3) di esenzioni, anche parziali, dagli obblighi e dai requisiti previsti dallo stesso articolo 24;
4) di requisiti prudenziali sostitutivi delle assicurazioni o garanzie equivalenti per i responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *d)*;
m) individuare i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *e)*, nonché le disposizioni del presente decreto applicabili agli stessi;
n) prevedere ulteriori obblighi informativi e segnaletici per gli emittenti, i responsabili dei registri e i gestori delle infrastrutture di mercato DLT, anche nei confronti degli investitori;
o) determinare le cause di sospensione e le ulteriori cause di cancellazione ai fini dell'articolo 21, nonché dettare i criteri per la definizione dell'ipotesi di cancellazione di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *d)*.
3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere *b)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *k)*, *m)*, *n)* e *o)*, sono adottate d'intesa con la Banca d'Italia. Le disposizioni di cui al comma 2, lettera *l)*, sono adottate d'intesa con la Banca d'Italia limitatamente ai responsabili del registro significativi.
4. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento:
a) può dettare disposizioni di attuazione dell'articolo 22, individuando tra l'altro i criteri di significatività dell'attività dei responsabili del registro. I criteri possono fare riferimento, tra l'altro:
1) al numero degli emittenti i cui strumenti sono scritturati nel registro;
2) al numero, al controvalore e alle caratteristiche delle emissioni scritturate nel registro;
3) alla complessità operativa e organizzativa del responsabile del registro, nonché alle sue dimensioni;
4) all'interazione con altri registri, servizi o sistemi di pagamento, infrastrutture tecnologiche o di rete di cui all'articolo 146 del TUB, intermediari bancari o finanziari;
b) può determinare i casi di applicazione della disciplina prevista dagli articoli da 14 a 16 del TUF alle partecipazioni nei responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera *d)*, identificati come significativi.

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

28.100

Borghesi, Garavaglia

Approvato

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole*: «del presente decreto» *con le seguenti*: «della legge di conversione del presente decreto»;

b) *al comma 2, lettera a*-bis*) dopo le parole:* «presente decreto», *inserire le seguenti*: «quelli di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, lettera c), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n, 58 e»;

c) *al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente*: «*g)* prevedere le ulteriori modalità per la determinazione della giornata contabile rilevante ai sensi dell'articolo 7 e adottare disposizioni di

attuazione delle previsioni di cui all'articolo 11;»;

d) *al comma 3, sopprimere la parola*: «d),».

28.101

Cottarelli

Respinto

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-*bis*. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, determina, con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i principi e i criteri per la tutela delle persone fisiche, ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento UE 2022/858, relativamente alle operazioni nei mercati OTC. A tal fine, la Consob, nel concedere le autorizzazioni, richiede al gestore di un MTF DLT o di un CSD che gestisce in SS DLT che intenda ammettere persone fisiche a negoziare nei mercati OTC, di verificare preventivamente che esse dispongano della capacità, delle competenze e dell'esperienza adeguata, compresa la conoscenza del funzionamento della tecnologia a registro distribuito, applicando standard simili a quelli previsti dalle direttive MiFID.»

G28.100

Garavaglia, Borghesi

Accolto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech (A.S. 605-A),

considerato che:

il provvedimento persegue obiettivi di semplificazione, trasparenza ed efficienza del mercato degli strumenti finanziari, prevedendo modalità digitalizzate per l'emissione e la circolazione degli stessi, con ricorso a registri elettronici distribuiti o DLT;

il provvedimento in esame intende adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/858 e introdurre misure di semplificazione della sperimentazione FinTech;

la regolamentazione UE viene incontro al fenomeno della rappresentazione digitale di strumenti finanziari nei registri distribuiti o all'emissione di categorie di attività tradizionali in formato tokenizzato per consentirne l'emissione, la custodia e il trasferimento in un registro distribuito;

l'obiettivo delle disposizioni in esame risponde all'esigenza di adattare l'ordinamento italiano alle forme di circolazione degli strumenti finanziari basate su soluzioni tecnologicamente avanzate, in questo senso, come evidenziato anche dalla Banca d'Italia nel corso dell'audizione sul provvedimento, "si tratta, in tutta evidenza, di un cambio radicale dell'architettura infrastrutturale sottesa ai mercati finanziari";

valutato che:

la digitalizzazione degli strumenti finanziari deve porsi in armonia con gli istituti concernenti emissione e circolazione di detti strumenti previsti a legislazione vigente;

è di prioritaria importanza assicurare che l'ordinamento offra adeguate ed efficienti soluzioni regolatorie per attrarre anche i fenomeni più innovativi che si manifestano sui mercati dei capitali, congiuntamente ad ineliminabili esigenze di tutela dei risparmiatori e della trasparenza del mercato stesso, così garantendone il buon funzionamento a tutto vantaggio della capacità dello stesso di attrarre risorse in grado di alimentare le esigenze finanziarie delle imprese, senza gravare ulteriormente sui tradizionali canali di finanziamento bancario, tenuto conto della necessità di allargare le capacità finanziarie impiegate, preservando altresì le imprese da tentativi di condizionamento ed infiltrazione illeciti e nel pieno rispetto della disciplina nazionale e di rango UE in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;

considerato altresì che:

in questo scenario occorre preservare il ruolo strategico svolto dalla Consob nella tutela del risparmio e dei valori di cui all'articolo 47 della Costituzione attraverso la valorizzazione delle funzioni di vigilanza sulla trasparenza e sulla correttezza dei mercati e dei soggetti operanti sui mercati finanziari, così da garantire che il perimetro di attività e fenomeni che ordinariamente ricadono nell'orbita della suddetta Autorità siano adeguatamente presidiati secondo le esigenze di efficienza e trasparenza, ferme restando le forme di circolazione di valori e di beni assoggettate alle rispettive forme di tutela,

impegna il Governo:

ad adottare ogni iniziativa utile ad assicurare l'efficiente e tempestiva adozione del regolamento di cui all'articolo 28 del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, garantendone la piena conformità con le attribuzioni riconosciute alla Consob dalla legislazione vigente e la coerenza sistematica complessiva con le esigenze sopra rappresentate.

ARTICOLI 29 E 30 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Capo V

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2022/858

Articolo 29.

(Autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) 2022/858).

1. La Consob e la Banca d'Italia sono le autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) 2022/858 secondo quanto disposto dai commi da 2 a 7.

2. Il provvedimento di autorizzazione specifica a gestire un MTF DLT ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2022/858 è adottato:

a) dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, in tutti i casi di MTF DLT all'ingrosso di titoli di Stato;

b) dalla Consob, quando il soggetto istante è un gestore di un mercato regolamentato, salvo il caso di cui alla lettera *a)*;

c) in tutti gli altri casi:

1) dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, quando il soggetto istante presenta contemporaneamente domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del TUF o dell'articolo 20-*bis*.1 del TUF, o è già autorizzato ai sensi dei medesimi articoli;

2) dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, quando il soggetto istante presenta contemporaneamente domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del TUF, o è già autorizzato ai sensi del medesimo articolo.

3. Il provvedimento di autorizzazione specifica a gestire un SS DLT ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2022/858 è adottato dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia.

4. Il provvedimento di autorizzazione specifica a gestire un TSS DLT ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2022/858 è adottato:

a) dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, nei casi di TSS DLT all'ingrosso di titoli di Stato;

b) dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, in tutti gli altri casi.

5. Le esenzioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del regolamento (UE) 2022/858, quando non concesse con il provvedimento di autorizzazione specifica iniziale, sono autorizzate con apposito provvedimento adottato secondo la medesima procedura prevista dai commi da 1 a 4.

6. La vigilanza sulle infrastrutture di mercato DLT è esercitata dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le attribuzioni, con i poteri e avendo riguardo alle finalità rispettivamente assegnati alle autorità nella parte III del TUF con riferimento:

a) agli MTF, per quanto concerne gli MTF DLT;

b) ai depositari centrali, per quanto riguarda gli SS DLT;

c) alle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, per gli MTF DLT all'ingrosso di titoli di Stato;

d) alle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato e ai depositari centrali, per i TSS DLT

all'ingrosso di titoli di Stato;
e) agli MTF e ai depositari centrali, per quanto riguarda i TSS DLT diversi da quelli di cui alla lettera *d)*.
7. Restano fermi i poteri e le attribuzioni della Consob, della Banca d'Italia e del Ministero dell'economia e delle finanze sulle imprese di investimento, sulle banche, sulle sedi di negoziazione e sui relativi gestori, nonché sui depositari centrali ai sensi della parte II e della parte III del TUF e le competenze e i poteri della Consob in materia di abusi di mercato dettati dall'articolo 187-*octies* del TUF.

Capo VI
(SANZIONI)

Articolo 30.
(Sanzioni)
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 187-*quinquiesdecies* del TUF, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 fino a euro 5 milioni:
a) il responsabile del registro o il gestore del SS DLT o del TSS DLT che:
1) non garantisca il rispetto dei requisiti dei registri per la circolazione digitale stabiliti all'articolo 4, delle istruzioni di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, nonché delle relative disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28;
2) violi gli obblighi previsti agli articoli 12 e 13, nonché le relative disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28;
3) non adotti le strategie di transizione o le misure necessarie e appropriate previste all'articolo 14, comma 1, nonché dalle relative disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28;
4) nell'ipotesi di cui all'articolo 16, comma 1, non ottemperi a quanto ivi stabilito e nelle relative disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28;
5) violi il divieto posto dall'articolo 21, comma 6, e le disposizioni attuative adottate ai sensi dell'articolo 28;
b) il responsabile del registro che non osservi l'articolo 19, comma 3, violi gli obblighi previsti all'articolo 23 o non rispetti i requisiti di cui all'articolo 24, nonché dalle disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28;
c) l'emittente che violi gli obblighi di cui agli articoli 12, 14, comma 2, e 18, commi 2 e 3, o quanto disposto all'articolo 21, comma 6, nonché le disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28;
d) l'emittente o il responsabile del registro che non osservino gli articoli 6-*bis*, 6-*ter* e 7, commi 2, 2-*bis*, 2-*ter*, 3 e 3-*bis*, del TUF ovvero le disposizioni generali o individuali emanate in forza dei medesimi articoli.
2. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000 fino a euro 5 milioni chiunque emette strumenti finanziari digitali o tiene un registro per la circolazione digitale senza essere previamente iscritto nell'elenco di cui all'articolo 19.
3. Agli intermediari indicati nell'articolo 17, per inosservanza delle disposizioni attuative dell'articolo 28, comma 2, lettera *h)*, ad essi applicabili, si applica la sanzione prevista dall'articolo 190.1, comma 1, del TUF.
4. In caso di inosservanza delle disposizioni richiamate dall'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 e applicabili alle società di intermediazione mobiliare (Sim), alle banche o ai gestori di mercati autorizzati a gestire un DLT TSS in virtù del provvedimento di autorizzazione specifica adottato ai sensi del regolamento (UE) 2022/858, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 190.2 del TUF, fermo restando quanto previsto dall'articolo 190, comma 2, e dall'articolo 190.4 del TUF.
5. Per l'irrogazione delle sanzioni previste dai commi da 1 a 4 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 194-*bis*, 195 e 195-*bis* del TUF. Conseguentemente, alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto non si applicano gli articoli 6, a eccezione dei commi terzo e quarto, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

EMENDAMENTI

30.1

Croatti, Turco, Barbara Floridia

Respinto

Al comma 2, sostituire le parole da «da euro 25.000» *fino a* «euro 5 milioni» *con le seguenti:* «pari al 20% del controvalore nominale dell'emissione e comunque non inferiore a euro 25.000».

30.100

Borghesi, Garavaglia

Approvato

Al comma 3, sostituire le parole: «Agli intermediari» *con le seguenti*: «Ai soggetti».

ARTICOLI 31 E 32 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Capo VII

MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLA FINANZA E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31.

(Modifiche all'articolo 1 del Testo unico della finanza)

1. All'articolo 1, comma 2, del TUF, dopo le parole « Allegato I », sono aggiunte le seguenti: « , compresi gli strumenti emessi mediante tecnologia a registro distribuito ».

Articolo 32.

(Disposizioni finali)

1. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 28, comma 1, la Consob iscrive i responsabili del registro in un elenco provvisorio.

2. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto la Consob e la Banca d'Italia trasmettono al Comitato FinTech, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 36, comma 2-*octies*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, una relazione illustrativa del fenomeno di mercato e dei risultati emersi dall'applicazione della nuova disciplina della circolazione digitale. All'interno della relazione le suddette autorità indicano, ciascuna per i profili di propria competenza, le criticità riscontrate dai soggetti interessati e dalle autorità medesime, incluse le valutazioni relative alla disciplina del responsabile del registro che svolga la relativa attività esclusivamente con riferimento a strumenti digitali di propria emissione o svolga la relativa attività con riferimento a strumenti digitali emessi da soggetti diversi, attesa la specifica novità del nuovo soggetto, gli eventuali limiti della disciplina e gli interventi normativi che si rendono necessari, anche tenuto conto degli eventuali successivi sviluppi del quadro regolamentare europeo. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere la relazione di cui al primo periodo dando conto dei risultati emersi.

EMENDAMENTO

32.100

Garavaglia, Borghesi

Approvato

Al comma 1, dopo le parole: «in un elenco provvisorio» *aggiungere le seguenti:* «, se in possesso dei requisiti e secondo la procedura prevista dall'articolo 20.».

ARTICOLO 33 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Capo VIII

SEMPLIFICAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE FINTECH

Articolo 33.

(Misure in materia di semplificazione della sperimentazione FinTech)

1. All'articolo 36, comma 2-*sexies*, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Lo svolgimento, nell'ambito della sperimentazione e nel rispetto dei limiti stabiliti dai provvedimenti di ammissione, di attività che rientrano nella nozione di servizi e attività di investimento non implica

l'esercizio a titolo abituale di attività riservate e, pertanto, non necessita del rilascio di autorizzazioni ove sia prevista una durata massima di sei mesi, salvo il maggior termine della sperimentazione, che non può superare complessivamente il limite massimo di diciotto mesi, nei casi in cui sia concessa una proroga funzionale all'ottenimento dell'autorizzazione o dell'iscrizione prevista dalla legge per lo svolgimento abituale e a titolo professionale dell'attività medesima. Nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti di cui al comma 2-*bis* e delle finalità del periodo di sperimentazione, la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS, nell'ambito delle proprie competenze e delle materie seguite, adottano i provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione delle attività di cui al comma 2-*bis* e ogni altra iniziativa ad essi propedeutica. I provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione stabiliscono i limiti dell'attività di partecipazione alla sperimentazione con riguardo alla tipologia e alle modalità di prestazione del servizio di investimento, alla tipologia e al numero di utenti finali, al numero di operazioni, ai volumi complessivi dell'attività. ».

EMENDAMENTO

33.2

Turco, Croatti, Barbara Floridia

Respinto

Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Lo svolgimento di attività che rientrano nella nozione di servizi e attività di investimento è, ad ogni modo, preceduta da una comunicazione alla Banca d'Italia, alla CONSOB e all'IVASS.»

ARTICOLI 34 E 35 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Capo IX

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 34.

(Disposizioni finanziarie)

1. Le eventuali entrate derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 30 del presente decreto sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed essere destinate a iniziative volte ad aumentare la consapevolezza dei diritti e l'efficacia degli strumenti di tutela dei risparmiatori anche sottoscrittori di polizze assicurative. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di utilizzo e assegnazione delle risorse di cui al primo periodo, la cui gestione può essere affidata dal Ministero dell'economia e delle finanze a società *in house*, sulla base di apposita convenzione, i cui oneri sono posti a valere sulle predette risorse.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 35.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato B

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, sul disegno di legge n. 615

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-*bis*, comma 2-*bis*, del Regolamento, sentito il rappresentante del

Governo, rileva che la Nota di aggiornamento al DEF 2022, come approvata con risoluzione nella seduta dell'Assemblea del 9 novembre 2022, ha dichiarato collegato, a completamento della manovra di bilancio, fra gli altri, un disegno di legge recante disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione. Il Documento di economia e finanza 2023 , presentato al Parlamento il 12 aprile 2023, ha espressamente confermato la qualifica di provvedimento collegato alla manovra di bilancio 2023-2025 dell'Atto Senato 615.

Ai fini del parere al Presidente del Senato sul provvedimento in titolo, si rileva preliminarmente che il termine per la presentazione dei provvedimenti collegati (31 gennaio) non è stato rispettato, dal momento che il disegno di legge è stato comunicato alla Presidenza del Senato il 23 marzo scorso, ma che tuttavia il predetto termine, sulla scorta di numerosi precedenti, riveste carattere ordinatorio.

Per quanto riguarda il requisito della rispondenza agli obiettivi programmatici, si rileva che il disegno di legge in esame risulta corrispondente a quello indicato nella NADEF 2022 e nel DEF 2023.

Inoltre, il provvedimento, composto di dieci articoli, appare coerente rispetto ai parametri dell'omogeneità del contenuto e della competenza delle amministrazioni di riferimento.

Le disposizioni appaiono, altresì, conformi al contenuto proprio dei collegati alla manovra di finanza pubblica, come disciplinato dall'articolo 10, comma 6, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 605 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Augello, Barachini, Berlusconi, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Castiello, Cattaneo, Craxi, De Poli, Durigon, Fazzolari, Franceschelli, La Marca, La Pietra, Lombardo, Maiorino, Malpezzi, Marti, Mirabelli, Monti, Morelli, Napolitano, Ostellari, Rauti, Rossomando, Rubbia, Segre, Silvestro, Sisto, Spagnolli, Unterberger e Zambito.

.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Floridia Aurora, Rosso, Spinelli, Verducci, Zaffini e Zampa, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Sono considerati in missione i senatori: Ternullo, per attività della 1ª Commissione permanente; Terzi Di Sant'Agata, per attività della 4ª Commissione permanente.

Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione

Il senatore Enrico Borghi ha comunicato di cessare di far parte del Gruppo parlamentare Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista e di aderire al Gruppo parlamentare Azione-ItaliaViva-RenewEurope.

La Presidente del Gruppo Azione-ItaliaViva-RenewEurope ha accettato tale adesione.

Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, composizione

Il Presidente del Senato, in data 21 aprile 2023, ha chiamato a far parte della Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza, di cui alla mozione approvata dall'Assemblea del Senato il 19 gennaio 2023, i senatori: Bergesio, Bucalo, Cosenza, Croatti, Sabrina Licheri, Lopreiato, Lotito, Malan, Malpezzi, Mieli, Musolino, Nicita, Paita, Pirovano, Romeo, Segre, Speranzon, Ternullo, Terzi di Sant'Agata e Verducci.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Ministro dell'economia e delle finanze
Interventi a sostegno della competitività dei capitali (674)
(presentato in data 21/04/2023);
senatore Iannone Antonio
Disposizioni in materia di sezioni staccate dei tribunali amministrativi regionali (675)

(presentato in data 21/04/2023).

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

Sen. Calenda Carlo ed altri

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul caso di Emanuela Orlandi (501)

previ pareri delle Commissioni 2ª Commissione permanente Giustizia, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio

(assegnato in data 26/04/2023);

1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione

Sen. Balboni Alberto ed altri

Legge quadro sull'ordinamento della polizia locale (610)

previ pareri delle Commissioni 2ª Commissione permanente Giustizia, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 26/04/2023);

9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

Sen. Centinaio Gian Marco

Disposizioni in materia di sperimentazione di organismi prodotti con tecniche di mutagenesi sito-diretta e cisgenesi (643)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

(assegnato in data 26/04/2023);

10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Sen. Testor Elena ed altri

Modifiche alla disciplina delle prestazioni di lavoro occasionali (408)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

(assegnato in data 26/04/2023);

10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale

Sen. Murelli Elena ed altri

Modifiche alla legge 4 luglio 2005, n. 123, in materia di protezione dei soggetti malati di celiachia, e disposizioni per la prevenzione e l'informazione in merito alla malattia celiaca (623)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 3ª Commissione

permanente Affari esteri e difesa, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare
(assegnato in data 26/04/2023).
In sede referente
1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione
Gov. Meloni-I: Ministro per gli affari regionali e le autonomie Calderoli Roberto
Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione (615)
previ pareri delle Commissioni 2ª Commissione permanente Giustizia, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
(assegnato in data 26/04/2023);
10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale
Sen. Iannone Antonio ed altri
Delega al Governo per l'adozione di uno statuto partecipativo delle imprese finalizzato alla partecipazione dei lavoratori alla gestione e ai risultati dell'impresa (431)
previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 4ª Commissione permanente Politiche dell'Unione europea, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare
(assegnato in data 26/04/2023).

Indagini conoscitive, annunzio

In data 20 aprile 2023 la 7ª Commissione permanente è stata autorizzata a svolgere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, un'indagine conoscitiva sull'impatto dell'intelligenza artificiale nei settori di competenza della 7ª Commissione, anche con riferimento al servizio ChatGPT.

Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 21 aprile 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la proposta di nomina dell'Ammiraglio ispettore capo Pietro Covino a Presidente della Cassa di previdenza delle Forze Armate (n. 9).
Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, la proposta di nomina è deferita alla 3ª Commissione permanente, che esprimerà il parere entro 20 giorni dall'assegnazione.

Governo, trasmissione di atti per il parere. Deferimento

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 19 aprile 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 - lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento di modifica del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255, recante unificazione strutturale della Giunta centrale per gli studi storici e degli Istituti storici (n. 41).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 20 aprile 2023 - alla 7ª Commissione permanente che esprimerà il parere entro 30 giorni dall'assegnazione. La 5ª Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla 7ª Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 19 aprile 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 - lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di modifica al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e la modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi (n. 42).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è stato deferito - in data 20 aprile 2023 - alle Commissioni riunite 1ª e 10ª, che esprimeranno il parere entro 30 giorni dall'assegnazione. La 5ª Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alle Commissioni riunite in tempo utile rispetto al predetto termine.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera del 21 aprile 2023, ha trasmesso - per l'acquisizione del parere parlamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 18, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 - lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante approvazione delle modifiche allo statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (n. 43).

Ai sensi delle predette disposizioni e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, lo schema di decreto è deferito alla 10ª Commissione permanente che esprimerà il parere entro 30 giorni dall'assegnazione. La 5ª Commissione permanente potrà formulare le proprie osservazioni alla 10ª Commissione permanente in tempo utile rispetto al predetto termine.

Governo, trasmissione di atti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 24 aprile 2023, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale al dottor Marco Camilletti, dirigente di seconda fascia del ruolo dirigenziale nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 19 aprile 2023, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria di Italia trasporto aereo - S.p.A. (ITA), per l'esercizio 2021. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5a e alla 8a Commissione permanente (*Doc*. XV, n. 74).

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

in data 24 aprile 2023, la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/110/CE del Consiglio concernente il miele, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana, la direttiva 2001/113/CE del Consiglio relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana e la direttiva 2001/114/CE del Consiglio relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana (COM(2023) 201 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è

deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 24 aprile 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 9a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a;
in data 25 aprile 2023, la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul trasferimento dei procedimenti penali (COM(2023) 185 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4a Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 25 aprile 2023. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 2a Commissione permanente, con il parere della Commissione 4a.

Interrogazioni

FURLAN, NICITA, ZAMPA, CAMUSSO, ZAMBITO, ALFIERI, D'ELIA, GIACOBBE, LA MARCA, MANCA, MARTELLA, RANDO, ROJC, ROSSOMANDO, SENSI, VALENTE, VERDUCCI - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy, per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:
il territorio di Termini Imerese (Palermo) è uno dei luoghi cruciali per lo sviluppo dell'intera Sicilia, in ragione delle funzioni strategiche che esso svolge, sia per quanto riguarda i servizi (tribunale, distretto sanitario, ospedale, Agenzia delle entrate, sede INPS), sia perché rappresenta uno snodo per la logistica e i trasporti stradali e ferroviari, per l'esistenza di un porto classificato "*core*" nella rete TEN-T della UE, per un'area destinata a ricevere una piattaforma intermodale, sia per l'esistenza di una vasta area industriale e sia per le sue emergenze turistico-culturali: dal parco archeologico di Himera al compendio di Floriopoli, dal carnevale più antico di Sicilia alle terme;
l'area industriale di Termini Imerese si estende, nelle sue tre fasi, per circa 4.7 milioni di metri quadri ed ospita, tra l'altro, l'unica centrale termoelettrica di grande dimensione che ENEL ha in Sicilia, mentre dovrebbe ospitare, altresì, una piattaforma intermodale per la logistica a valore. Essa è stata dichiarata area di crisi complessa e risulta inserita nella ZES Sicilia occidentale;
dopo la chiusura nel 2011 degli stabilimenti della FIAT e delle numerose aziende dell'indotto, con la perdita di almeno 2.500 posti di lavoro, l'area industriale è andata in crisi e con essa anche la città e il suo comprensorio con pesanti ricadute di tipo economico e di tipo sociale. A nulla è valso l'insediamento forzoso della Blutec S.p.A., azienda che in realtà ha dato lavoro, e per poco tempo, ad un centinaio di maestranze, consentendo tuttavia che venisse erogata la cassa integrazione straordinaria e poi in deroga ai lavoratori, il cui numero oggi è di circa 580 diretti e 200 dell'indotto;
considerato che:
le vicende giudiziarie che hanno travolto i vertici della Blutec, oggi in amministrazione straordinaria, hanno generato anche un vuoto di prospettive, al punto che l'ultimo accordo di programma per il rilancio dell'area, scaduto 5 anni fa, è stato riproposto e sottoscritto il 4 aprile 2023, mentre sono caduti nel vuoto i tentativi degli amministratori giudiziari di trovare a mezzo di bandi pubblici aziende seriamente intenzionate a rilevare i tre stabilimenti ancora di proprietà Blutec e ad insediare nuove attività produttive;
l'assenza di una chiara visione strategica sul futuro della zona industriale e le sue peculiarità produttive da parte dei governi nazionali e regionali hanno fatto sì che la zona industriale di Termini Imerese degradasse progressivamente;
nonostante il perdurare della crisi di Blutec in amministrazione straordinaria, rimane forte l'attrattività industriale dell'area, che si scontra però con l'assenza di una pianificazione che consenta di superare i contenziosi e dare nuovo sviluppo e nuovi spazi per le imprese;
oltre all'assenza, ingiustificata per come si è detto, di aree e capannoni, l'area industriale ha sofferto e soffre di problemi annosi e pregiudizievoli che, se non affrontati e risolti, costituiranno un forte ostacolo ad un possibile sviluppo industriale, quali le mancate bonifiche di alcune aree compromesse ed il miglioramento della rete della viabilità;
il 4 aprile a Roma è stato sottoscritto un altro accordo di programma quadro tra il Ministero delle

imprese e del *made in Italy*, la Regione Sicilia, il Comune di Termini Imerese e l'ANPAL, con intervento di Invitalia, per il sostegno alla ripresa delle attività produttive nell'area industriale di crisi complessa di Termini Imerese. Nell'accordo è stata prevista una dotazione finanziaria di 105 milioni di euro, parte a carico dello Stato parte della Regione, ma 30 milioni dei fondi regionali sono direttamente destinati ai lavoratori, cosicché le somme a disposizione sono molto inferiori a quelle stanziate nei precedenti accordi;

non ha trovato ancora attuazione la previsione della legge regionale di stabilità per il 2022 con la quale è stata, tra le altre, approvata una norma che recita: "Nell'ambito della Zes Sicilia Occidentale, nello specifico per l'area industriale complessa di Termini Imerese, al fine di evitare il protrarsi degli impatti socio-economici della crisi industriale dell'area, sono autorizzate, a favore dei lavoratori Blutec spa, misure per il contrasto alla povertà e dell'esclusione sociale nonché misure dipolitica attiva del lavoro per il reinserimento occupazionale e per l'autoimprenditorialità"; gli amministratori straordinari della Blutec in amministrazione straordinaria, ma anche il Ministro delle imprese, hanno più volte annunciato l'emissione di un nuovo bando che, così come previsto nel programma presentato dagli stessi e approvato dal Ministero nel 2021, dovrebbe servire prioritariamente ad individuare soggetti disposti a rilevare l'intero complesso industriale e a garantire l'assorbimento dell'intera forza lavoro;

va chiarito quale deve essere il ruolo della ZES Sicilia occidentale, istituita con grave ritardo e i cui vertici sono arrivati con ancora più ritardo, che dovrebbe essere il centro propulsore e organizzatore dello sviluppo delle aree portuali, retroportuali e industriali, ma che fin qui ha mostrato un'attività molto bassa avendo autorizzato solo tre pratiche e avendo realizzato ben poco di quanto previsto dal suo stesso piano strategico. Ne sono un esempio i finanziamenti ottenuti a valere sul PNRR, missione 5 inclusione e coesione, componente 3 interventi per le ZES, che sono tutti e tre relativi ai porti di Trapani e Termini Imerese, come richiesti dall'Autorità del sistema portuale, mentre non figura alcun finanziamento per le aree industriali,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le azioni che il Governo intenda intraprendere, anche di concerto con la Regione Sicilia, per la valorizzazione logistica ed industriale del territorio di Termini Imerese e per la salvaguardia occupazionale delle imprese dell'area e dell'indotto, ponendo attenzione, anche in virtù dell'accordo di programma sottoscritto anche dal Ministero delle imprese e la Regione, su progetti industriali di investimento che abbiano prospettiva solida e duratura;

se siano a conoscenza delle iniziative adottate in Assemblea regionale siciliana, al fine di richiedere un tavolo di concertazione con tutti i soggetti istituzionali impegnati nella valorizzazione del distretto industriale, con particolare riferimento a RFI per la realizzazione di collegamenti stradali efficienti per la stazione di Fiumetorto e per il sostegno ai Comuni con risorse stabili per gli investimenti sulla viabilità dell'area industriale.

(3-00378)

LICHERI Sabrina - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:

la legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 2, comma 355, prevede l'istituzione presso il Ministero della salute di un registro dei dottori in chiropratica cui possono iscriversi coloro che sono in possesso di diploma di laurea magistrale in chiropratica e che esercitano le loro mansioni come professionisti sanitari. Al fine di dare attuazione al registro e alla classificazione dei chiropratici come professionisti sanitari, l'ultimo periodo del medesimo comma demanda l'attuazione di un regolamento entro 6 mesi dall'entrata in vigore della disposizione,

la legge 11 gennaio 2018, n. 3, all'articolo 7, comma 1, dispone che nell'ambito delle professioni sanitarie siano individuate anche le professioni del chiropratico, ai sensi della procedura di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43. Il successivo comma 2 prevede che, previo accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, siano stabiliti l'ambito di attività e le funzioni caratterizzanti del chiropratico, nonché i criteri di valutazione dell'esperienza professionale e i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti mediante decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di

concerto con il Ministro della salute da adottare entro il 31 dicembre 2022, termine poi prorogato al 30 giugno 2023 dal decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, così come modificato dalla legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14;
considerato che:
la mancata adozione del regolamento di cui alla legge n. 244 del 2007, articolo 2, comma 355, e del decreto di cui alla legge n. 3 del 2018, articolo 7, ha determinato una situazione paradossale per cui, secondo l'Agenzia delle entrate, a questa particolare categoria, non essendo ricompresa in quella delle professioni sanitarie, non si applichi l'esenzione IVA ma lo sconto dell'IVA nella misura ordinaria del 20 per cento;
tuttavia, la commissione tributaria di Ancona ha statuito, con sentenza pronunciata l'11 ottobre 2019, che: "Considerato altresì che al giudice tributario è anche imposto di tenere presente non solo l'ordinamento italiano ma anche quello comunitario, in quanto la normativa italiana deve essere intrepretata in senso conforme al diritto comunitario, se ne deve concludere che sussistono tutti i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per godere dell'esenzione IVA, per cui negare l'esenzione Iva al dottore esercente l'attività di chiropratico si tradurrebbe in una violazione del principio di neutralità dell'imposta non applicata alla stessa attività, in quanto ritenuta 'oggettivamente sanitaria' in diversi Stati Europei";
successivamente, anche la Corte di cassazione, nella sentenza n. 21108 del 2 ottobre 2020, se, da un lato, ha aperto all'esenzione dell'attività di chiropratico alla luce della giurisprudenza comunitaria, dall'altro, ha ammonito sulla normativa interna frammentata;
considerato inoltre che:
sul punto la Cassazione, con diversi precedenti, aveva sottolineato l'importanza del regolamento di attuazione quale atto indispensabile per l'individuazione del profilo professionale del dottore in chiropratica e del relativo percorso didattico (sentenza n. 8145/2019);
l'istituzione del registro è fondamentale, oltre che per uniformare l'ordinamento fiscale nazionale alla giurisprudenza comunitaria, anche per garantire adeguati criteri di professionalità e di qualità nell'assistenza medica fornita,
si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda adottare con urgenza il regolamento previsto dall'articolo 2, comma 355, della legge n. 244 del 2007.
(3-00380)

MANCA - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:
la trasversale di Pianura (strada statale 253 bis) è un'arteria che unisce San Giovanni in Persiceto a Medicina (Bologna) e rappresenta il collegamento diretto fra i comuni della pianura e l'area del centergross e dell'interporto, costituisce anche un importante percorso alternativo all'autostrada A1-A14, consente al traffico pesante proveniente dal centergross e dall'interporto di raggiungere il casello di Castel San Pietro in direzione di Rimini, senza attraversare il nodo di Bologna, ed è utilizzato per la distribuzione delle merci del porto di Ravenna;
al completamento dell'opera mancano i 5 chilometri che collegano Budrio e Villafontana, un tratto breve che ad oggi interrompe la continuità fra i due tronchi già realizzati;
questa interruzione costituisce una grave strozzatura e un pericolo per il crescente traffico che percorre la trasversale nei due sensi in quanto tutti i mezzi, anche pesanti, devono percorrere una carreggiata molto ridotta, superando ben tre ponti, stretti, obsoleti e che necessitano di interventi, come riscontrato anche da ANAS: su uno di loro (Medicina 3) è stato oggi istituito un senso unico alternato per evitare rischi di cedimento, un altro (Medicina 1) è addirittura inclinato rispetto all'asse stradale;
dal momento del passaggio di competenza ad ANAS ad oggi, i Comuni di Medicina e di Budrio hanno svolto diversi incontri con ANAS per confrontarsi sui problemi relativi alla trasversale di Pianura e al suo completamento, in coordinamento con la Regione Emilia-Romagna e gli enti locali al fine di portare a compimento interventi attesi da decenni;
per la rimozione del primo semaforo e la messa in sicurezza dei tre ponti, invece, ANAS aveva dichiarato già nel 2021 di avere stanziato i fondi necessari e che avrebbe proceduto alla progettazione ed all'affidamento dei lavori, ma ad oggi non si hanno ancora notizie sullo stato della progettazione

degli interventi, né tantomeno sul cronoprogramma dei lavori;
è necessario che la ricostruzione dei tre ponti tenga conto delle esigenze del nuovo tracciato di completamento della traversale;
in quest'ottica è necessario che l'intervento sia inserito nel contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ed ANAS come intervento prioritario nel territorio della città metropolitana di Bologna e tra i principali nella regione;
il 4 febbraio 2021 il comitato promotore della petizione per il completamento della trasversale ha consegnato all'Assessorato regionale per i trasporti oltre 2.500 firme di cittadini;
il progetto preliminare era già stato redatto dalla Città metropolitana di Bologna, grazie ad un finanziamento stanziato dalla Regione nel 2019, e ora si attende il reperimento dei fondi per realizzare il progetto esecutivo e l'investimento per concludere l'opera;
la competenza del tratto stradale è ora in carico all'ANAS, ma la Regione si è detta disponibile affinché si realizzi una collaborazione sinergica dei vari enti interessati, ovvero Città metropolitana, Regione, ANAS e Comuni;
è fondamentale che ci si attivi per avviare i lavori di rifacimento dei ponti entro la fine dell'anno,
si chiede di sapere:
quale sia il cronoprogramma degli interventi di messa in sicurezza e rifacimento dei tre ponti nel tratto di strada;
quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere al fine di garantire l'attivazione di ANAS per il completamento del tratto stradale di 5 chilometri della trasversale di Pianura, strada statale 253 bis, che collega Budrio e Villafontana;
se intenda inserire l'intervento nel contratto di programma tra Ministero ed ANAS, come intervento prioritario nel territorio della città metropolitana e tra i principali nella regione, come richiesto dalla Città metropolitana di Bologna e dalla Regione Emilia-Romagna;
se intenda chiarire con quali tempistiche verrà sottoscritto il contratto di programma Ministero-ANAS, scaduto dal 2020.
(3-00381)

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento

ZAMBITO, CAMUSSO, FURLAN, ZAMPA, FINA, VERINI, VERDUCCI, LORENZIN, ROSSOMANDO, ROJC, D'ELIA, GIACOBBE, MANCA, SENSI - *Ai Ministri delle imprese e del made in Italy e dell'economia e delle finanze*. - Premesso che:
il settore delle telecomunicazioni vive nel nostro Paese una grave crisi e si manifestano quotidianamente segni di peggioramento; si assiste, infatti, alla perdurante crisi di TIM, che sembra evolvere verso una divisione degli assetti societari dell'azienda, con la prospettiva di ulteriori e drammatiche riduzioni del personale; alla situazione di Wind Tre, che vende la sua infrastruttura di rete per fare cassa anziché elaborare un piano di rilancio;
nel comparto dei servizi *customer* in *outsourcing* le aziende più significative persistono nella minaccia di uscita dal contratto TLC, nonostante sia chiaro che ridurre salari e diritti delle lavoratrici e dei lavoratori non metterebbe in sicurezza il settore dalle politiche "ribassiste" della committente;
lo stesso settore delle telecomunicazioni, in tutti i Paesi tecnologicamente avanzati, è uno dei pochi comparti ancora in grado di assicurare occupazione di qualità, nonostante la fase di grande difficoltà che tutto il continente attraversa;
sul versante occupazionale, tuttavia, esso è stato caratterizzato negli ultimi 15 anni dal continuo ricorso ad ammortizzatori sociali, esodi incentivati, tagli nella contrattazione aziendale, perdite di professionalità notevoli e blocco pressoché totale del ricambio generazionale;
la ricetta messa in campo, di recente, dalle principali società di telecomunicazioni per gestire gli effetti di un mercato deregolamentato è quella di dividere l'industria (le infrastrutture di rete) dai servizi: un'impostazione miope, che impoverirà ancor di più il settore, trasformando aziende *leader* del comparto a meri rivenditori di servizi, i cui azionisti di riferimento non sono neanche italiani;
considerato che, a quanto risulta agli interroganti:
nella giornata del 12 aprile 2023, Vodafone Italia ha avviato la procedura di licenziamento collettivo

per riduzione di personale per 1.003 addetti su una platea complessiva di 5.598 lavoratori;
dopo due incontri tra organizzazioni sindacali e rappresentanti aziendali in cui si sono registrate profonde distanze tra le parti, Vodafone Italia ha deciso, attraverso l'avvio di questa procedura, di proseguire il suo piano di ristrutturazione aprendo le procedure di licenziamento;
le principali sigle sindacali del comparto continuano a ribadire con fermezza che la crisi sistemica del settore non può essere gestita esclusivamente azienda per azienda, attraverso unicamente misure di incentivazione all'esodo e ammortizzatori sociali. Servono interventi strutturali e sistemici che non sono più ricercabili ed individuabili nella sola contrattazione aziendale;
le eccedenze di Vodafone sembrerebbero non essere determinate dalla carenza di lavoro, ma dalla volontà di ridurre i costi;
emerge, anche, il chiaro intento di andare a colpire in maniera indiscriminata quelle lavoratrici e quei lavoratori riqualificati e ri-professionalizzati per effetto dell'impianto virtuoso della contrattazione di anticipo, che ha caratterizzato gli accordi sindacali negli ultimi anni e che adesso risulta superata se non si interviene con vere misure di sistema da parte del Governo;
queste scelte comportano gravi ripercussioni economiche e sociali su territori del Paese come quello di Pisa, che sarebbe interessato da 92 esuberi, con un impatto negativo importante nel tessuto cittadino;
pochi mesi fa, in piena campagna elettorale, veniva annunciato dal maggiore partito della compagine del Governo Meloni un piano incentrato, tra l'altro, su una maggior "efficacia" del *golden power* sulle infrastrutture strategiche, ed un maggior impegno di Cassa depositi e prestiti,
si chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e se non ritengano opportuno attivare con urgenza un tavolo di settore con le parti sociali;
se non ritengano opportuno attivarsi presso le imprese affinché sospendano atti che potrebbero determinare ulteriori perdite di occupazione e di capacità industriale per concentrarsi, invece, su un piano di rilancio innanzitutto degli investimenti;
se non ritengano altresì necessario valutare un più incisivo impegno di Cassa depositi e prestiti ai fini della salvaguardia di un settore strategico come quello delle telecomunicazioni.
(3-00377)
MELONI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. - Premesso che:
Cagliari era stata scelta come sede per uno degli eventi preparatori dell'America's cup, le World series, regate preliminari della coppa America, il più famoso trofeo nello sport della vela che si terrà a Barcellona nell'autunno 2024;
il golfo cagliaritano, base di "Luna Rossa", il *team* italiano di vela, e sede dalle ottimali condizioni meteomarine per le regate, era stato già individuato come tappa dell'evento di avvicinamento al torneo del 2020, ma a causa della pandemia l'evento fu annullato. L'ACE (America's cup event), in virtù dei precedenti, aveva proposto di riportare la competizione in Sardegna e nell'agosto 2021 sono iniziati i colloqui con l'Assessorato per il turismo della Regione;
nel 2021 l'ACE ha fornito alla Regione Sardegna i piani dettagliati relativi alla promozione dell'evento e i prospetti economici, ivi compresi gli studi sull'impatto economico stimato dell'evento sul capoluogo sardo, pari a 14,82 milioni di euro;
la Regione (pur avendo avviato l'*iter* per il finanziamento dell'evento, stanziando, prima con una legge di variazione di bilancio e poi, con l'ultima finanziaria, 6,1 milioni di euro) recentemente ha deciso di non sottoscrivere alcun documento contrattuale perché, stando alle dichiarazioni dell'assessore regionale competente, non avrebbe ricevuto dagli organizzatori della coppa risposte ad una serie di domande e richieste attinenti all'attuazione dell'evento;
il 16 marzo l'ACE ha comunicato che Vilanova i la Geltrù (Spagna) sarebbe stata la sede del primo evento delle World series. Gli organizzatori della coppa hanno dichiarato che l'esclusione dell'ipotesi cagliaritana è dovuta principalmente a rallentamenti burocratici che impedivano nei fatti alla società di procedere con l'organizzazione delle regate. Grant Dalton, amministratore delegato di ACE, ha dichiarato che la Regione Sardegna non avrebbe versato le rate per il pagamento dell'evento prima del 30 giugno e che il 30-40 per cento dell'importo sarebbe stato pagato solo a conclusione, specificando

che "un evento come questo non può basarsi su flussi di cassa negativi e sperare dopo l'evento di ricevere quanto pattuito";
l'assessore regionale per il turismo in una nota ha rilasciato un'altra versione dei fatti, comunicando ufficialmente il ritiro dell'offerta a causa della mancata realizzazione della promessa fatta alla Regione da ACE di assegnare alla città di Cagliari la prima tappa delle World series;
poco dopo la rinuncia della Regione Sardegna, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha dichiarato che "Le World Series di America's Cup in programma ad ottobre rappresentano un evento di grande rilievo, per questo sosterremo fortemente la candidatura di Brindisi" e che "proporremo al Governo di aderire al comitato promotore dell'evento", in quanto " i ritorni di immagine e di sviluppo per il Mezzogiorno e l'intero Paese" sono meritevoli "di ogni sostegno pubblico e privato possibile",
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo fosse al corrente, prima delle dichiarazioni pubbliche degli organizzatori dell'America's cup event, delle intenzioni della Regione autonoma della Sardegna di rinunciare ad ospitare l'evento;
se avesse precedentemente fatto conoscere, anche informalmente, alla Regione Sardegna un'intenzione e disponibilità a favore di Cagliari analoga a quella manifestata ove l'evento si tenesse a Brindisi, ossia la diretta partecipazione del Governo al comitato promotore dell'evento;
se il Governo ritenga di associare all'eventuale partecipazione al comitato promotore dell'America's cup event, alla luce delle dichiarazioni del Ministro, anche una sovvenzione pubblica statale, e nel caso di quale dimensione e (trattandosi di contributi diretti) sulla base di quali disposizioni del codice dei contratti pubblici che escludano il caso dalle procedure di evidenza pubblica nell'assegnazione delle risorse;
se, atteso che la squadra italiana è basata e si prepara da anni nelle acque del golfo di Cagliari, indipendentemente dall'incomprensibile rinuncia della Regione Sardegna, di tutta evidenza non rappresentativa della comunità sportiva e degli enti territoriali maggiormente interessati, non si ritenga doveroso porre in essere un'iniziativa urgente direttamente con la società responsabile dell'organizzazione dell'evento, al fine di mantenere a Cagliari, con le dovute garanzie di efficacia e trasparenza dell'intervento di sostegno pubblico, l'evento programmato.
(3-00379)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

DE POLI - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
secondo quanto già previsto dalla normativa nazionale d'emergenza emanata durante la pandemia, occorre dare soluzioni e risposte immediate ai bisogni di cura ed assistenza sanitaria della collettività che garantiscano la piena funzionalità dei reparti ospedalieri e della sanità del territorio;
risulta necessario utilizzare risorse immediatamente professionalizzate e disponibili su tutto il territorio nazionale secondo le specifiche carenze regionali;
non vi è dubbio alcuno che i medici in quiescenza possiedano tutti i requisiti utili per l'esercizio della professione e per intervenire con immediatezza in risposta alle esigenze del SSN come accaduto riguardo al sostegno ai medici di medicina generale ed ai medici;
la normativa sanitaria *post* COVID è ispirata correttamente alla logica di allargare il circuito dell'offerta dei servizi di salute al cittadino sul territorio partendo dal potenziamento delle attività dei medici di farmacia, l'introduzione della ricetta elettronica prorogata per più volte fino al 31 dicembre 2024, il fascicolo elettronico, la ricetta su tessera sanitaria (queste ultime ove attuate);
osservato che:
nei comuni dell'entroterra marchigiano, in un'ottica di emergenza dovuta anche alle difficoltà di collegamento sul territorio, è stato consentito a circa una decina di dottori in quiescenza di riprendere il lavoro, sia pure con la limitazione di effettuare solo visite in ambulatorio, e non anche a domicilio, e di non rilasciare certificati;
il numero dei medici interessati a riprendere l'attività a supporto dei medici di base è destinato a salire in tutte le regioni;
dal 1° gennaio 2023, questi medici non possono più fare le "ricette rosse" e quindi, eventuali farmaci o

prestazioni sanitarie da loro prescritte sono sempre a prezzo pieno;
l'efficacia del tipo di ricetta (carta intestata o rossa) nell'ottica dell'assistito è legata alla velocità di approvvigionamento del farmaco, ai costi personali da sopportare (prezzo) e al regime fiscale applicabile all'assistito (ad esempio esenzione o rimborso);
la limitazione sull'uso della "ricetta rossa" ha comportato, di fatto, che le prescrizioni abbiano perso gran parte della loro efficacia e del ruolo di supporto all'aggravio di lavoro degli altri dottori;
molti cittadini anziani hanno preferito semplicemente non sottoporsi a cure per le difficoltà burocratiche connesse ad un utilizzo limitato ed improprio del ricettario che avrebbero potuto fare con "ricetta rossa",
si chiede di sapere:
quali siano gli intendimenti del Ministro in indirizzo per intervenire organicamente nella disciplina della materia con misure normative *ad hoc* che consentano ai medici in "pensione" rientrati in servizio di utilizzare le "ricette rosse" per assolvere una funzione sociale essenziale a sostegno della collettività più in difficoltà sul territorio nel fruire delle cure previste dal servizio sanitario nazionale;
come intenda assicurare il rispetto dei LEA nelle aree più disagiate o colpite da gravi calamità come quello delle Marche, fortemente caratterizzato dalla presenza di piccoli comuni con poche infrastrutture, una popolazione anziana e poco digitalizzata;
se non ritenga utile inserire in modo strutturale anche questa tipologia di risorse pregiate di medici (ovvero in quiescenza e volontari) nella programmazione generale triennale dei costi del SSN.
(4-00395)
MURELLI, CANTÙ, MINASI - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:
il sistema sanitario nazionale è andato tragicamente in crisi a causa dell'emergenza COVID-19, sebbene, però, le sue criticità risalgano agli anni precedenti alla pandemia. Queste disfunzioni consegnano oggi ai cittadini un sistema sanitario pubblico fortemente indebolito e distorto nella sua primaria funzione di garantire cure mediche universali, di qualità e gratuite, ai sensi dell'articolo 32 della nostra Carta costituzionale;
quella delle liste d'attesa è certamente la più grande criticità del SSN, come evidenziano indagini e monitoraggi periodici. La lunghezza delle liste di attesa comporta gravi conseguenze che impattano sul sistema sanitario nazionale come, ad esempio, indurre il cittadino paziente a non procedere con i controlli necessari, causando possibili implicazioni sulla sua salute, o indurlo a procedere rivolgendosi a strutture sanitarie private;
secondo il rapporto "PiT Salute" di Cittadinanzattiva, il 57,4 per cento degli interpellati ritiene che i tempi di attesa siano il limite principale del sistema sanitario, con particolare riferimento alle visite specialistiche (34,1 per cento), seguite degli interventi di chirurgia (31,7) e dagli esami diagnostici (26,5 per cento);
il principale strumento normativo al momento ancora vigente è il piano nazionale di governo delle liste di attesa (PNGLA) 2019-2021, risultato dall'intesa Stato-Regioni del 21 febbraio 2019, il quale va a sostituire e aggiornare il precedente piano 2010-2012. Il PNGLA più recente ha a sua volta determinato l'emanazione dei piani regionali di governo delle liste di attesa, con cui le Regioni e le Province autonome hanno dovuto recepire (entro 60 giorni dalla pubblicazione del PNGLA) le indicazioni contenute nel piano nazionale, declinandole secondo le proprie caratteristiche ed esigenze specifiche. Sempre secondo quanto stabilito dal piano nazionale, quanto contenuto da tali piani regionali è stato poi ripreso e ulteriormente adattato dai piani attuativi aziendali che le aziende sanitarie sono state chiamate a elaborare;
considerato che:
la legge di bilancio per il 2022 ha previsto un aumento del fondo sanitario nazionale di 2 miliardi di euro. Di questi, 500 milioni sarebbero dovuti essere destinati dalle Regioni all'abbattimento delle liste di attesa. Nel decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, è stata prevista la possibilità per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di ridurre le liste di attesa, di utilizzare le risorse di cui all'articolo 1, comma 278, legge 30 dicembre 2021, n. 234, e non utilizzate al 2022;

nonostante le risorse straordinarie citate, precipuamente destinate all'abbattimento delle liste di attesa, diverse Regioni non sono riuscite nell'obiettivo di produrre lo stesso numero di prestazioni che erogavano prima della pandemia. I dati evidenziano che circa il 33 per cento di queste risorse che erano state finalizzate per il recupero delle liste di attesa, 165 milioni, sia stato utilizzato per altro scopo. Invero, risulta che delle Regioni hanno investito solo percentuali bassissime, perfino solo l'1,7 per cento di quanto si aveva a disposizione. Altre Regioni arrivano, a malapena, ad un terzo dei fondi stanziati,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno e utile indagare su come siano stati utilizzati i 165 milioni di euro richiamati, fondi finalizzati all'abbattimento delle liste di attesa e diversamente allocati da alcune Regioni.

(4-00396)

MENNUNI - *Ai Ministri della giustizia e per la pubblica amministrazione*. - Premesso che:

le riqualificazioni per i dipendenti della giustizia, a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, sono state sostituite da percorsi selettivi formativi interni e disciplinate dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore (art. 15 del contratto Ministeri 1998-2001) e, successivamente, dall'art. 24 del decreto legislativo n. 150 del 2009 (detto decreto Brunetta) e la stessa contrattazione collettiva ha rilevato che la valorizzazione delle competenze del personale, in relazione alle specifiche esigenze delle amministrazioni di appartenenza, comporta un miglioramento della funzionalità degli uffici nonché l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa (art. 8 del contratto 2003 e art. 5 di quello 2006-2009);

nell'allegato al Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013, la riqualificazione del personale amministrativo già veniva inserita tra gli obiettivi da raggiungere in via prioritaria;

nonostante i principi contenuti nelle norme contrattuali e nelle normative citate, i dipendenti del Dipartimento dell'amministrazione giudiziaria sono rimasti privi di qualsiasi progressione giuridica al contrario dei dipendenti di altre amministrazioni centrali e dei dipendenti degli altri dipartimenti del medesimo Ministero (amministrazione penitenziaria e archivi notarili 2003, giustizia minorile 2003 e 2022) che sono stati riqualificati in più occasioni;

il rinnovo del contratto collettivo comparto Ministeri del 14 settembre 2007 (quadriennio 2006-2009) introduceva un nuovo sistema di classificazione del personale ripartito in tre aree funzionali prevedendo, nel contempo, all'art. 10, comma 4, di portare a compimento le procedure per i passaggi all'interno del sistema di classificazione già programmate o pubblicate come nel caso di specie;

nel luglio 2010 veniva stipulato il nuovo contratto collettivo nazionale integrativo per il Ministero della giustizia, con il quale si dava attuazione alla nuova classificazione del personale (articolata in tre aree professionali all'interno delle quali vi erano dei profili professionali ripartiti in fasce retributive) senza provvedere nel contempo a dare corso alle riqualificazioni giuridiche sospese nel 2004;

nel contempo l'amministrazione giudiziaria, anziché procedere alla più volte annunciata riqualificazione professionale dei propri dipendenti, ha provveduto a bandire apposite selezioni pubbliche con un impegno di spesa superiore come risulta dal piano triennale del fabbisogno del personale (2019-2021);

nonostante l'assenza di qualsiasi esigenza prioritaria (tra quelle esposte nel piano triennale), il Ministero ha provveduto, in meno di 12 mesi, ad avviare procedure di reclutamento per oltre 1.600 operatori giudiziari, di cui 1.000 con contratto a tempo determinato e nonostante la Commissione europea abbia formalmente aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia in relazione alla situazione del precariato nel pubblico impiego;

la riqualificazione del personale interno, oltre a contribuire in modo significativo all'efficienza della pubblica amministrazione, comporta per quest'ultima un risparmio di spesa in considerazione del fatto che buona parte dei dipendenti conserverebbe il medesimo trattamento economico in godimento a differenza del personale di nuova assunzione,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione;

se intendano rispettare l'effettiva e concreta realizzazione delle progressioni per i dipendenti del Dipartimento dell'amministrazione giudiziaria così come previsto dall'accordo sindacale del 26 aprile 2017;
se ritengano opportuno riferire sull'utilizzo della copertura finanziaria effettivamente disponibile e su quella che era stata originariamente disposta per i bandi del 2001 e successivamente disposta con l'art. 64 del contratto nazionale integrativo.
(4-00397)
IANNONE - *Ai Ministri per la pubblica amministrazione e dell'istruzione e del merito*. - Premesso che, per quanto risulta all'interrogante:
come riportato dall'edizione del 14 aprile 2023 del quotidiano "La Verità", nel 2021 il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha adottato due ordinanze regionali, n. 2 del 16 gennaio 2021 e n. 6 del 27 febbraio 2021, contenenti disposizioni in tema di prevenzione e dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, impedendo lo svolgimento dell'attività didattica in presenza;
avverso l'adozione di questi provvedimenti, il Codacons e alcuni genitori di minori campani hanno presentato ricorso al TAR della Campania, il quale, nel novembre 2021, lo ha accolto;
la decisione del giudice amministrativo di primo grado è stata oggetto di impugnazione da parte della Regione Campania davanti al Consiglio di Stato: nella camera di consiglio del 6 ottobre 2022, la sezione terza del Consiglio di Stato, presieduta da Luigi Maruotti, ha confermato quanto sostenuto dal TAR Campania;
la sentenza, pubblicata l'11 novembre 2022, ha dichiarato che la sospensione sul territorio regionale delle attività didattiche in presenza doveva essere motivata da elementi "quali indici di aggravato rischio" che giustificassero il regime più restrittivo adottato a livello regionale rispetto alle misure straordinarie di carattere nazionale;
l'illegittimità delle ordinanze regionali campane dichiarata dal massimo organo giudicante della giustizia amministrativa è avvalorata da due pronunce della Corte costituzionale, una del 9 maggio 2013, secondo la quale la tutela della salute deve essere sempre "sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro", e una del 2021, che ribadisce "l'esigenza di una disciplina unitaria, di carattere nazionale, idonea a preservare l'uguaglianza delle persone nell'esercizio del fondamentale diritto alla salute e a tutelare contemporaneamente l'interesse della collettività";
tuttavia, nonostante la sentenza firmata sia stata notificata a mezzo PEC a tutti i ricorrenti, essa è sparita misteriosamente dal fascicolo elettronico; il presidente della sezione terza del Consiglio di Stato, a tal punto, ha dichiarato che la sentenza pubblicata è stata generata autonomamente dal sistema, non ravvisando la corrispondenza con quella presente nel suo archivio;
l'"errore" commesso non è passato inosservato a palazzo Spada, il quale ha predisposto la variazione del collegio giudicante, questa volta presieduto da Mario Luigi Torsello, e mantenendo solo il consigliere estensore Giovanni Pescatore;
il 4 aprile 2023, il nuovo collegio giudicante ha pronunciato una sentenza totalmente diversa da quella pronunciata dal collegio presieduto da Luigi Maruotti, accogliendo il ricorso presentato dalla Regione Campania, sostenendo l'assenza dell'eccesso di potere e non richiamando minimamente le pronunce della Consulta a cui aveva fatto riferimento il Consiglio di Stato nella decisione del 6 ottobre 2022,
si chiede di sapere se ai Ministri in indirizzo risulti quanto riportato dal quotidiano "La Verità" e se intendano, eventualmente, avviare, per quanto di propria competenza, un'istruttoria tesa a verificare la regolarità formale delle condotte poste in essere dal presidente della Regione Campania.
(4-00398)
ROJC, CAMUSSO, MIRABELLI, ROSSOMANDO, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, FURLAN, BASSO, D'ELIA, RANDO, ALFIERI - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle imprese e del made in Italy*. - Premesso che:
per dare sostegno alle imprese duramente colpite dalla pandemia, e per far fronte alla crisi energetica a seguito del conflitto in Ucraina, il Governo guidato da Mario Draghi varò una serie di decreti-legge che prevedevano prevalentemente contributi a fondo perduto in favore delle numerose aziende colpite;

tra questi, il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, interveniva, in particolar modo, per sostenere le imprese edilizie in difficoltà a seguito del consistente aumento indiscriminato dei prezzi di materiale di costruzione, dei carburanti e di prodotti energetici e pertanto non più in grado di mantenere fede agli impegni contrattuali assunti con la pubblica amministrazione;
di fronte all'obbligo di dare seguito ai contratti nelle modalità e con i prezzi antecedenti alla guerra, infatti, le imprese si sono trovate con costi completamente fuori controllo e con pesanti squilibri nei conti;
le cooperative associate a Legacoop si sono rivolte al Governo in carica chiedendo un intervento urgente per quanto riguarda l'intero comparto, affermando che: "i ritardi nel riconoscimento dei ristori previsti dal decreto hanno ormai superato i dieci mesi perché la maggioranza degli enti che appaltano i lavori non ha ancora ricevuto dallo Stato centrale le risorse necessarie ad erogare i ristori. La situazione è a macchia di leopardo, ma riguarda tutte le zone del Paese, tanto al Nord, quanto al Centro e nel Sud Italia";
il mancato incasso degli importi dovuti in tempi rapidi, infatti, metterebbe a repentaglio non solo la prosecuzione delle gare attualmente in corso, ma la stessa continuità delle ditte esecutrici,
si chiede di sapere:
quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere per dare una rapida risposta alle motivate richieste della Legacoop e dell'intero comparto, per ottemperare agli obblighi previsti dal decreto-legge n. 50 del 2022 e per scongiurare il rischio di ripercussioni negative sulla produzione e sui livelli occupazionali in un settore così delicato come quello dell'edilizia;
se non ritengano opportuno incontrare, in tempi rapidi, le organizzazioni sindacali e di categoria del settore, al fine di valutare l'attuale situazione e le prospettive dell'intero comparto.
(4-00399)
DE CRISTOFARO, MALPEZZI - *Ai Ministri dell'istruzione e del merito e dell'università e della ricerca*. - Premesso che:
i supervisori di tirocinio e i *tutor* organizzatori e coordinatori sono insegnanti e dirigenti utilizzati nella formazione universitaria iniziale dei maestri di scuola dell'infanzia e primaria (decreto ministeriale 26 maggio 1998 e decreto ministeriale n. 249 del 2010);
i supervisori sono stati selezionati con concorsi per titoli professionali e scientifici ed esami banditi dalle università (legge n. 315 del 1998 e decreto ministeriale 8 novembre 2011);
hanno rivestito un ruolo importante nella costituzione del corso di laurea in Scienze della formazione primaria;
considerato che, nella determinazione dei contingenti di *tutor* coordinatori e organizzatori, il decreto ministeriale n. 249 del 2010 assicura la presenza di un *tutor* coordinatore ogni 15 corsisti o frazione, e di un *tutor* organizzatore ogni 150 corsisti o frazione. Con decreto n. 210 del 2013 è stato autorizzato il distacco di 356 *tutor* organizzatori e coordinatori; questi sono stati prorogati attraverso gli anni nella stessa entità, sebbene il numero di immatricolazioni messe a bando sia progressivamente cresciuto. Infatti, se per l'anno accademico 2013/2014 i posti complessivamente programmati dal Ministero erano 5.146 (decreto ministeriale n. 614 del 2013), nel 2022, invece, essi ammontano a 8.525 (decreto ministeriale n. 917 del 2022);
considerato altresì che il "numero di esoneri complessivi per i corsi di laurea magistrale per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, comprensivi degli esoneri totali per i tutor organizzatori e di quelli al 50% dell'orario di insegnamento per i tutor coordinatori", così come si evince dal decreto n. 173 del 2022, è stato confermato a 376 unità;
ritenuto che:
i supervisori di tirocinio e i *tutor* organizzatori e coordinatori hanno maturato e sviluppato nel corso dell'esperienza all'interno dell'università specifiche competenze di tutoraggio e supervisione, non derivanti dall'insegnamento;
hanno seguito il percorso di formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia e della scuola primaria, progettandone i percorsi di tirocinio curricolare obbligatorio, seguendone lo sviluppo, l'andamento e la valutazione. Accompagnano le esperienze di tirocini specialistici del percorso

aggiuntivo per insegnanti di sostegno (in chiusura, ma tuttora aperti);
svolgono attualmente all'interno dell'università un lavoro di risposta ai bisogni del sistema, con conduzione di laboratori, espletamento di pratiche amministrative, conduzione di incontri di formazione, collaborazione a progetti di ricerca, tutoraggio individualizzato, supporto alla stesura di tesi;
favoriscono infine le relazioni e la costruzione di una *partnership* attiva tra scuola e università attraverso iniziative di formazione e di collaborazione con gli insegnanti, i dirigenti e l'ufficio scolastico regionale,
si chiede di sapere:
quali soluzioni i Ministri in indirizzo intendano intraprendere per garantire lo svolgimento di queste funzioni e la valorizzazione del patrimonio di competenze e pratiche professionali acquisite al fine di una più efficace collaborazione fra scuola e università e di un rafforzamento dei processi di qualificazione del sistema scolastico, che appartengono alle intenzioni dichiarate dal Governo;
nello specifico, come intendano assicurare la continuità dell'esperienza dei supervisori, salvaguardandone la presenza nei percorsi formativi;
se non vogliano valutare l'opportunità necessaria ad adeguare i contingenti regionali dei docenti e dirigenti con compiti tutoriali che comportano esonero dall'insegnamento agli attuali immatricolati, tenendo conto del dettato del decreto ministeriale 8 novembre 2011, che prevede la presenza di un *tutor* coordinatore ogni 15 corsisti o frazione e di un *tutor* organizzatore ogni 150 corsisti o frazione.
(4-00400)

FINA - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che l'articolo 39 della Costituzione stabilisce che l'organizzazione sindacale è libera;
premesso inoltre che:
in data 9 ottobre 2021, al termine di una manifestazione contro la vaccinazione obbligatoria ed il *green pass*, stabiliti con legge al fine di rallentare il diffondersi della pandemia da COVID-19, un gruppo di manifestanti, guidato dai vertici del movimento "Forza nuova", ha assaltato la sede nazionale della CGIL, devastandola;
il Tribunale di Roma ha condannato diverse persone, riconducibili ad organizzazioni neofasciste, per devastazione e saccheggio;
sin dall'inizio della pandemia i più importanti sindacati italiani, CGIL, CISL, UIL, hanno sostenuto tutte le iniziative a tutela della salute delle lavoratrici e dei lavoratori;
considerato che:
dalla data dell'assalto alla CGIL nazionale si sono verificati molti attacchi, di uguale matrice, ai danni delle sedi dei sindacati confederali;
tali attacchi sono stati censiti dalla fondazione Di Vittorio: quelli ai danni della Confederazione generale italiana del lavoro risultano essere al momento circa 46, in 13 regioni e 40 città, con imbrattamento e danneggiamento di edifici;
considerato altresì che innumerevoli sono stati anche gli attacchi digitali, ai sindacati ma anche ai partiti ed esponenti pubblici, rivendicati, più volte, da un sedicente gruppo di "no vax" che ha come simbolo una "W" cerchiata con il nome di "Guerrieri vivi": una formazione attiva in Italia sui *social network*, come "Telegram" e "Facebook", attraverso azioni denominate *shit-storm* oppure *doxxing*,
si chiede di sapere quali siano le iniziative che il Ministro in indirizzo abbia adottato fino a questo momento e quali intenda altresì adottare al fine di garantire l'esercizio in sicurezza dell'attività dei sindacati, nel rispetto di quanto sancito dalla Costituzione.
(4-00401)

PAROLI, SILVESTRO - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*. - Premesso che:
il grano duro è la principale specie di cereale utilizzata per la produzione della pasta italiana, a sua volta uno dei simboli per eccellenza del *made in Italy* e una delle più importanti voci delle esportazioni agroalimentari italiane all'estero per un valore complessivo che supera addirittura i 20 miliardi di euro;
secondo l'indagine ISTAT pubblicata pochi giorni fa, nel 2023 è diminuito del 3,2 per cento il numero

di aziende agricole che hanno deciso di seminare grano duro. Il dato è stato ricavato su un campione di 15.000 aziende agricole. Eppure le esportazioni di pasta italiana sono cresciute del 5,1 per cento nel 2022 in volume e del 31 per cento in valore;

da alcuni anni, il mercato di questo cereale sta conoscendo un andamento anomalo dei prezzi all'origine, ed il conflitto in Ucraina, dimostrando peraltro quanto sia strategico questo comparto per la sicurezza alimentare italiana, ha acuito questa anomalia;

nonostante la domanda dei prodotti finiti (pasta e semola) si mantenga sempre elevata soprattutto sul mercato internazionale, la domanda d'acquisto della materia prima, ossia il grano duro nelle sue diverse varietà, pur mantenendosi sostenuta, presenta una dinamica che incide negativamente sui prezzi, i quali, senza adeguati aiuti comunitari, non riuscirebbero a garantire una corretta remunerazione agli agricoltori;

infatti, la pasta 100 per cento grano italiano costa dai 3 euro in su, mentre il grano 100 per cento italiano è sceso in meno di 6 mesi da 0,58 a 0,36 euro al chilo; circa 10 volte in meno il prezzo della pasta 100 per cento italiana;

già in passato le rilevazioni dell'ISMEA mostravano che i prezzi del "grano duro fino" nazionale erano estremamente variabili tra loro e non sembravano rispondere ad una logica precisa;

anche l'Autorità garante della concorrenza e del mercato durante un'audizione in Senato nella XVIII Legislatura ha dichiarato: "Sotto il profilo della dinamica dei prezzi, si sono registrate forti tensioni a partire dall'anno 2015, con una perdurante spinta al ribasso che ha preso a invertirsi solo negli ultimi mesi dell'anno 2019. Tale tendenza ha interessato il commercio di grano duro a livello mondiale, ma è un dato di fatto che in Italia le quotazioni sono risultate in media ancora più basse. Infatti, in meno di un triennio si è assistito alla perdita in Italia di oltre la metà del precedente valore medio del grano duro, con il passaggio da circa 400 euro/ton nel 2015 a meno di 200 euro/ton tra il 2016 e 2017, e la conseguente forte incidenza sulla redditività d'impresa con prolungati margini negativi per gli agricoltori";

a seguito di questi fenomeni speculativi nell'ultimo decennio è scomparso un campo di grano su cinque, con la perdita di quasi mezzo milione di ettari coltivati e con effetti dirompenti sull'economia, sull'occupazione e sull'ambiente;

il nostro Paese, a fronte di 4 milioni di tonnellate di produzione di granella, necessita di quasi 6 milioni di tonnellate per rispondere al fabbisogno dell'industria molitoria;

considerato che:

mentre le quotazioni del prezzo del grano crollano, non si assiste ad una diminuzione del prezzo della semola o della pasta che, al contrario, hanno subito un'impennata negli scaffali dei supermercati; con evidente danno per i consumatori costretti a pagare, secondo Assoutenti, 1,95 euro un chilo di pasta e 4,7 euro un chilo di pane;

l'Unione nazionale consumatori ha elaborato i dati ISTAT per calcolare l'inflazione media provvisoria del 2022. Nella *top ten* dei rincari ci sono proprio i prodotti alimentari: se in media una famiglia italiana nel 2022 ha speso 513 euro in più rispetto al 2021, nelle classi di spesa la voce pane e cereali, che include pane, pasta, farina e riso, fa vincere la classifica dei rincari, con una spesa aggiuntiva di 100 euro rispetto al 2021, a fronte di un'inflazione media del 10,9 per cento. L'esborso può superare i 700 euro per una coppia con due figli;

a causa della speculazione indisturbata, le famiglie italiane sono costrette a consumare 100 euro in più all'anno per portare in tavola pane e pasta; sono, dunque, proprio pane e pasta a svuotare le tasche degli italiani;

sul tema inflazione in altri Paesi, soprattutto in Francia, è stato avviato un dibattito pubblico tra produttori e distribuzione su chi abbia la responsabilità di questo andamento anomalo. In Italia il dibattito non è nemmeno cominciato e si rischia prima o poi lo scoppio di una rivolta dei consumatori e dei produttori. Sarebbe necessario, addirittura, ricorrere ai prezzi amministrati per un paniere di beni indispensabili di cui le famiglie non possono fare a meno;

preso atto che:

dopo i fatti accaduti nelle camere di commercio di Foggia e di Bari, in cui i prezzi sono stati modificati

al ribasso per oltre 30 euro a tonnellata, appare ancora più evidente la necessità di formare un prezzo unico nazionale;
l'accresciuta volatilità dei listini delle *commodity* agricole sui mercati internazionali ha acceso in passato un forte dibattito su un possibile intervento pubblico capace di mitigare gli stessi effetti indesiderati;
una delle misure dei precedenti governi è stata la commissione prezzi unica nazionale (CUN), frutto di intese al tavolo di filiera e unico strumento in grado di garantire equità e trasparenza nella previsione dei prezzi del grano; ma la sua attività, sia pur sperimentale, è stata interrotta da ottobre 2022 senza motivazioni plausibili, mentre tutto il mondo agricolo aspettava che diventasse effettiva;
l'istituzione della CUN si rende necessaria perché le borse merci sono uno strumento ormai obsoleto, come riconosciuto anche da una sentenza del TAR di Foggia (n. 01200/2019) da cui emerge: "le rilevazioni dei prezzi non si basano su dati documentati da fatture o da altri riscontri certi e facilmente verificabili, ma su dati riportati solo oralmente dai presenti; e, pertanto, frutto di un'istruttoria deficitaria, in contrasto con le delibere di giunta nn 52 del 2009 e 67 del 2016 a mente delle quali le quotazioni devono essere basate su elementi certi di valutazione". Vizi formali e sostanziali hanno portato il TAR ad annullare i listini settimanali dei prezzi del grano duro della camera di commercio di Foggia per gli anni 2016 e 2017,
si chiede di sapere:
quali urgenti iniziative il Ministro in indirizzo intenda assumere, anzitutto per contrastare la speculazione in atto da parte dei molini nel mercato italiano, che sta causando l'aumento dei prezzi del pane e della pasta, in un momento così difficile per la popolazione in cui si mescolano fenomeni di inflazione importata e fenomeni speculativi;
se non ritenga di dover vigilare sulla grave situazione che riguarda la dinamica dei prezzi, quale quello di semola, pasta e pane, anomalo rispetto a quello del grano duro nazionale, anche attraverso il coinvolgimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
se non ritenga di riavviare subito, nell'attesa di quella effettiva, l'istituzione di una commissione unica nazionale sperimentale, e l'istituzione del registro telematico di carico e scarico della merce che entra ed esce dai mulini.
(4-00402)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:
8ª Commissione permanente(Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica):
3-00216 dei senatori Sigismondi e Della Porta, sui lavori di allargamento e messa in sicurezza della strada statale 650 "Trignina";
3-00381 del senatore Manca, sul completamento della trasversale di Pianura, in provincia di Bologna;
10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale):
3-00380 della senatrice Licheri, sul registro dei chiropratici.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 54a seduta pubblica del 5 aprile 2023, a pagina 87, alla prima riga del secondo capoverso, sostituire la parola: "9ª" con la seguente: "8ª".
Nel Resoconto stenografico della 57ª seduta pubblica del 18 aprile 2023:
a pagina 72:
alla seconda riga del quarto capoverso, dopo le parole: "violenza privata," inserire le seguenti: "violenza sessuale,";
alla quinta riga dello stesso capoverso, dopo la parola: "nonché", eliminare la seguente: "di".
a pagina 73, prima del primo capoverso, inserire il seguente annuncio:
"senatori Camusso Susanna Lina Giulia, Rojc Tatjana, Fina Michele, Mirabelli Franco, La Marca Francesca, Zambito Ylenia, Valente Valeria, D'Elia Cecilia, Martella Andrea, Zampa Sandra, Delrio Graziano, Nicita Antonio, Rossomando Anna, Giorgis Andrea, Verini Walter, Furlan Annamaria,

Rando Vincenza, Sensi Filippo, Alfieri Alessandro, Franceschelli Silvio, Misiani Antonio, Basso Lorenzo, Irto Nicola, Verducci Francesco, Manca Daniele, Giacobbe Francesco
Istituzione della Giornata nazionale in memoria degli immigrati vittime dell'odio razziale e dello sfruttamento sul lavoro (667)
(presentato in data 13/04/2023);".

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (https://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.